

## CCCLXXXII.

## 2ª TORNATA DI DOMENICA 9 LUGLIO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

## I N D I C E.

<b>Atti vari</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 17102	GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . <i>Pag.</i> 17078-91
<b>Disegni di legge:</b>		GUICCIARDINI . . . . . 17095
Provvedimenti per la città di Roma ( <i>Discus-</i>		PANIÈ . . . . . 17085-91
<i>sione</i> ). . . . .	17035	PANTANO, <i>relatore</i> . . . . . 17089-90-97-98
ABIGNENTE . . . . .	17050	PASQUALINO-VASSALLO . . . . . 17096
BACCELLI GUIDO, <i>relatore</i> . . . . .	17046-47-52	PIETRAVALLE . . . . . 17085-91
BARZILAI . . . . .	17043	SACCHI, <i>ministro</i> . . . . . 17087-90-93-94-95-97-98
BISSOLATI . . . . .	17045	TOSCANELLI . . . . . 17083
CAVAGNARI . . . . .	17042-46	TOVINI . . . . . 17095
CREDARO, <i>ministro</i> . . . . .	17052	ZACCAGNINO . . . . . 17083
FORTUNATI . . . . .	17035-51	Istituto di credito Vittorio Emanuele III
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	17044-45-50	per la Calabria ( <i>Coordinamento</i> ):
LUCIFERO . . . . .	17043-51-52-53	TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . . 17053
TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .	17045-50	Sistemazione dei bacini montani ( <i>Approva-</i>
TOSCANELLI . . . . .	17040	<i>sione</i> ). . . . . 17056
VALENZANI, <i>della Commissione</i> . . . . .	17050	Autorizzazione di maggiori fondi per la co-
Acqued. tto pugliese. . . . .	17061	struzione di edifici pubblici governativi
FRACCACRETA . . . . .	17065	nei comuni colpiti dal terremoto . . . . . 17098
COTUGNO . . . . .	17067	DE NAVA, <i>relatore</i> . . . . . 17090
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	17066	GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . . 17090
GIUSSO . . . . .	17068	<b>Interrogazioni:</b>
LEMBO . . . . .	17063	Provvedimenti finanziari per un nubifragio
MALCANGI . . . . .	17061-72	nel territorio di Maddaloni (SANTAMARIA):
PANSINI . . . . .	17068	CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17029
PELLEGRINO . . . . .	17066	Esame di aiuto-ricevitori (FRACCACRETA):
POZZI, <i>relatore</i> . . . . .	17072	CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17030
SACCHI, <i>ministro</i> . . . . .	17068	Interpretazione della legge sulle tasse di
ZACCAGNINO . . . . .	17067-73	bollo e registro (BELTRAMI):
Sovvenzioni chilometriche per le ferrovie		GALLINI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17030
da concedere all'industria privata . . . . .	17078	Istituzicne di una sezione di pretura in Posi-
AGNESI . . . . .	17086-91-92-96	tano (DE CESARE):
ARTOM . . . . .	17096	GALLINI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17031
ASTENGO . . . . .	17091-96-97	Ferrovie secondarie sarde (SCANO):
AMICI VENCESLAO . . . . .	17078-92-94	DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17032
BELTRAMI . . . . .	17084-91	Personale del Regio lotto (CAETANI):
BORSARELLI . . . . .	17087-93	PAVIA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . . . . . 17032
BUCCELLI . . . . .	17093	<b>Osservazioni e proposte:</b>
CALLAINI . . . . .	17081-92-94	Processo verbale:
CANEPÀ . . . . .	17092	MERLANI . . . . . 17028
CAVAGNARI . . . . .	17087-91	Lavori parlamentari . . . . . 17033-98, 17101-02
CICCARONE . . . . .	17086	<b>Relazione (Presentazione):</b>
FIAMBERTI . . . . .	17091	Conto consuntivo dell'Amministrazione delle
FUSINATO . . . . .	17094-95	ferrovie di Stato (TEDESCO) . . . . . 17032
GINORI-CONTI . . . . .	17084	Disposizioni per gli esami nelle scuole ele-
		mentari (SANARELLI, LANDUCCI). . . . . 17053
		<b>Votazione segreta (Risultamento):</b>
		Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti
		di leva marittima . . . . . 17033
		Ruolo organico del Corpo reale delle fore-
		ste . . . . . 17033

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini.	Pag. 17033
Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnanti della regia Accademia navale e della regia scuola macchinisti . . . .	17033
Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12 .	17033
Maggiore assegnazione di fondi al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 . . . . .	17033
Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del regio decreto 18 aprile 1909, n. 193. . . . .	17033
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma. . . . .	17034
Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma . . . . .	17034
Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	17054
Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni . . . . .	17054
Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata . . . . .	17054
Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali-telegrafici di Reggio Calabria e di Messina . . . . .	17054
Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per l'istituzione di nuovi treni. . . . .	17054
A agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana. . . . .	17054
Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare l'emissione delle obbligazioni . . .	17054
Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna . . . . .	17055
Modificazione dell'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna . . . . .	17055

La seduta comincia alle 14.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seconda tornata di ieri.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Merlani.

Ne ha facoltà.

MERLANI. Onorevoli colleghi, sono dolente di non vedere al banco dei ministri l'onorevole Calissano, di non vedere qui l'ex-ministro Schanzer, nè il mio amico onorevole Campanozzi. Sono dolente di non vederli, perchè io desiderava che essi sentissero le mie dichiarazioni circa il contratto che l'ex-ministro Schanzer avrebbe fatto con la cooperativa trasporti postali.

Il ministro Schanzer si difese da alcune o censure, o accuse dell'onorevole Campanozzi. L'onorevole Schanzer era nel vero. (*Commenti*). Se il mio amico e compagno onorevole Campanozzi, prima di interloquire in questa faccenda mi avesse interrogato o mi avesse consultato, avrebbe avuto da me questo consiglio: tu non rivolgere le tue censure o le tue accuse verso il ministro, ma rivolgile verso coloro che circondavano e tentarono di circondare il ministro Schanzer, che circondarono e circondarono disgraziatamente il ministro Di Sant'Onofrio che gli succedette.

È sotto il ministro Di Sant'Onofrio che un'azione giudiziaria, che era un'audacia, che era un atto di temerarietà sbalorditiva, è sotto il ministro Di Sant'Onofrio che tale azione giudiziaria si tradusse e si convertì in un compromesso.

Ora io non esito a dichiarare dinanzi alla Camera (ed assumo intera la responsabilità della mia grave dichiarazione) che indubbiamente l'ex-ministro Di Sant'Onofrio è stato ingannato da coloro i quali lo hanno circondato, e che furono ingannati gli arbitri, i quali dovettero giudicare sopra fatti inesatti, incompleti.

E dico sottolineando, che è falso il punto principale della ditta Levi (la quale ebbe in questo modo una indennità di ben 260 mila lire) che è « falso » cioè (leggo il capitolo di prove), che il giorno stesso od il giorno dopo di quello in cui la ditta Levi firmò il contratto di appalto col Ministero, la cooperativa trattasse col ministro la presentazione di un progetto per l'assunzione del servizio a trazione meccanica. E difatti pochi giorni dopo il progetto fu definitivamente presentato al Ministero, il quale ebbe a dichiarare che una volta definita la parte finanziaria avrebbe affidato il servizio alla cooperativa ».

PRESIDENTE. Onorevole Merlani...

MERLANI. Ho finito.

E questo, onorevoli colleghi, è il caposaldo della ditta Levi e compagni, e questo è il caposaldo, sventuratamente, della sentenza arbitrale.

Ora io domando alla Camera: perchè non vennero assunti testimoni più informati in questa causa? Perchè non venne interrogato nessuno del Consiglio di amministrazione della cooperativa? Perchè non venne interrogato l'onorevole Merlani, il quale si sapeva da tutti che era il negoziatore, e non l'avvocato, tra tutti quegli enti?

Dico negoziatore e non avvocato, perchè io ho speso il mio tempo e la mia fatica *gratis et amore Dei*, per puro affetto alla cooperazione.

Ora io, ed era noto, che ero stato l'organizzatore di quella cooperativa, sventuratamente o fortunatamente io che l'avevo messa insieme con le 120 mila lire del Banco di Roma, e con le 500 mila lire di automobili della *Rapid*, io, ripeto, che avevo formato la cooperativa che assumeva questo servizio, non sono stato interrogato!

Interrogato, avrei potuto dire, come ha affermato l'onorevole Schanzer, che non è vero, anzi è falso, che, mentre l'ex ministro Schanzer contrattava con la ditta Levi, aveva intavolato trattative con la cooperativa, la quale non a questo scopo erasi costituita.

Si faccia un'inchiesta (mi duole che non sia qui l'onorevole Calissano che l'ha promessa), si faccia un'inchiesta serena e seria; ed allora vedremo da una parte dove sia il marcio e quali siano le ruote guaste del meccanismo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vedremo, dall'altra, in qual modo siano trattate le cooperative presso certi Ministeri, e come fu trattata specialmente questa povera cooperativa, la quale visse una vita piena di sacrifici, nonostante l'energia ammirevole dell'ex ministro Schanzer e nonostante la benevolenza dell'ex ministro Di Sant'Onofrio, e degli ex ministri Salandra e Luzzatti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale di cui si è data lettura.

(È approvato).

### Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

7101. Il deputato Dentice presenta una petizione del professore Antonio Barba, il quale chiede che l'articolo 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142, sia dichiarato applicabile anche a quegli insegnanti incaricati fuori ruolo che durante l'ultimo trimestre del 1906 vennero a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo medesimo.

7102. Il presidente della Associazione trasporti automeccanici presenta una petizione nella quale si propongono varie modificazioni al progetto di legge sulla circolazione degli automobili, specialmente per quanto riguarda le contravvenzioni.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Santamaria « per conoscere se si sono date opportune disposizioni all'intendente di finanza di Caserta per lo accertamento (ai fini del doveroso condono della tassa fondiaria) dei danni arrecati da recente nubifragio al territorio dei comuni di Maddaloni, San Leucio, Valle Castelmorronne, con completa distruzione dei prodotti ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nel compartimento catastale napoletano allorchè il prodotto dei terreni viene danneggiato da straordinario infortunio, hanno diritto i rispettivi proprietari di chiedere l'abbuono dell'imposta prediale nei modi e termini stabiliti dal regio decreto 10 giugno 1817, ancora vigente in quelle regioni. »

« Sono però i contribuenti che devono essere diligenti a presentare senza indugio le loro istanze alle agenzie delle imposte competenti, affinchè queste possano promuovere dalla intendenza di finanza la verifica tecnica dei danni per le conseguenti moderazioni tributarie. »

« Tuttavia, avendo avuto notizia il Ministero dei danni arrecati dal nubifragio del 29 maggio u. s. nel territorio di Maddaloni, dispose a suo tempo che l'intendenza di Caserta desse subito le occorrenti istruzioni al sindaco per la produzione dei reclami collettivi o individuali, secondo che nello stesso comune i danneggiati raggiungessero o no la quarta parte numerica almeno dei contribuenti all'imposta terreni. »

« Si è ora disposto che identiche istruzioni vengano date anche ai sindaci di Caserta, San Leucio e Valle Castelmorronne onde porre in grado i danneggiati di tali

comuni di conseguire le moderazioni d'imposta consentite dal decreto summenzionato.

« Il sottosegretario di Stato  
« CIMATI ».

**PRESIDENTE.** Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Fraccacreta, « persapere se non creda giusto ed opportuno di ammettere agli esami di aiuto-ricevitori, che avranno luogo nel prossimo novembre, anche quei commessi demaniali provvisti di licenza tecnica che abbiano oltrepassato il 35° anno di età e che abbiano più di dieci anni di servizio. E ciò in riparazione anche dei danni da essi patiti per effetto del regolamento del 18 marzo 1909, n. 158 ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « Non è possibile che agli esami di aiuto ricevitori che avranno luogo nel prossimo novembre, siano ammessi anche i commessi delle tasse sugli affari provvisti di licenza tecnica, abbiano o non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

« A tale ammissione si oppone il tassativo disposto dell'articolo 31 del vigente regolamento sul personale 18 marzo 1909, n. 158, pel quale sono richiesti, come minimi titoli di studio, la licenza ginnasiale o il certificato di promozione al secondo anno d'istituto tecnico, escluso qualsiasi equipollente; ed è del resto chiaro, che trattandosi di un impiego che apre ai commessi la carriera di ricevitori del registro, non si potrebbe essere meno esigenti, mentre l'articolo 27 dello stesso regolamento richiede per i volontari, aspiranti alla stessa carriera, almeno la licenza liceale o quella d'istituto tecnico.

« Anche i due precedenti regolamenti del 16 luglio 1904, n. 458, e 1° agosto 1907, n. 575, richiedevano la licenza ginnasiale, come minimo titolo di studio per gli aspiranti alla carriera dei commessi gerenti, cui è stata sostituita quella degli aiuti ricevitori; ed anzi il regolamento in vigore lungi dall'aver arrecato danno agli aspiranti non provvisti dei titoli prescritti dall'articolo 31, ha con una disposizione transitoria (articolo 58) ammesso al concorso, in via eccezionale, per una sola volta, anche i commessi forniti di sola licenza tecnica, con otto anni di servizio purchè non avessero superati i 35 anni di età.

« Maggiori facilitazioni non fu possibile di concedere nemmeno per il limite di età

che rispetto a quello normale che per gli aspiranti al posto di aiuto ricevitore, è di anni 30, nè ritensi che convenga ora di concedere altre facilitazioni, neppure in via transitoria, per non allontanarsi dalle norme comuni vigenti per il reclutamento del personale in tutte le Amministrazioni dello Stato, e dovendosi d'altronde tener presente che, nella specie, trattasi di ammissione ad un primo impiego governativo che gode del regime della pensione di Stato.

« Il primo concorso ebbe già luogo in base alle disposizioni transitorie del citato articolo 58, ed il Governo, nel precipuo interesse dei servizi, non può dare, per le suesposte ragioni, nessun affidamento di altre disposizioni che, in via transitoria, derogano alle norme stabilite dall'articolo 31, circa il reclutamento degli aiuti ricevitori.

« Il sottosegretario di Stato  
« CIMATI ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Beltrami « Per sapere se non creda di dare una interpretazione legislativa alla legge sulle tasse di bollo e di registro, per impedire che il patrono di buona volontà, il quale diede disinteressatamente il proprio patrocinio in in una causa civile, fondata sul *fumus boni iuris*, debba sottostare in proprio alle spese di tassa di sentenza, essendo sopraggiunta l'insolvenza del cliente ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « Per quanto l'oggetto cui si riferisce l'interrogazione, riguarda più specialmente il Ministero delle finanze, come quello che è principalmente interessato nelle questioni che riguardano le leggi sulle tasse di bollo e di registro; non credo tuttavia che si possa convenire nell'ordine di idee propugnate dall'onorevole interrogante.

« L'articolo 86, n. 2 del Testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, dichiara che « sono solidamente tenute verso l'Amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro sugli originali delle sentenze, dei decreti e degli altri atti giudiziari nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale le parti istanti e quelle che fanno uso delle dette sentenze, decreti ed atti, ed i rispettivi loro procuratori, nonchè le parti a carico delle quali siano state po-

ste le relative spese in proporzione della loro condanna ».

« Ora questa disposizione, espressa in forma chiarissima, non lascia dubbio possibile sul suo significato. Una interpretazione diversa che di essa volesse darsi significherebbe introdurre nella legge una modificazione.

« La stessa disposizione poi, che è di carattere fiscale, come quasi tutte le altre delle leggi finanziarie in quanto sono dirette ad assicurare all'erario la riscossione delle tasse dovute, si fonda sul presupposto che i procuratori, al momento di assumere la rappresentanza delle parti, si facciano anticipare, oltre le spese di lite, anche i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

« Il procuratore quindi, che non abbia avuto cura di richiedere i fondi suddetti, deve attribuire soltanto a sè stesso, se, sopravvenendo l'insolvenza del cliente, non possa utilmente sperimentare il regresso per il rimborso della tassa di registro pagata.

« Non pare, infine, che sia opportuno modificare la legge nel senso richiesto dall'onorevole interrogante, poichè gravissime e quasi insormontabili sarebbero le difficoltà pratiche per accertare se ai procuratori siano state o meno somministrate dalle parti le spese per le tasse di registro e se l'insolvenza delle parti stesse sia soltanto sopraggiunta.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GALLINI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole De Cesare « per sapere, se tenute presentile ragioni addotte dal sottoscritto nella tornata della Camera, del 10 dicembre ultimo scorso, in occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia, relativamente alla istituzione di una sezione di pretura nel comune di Positano capoluogo di mandamento; se considerato che il detto comune fu sempre sede di pretura fin dal 1696 e che il comune di Furore faciente parte dell'anzicennato mandamento, prima indifferente, eppoi è favorevole alla reclamata istituzione della sezione di pretura in Positano; e considerato ancora che il ministro di grazia e giustizia e culti come nella risposta per tale oggetto data dal sottosegretario di Stato per l'interno, per l'assenza di quello di grazia e giustizia, all'onorevole Larizza, nella seduta odierna, è proclive, per ragioni di equità, alla concessione di sezioni di pretura, specialmente nei capoluoghi di mandamento,

e che ne furono a torto privati, vorrà concedere al comune di Positano la sezione di pretura, sul voto unanime dei tre comuni, che fanno parte del mandamento, riparandosi così ad una ingiustizia, ed ai gravi danni che gl'interessi di quelle popolazioni ne risentono ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il comune di Positano chiese l'istituzione di una sezione di pretura con giurisdizione sui comuni di Praiano e di Furore; ma il comune di Furore esplicitamente si oppose ad esservi aggregato, nè risulta fino a oggi a questo Ministero che abbia mutato di avviso.

« I capi della Corte d'appello di Napoli dettero parere favorevole alla istituzione della Sezione, pur riconoscendo che si dovesse escludere il comune di Furore, che, pel suo rifiuto, non poteva esservi compreso.

« Ma dello stesso avviso non fu il Consiglio superiore della magistratura, il quale diede parere contrario, rilevando che, anche a prescindere dalla mancata adesione del comune di Furore, molto esiguo sarebbe il numero degli affari che l'ufficio richiesto verrebbe a trattare, e che le distanze ed i mezzi di comunicazione tra i comuni di Positano e di Praiano col capoluogo di mandamento non sono tanto disagiati da far ritenere necessaria la domandata Sezione. Dai dati statistici infatti risulta che i tre comuni di Positano, Praiano e Furore concorrono negli affari della pretura di Amalfi con una media di 17 sentenze civili e 18 penali all'anno, media che verrebbe ancora a diminuire non comprendendo nella Sezione, come non potrebbe allo stato delle cose essere compreso, pel suo mancato consenso, il comune di Furore.

« Relativamente poi alla distanza, Positano trovasi, in verità, alquanto lontano da Amalfi, giacchè lo separano 17 chilometri, mentre Praiano è assai più vicino stando dal capoluogo solo chilometri 11.

« Risulta peraltro esistere ottime strade rotabili ed inoltre sonvi vie mulattiere che rendono più brevi e più facili comunicazioni.

« Queste circostanze però non escludono che le condizioni dei comuni di Positano e di Praiano possano essere riprese in considerazione allorchè dal Ministero dovrà essere nuovamente esaminata la complessa materia specialmente in rapporto ai fondi all'uopo necessari.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GALLINI ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta all'onorevole Scano « per sapere a qual punto trovinsi gli studi per la modifica della formula di compartecipazione dello Stato negli introiti delle ferrovie secondarie, o, almeno per ora, data l'urgenza del provvedimento, nella tratta fra Jersu e il porto di Tortoli, secondo le regolari istanze inoltrate presso codesto Ministero dai detti comuni e dal cavaliere Giuseppe Tonietti; essendo tale modifica assolutamente necessaria a dar vita, di fronte alle attuali tariffe proibitive di trasporto, alla nascente industria mineraria da cui tutto l'Ogliastro attende il suo risorgimento economico ».

**RISPOSTA SCRITTA** — « Gli studi relativi alla chiesta modificazione del patto di compartecipazione governativa nei prodotti delle ferrovie secondarie sarde sono naturalmente collegati, anzi dipendenti da quelli sull'andamento finanziario della gestione delle stesse ferrovie.

« Tali ultimi studi vennero iniziati da vario tempo per corrispondere alle premure rivolte da altri onorevoli membri della Camera elettiva, e sono ora quasi completati nella parte riferentesi all'azienda generale; tuttavia non si sono potuti esaurire, sia pel complesso di indagini che richiedono, sia perchè troppo scarso è il numero dei funzionari cui compete la trattazione di simili studi, mentre gravoso e sempre più esteso si presenta il complesso di attribuzioni demandate ai funzionari medesimi.

« Nondimeno il Ministero nutre fiducia di poterli condurre a termine senza grave ritardo, non appena si verificherà l'aumento di personale, per cui già è intervenuta la approvazione della Camera.

« Frattanto, per ciò che concerne le agevolazioni nei trasporti minerari fra Jersu ed Arbatax già furono date disposizioni precise affinchè esse siano studiate con la maggiore sollecitudine, separatamente dalla modificazione suaccennata, in guisa che riesca possibile adottare d'urgenza, in ordine allo stesso, il provvedimento che si ravviserà più opportuno.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DE SETA ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Caetani « per sapere quando si

accorderà con il ministro delle finanze per presentare il disegno di legge promesso per migliorare le condizioni del personale del Regio Lotto ».

**RISPOSTA SCRITTA.** — « I provvedimenti che si invocano nell'interesse del personale del lotto sono oggetto di un disegno di legge che l'amministrazione delle privative ha predisposto, e sul quale non sono ancora state prese definitive risoluzioni. »

« Il progetto sarà esaminato durante le prossime ferie estive, ed è da ritenere che entro tale periodo saranno presi i necessari accordi fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, sì che alla ripresa dei lavori parlamentari si renda possibile la presentazione dell'atto alla Camera dei deputati.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PAVIA ».

### Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Campi, di giorni 5; Danieli, di 2; Ronchetti, di 4; Giuliani, di 2; Rienzi, di 4; D'Oria, di 2; Ottorino Nava, di 4; per ufficio pubblico l'onorevole Montemartini, di 3.

### Presentazione di una relazione.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TEDESCO, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Corte dei conti sul conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1907-908 e sulle operazioni complementari del conto consuntivo 1906-907.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione della relazione della Corte dei conti sul conto consuntivo dell'amministrazione finanziaria delle ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1907-1908 e sulle operazioni complementari del conto consuntivo 1906-907.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione segreta di quattro disegni di legge.

Propongo però che, in vista delle speciali condizioni della Camera, derogandosi alle disposizioni del regolamento, si proceda

invece alla votazione di nove disegni e proposte di legge. Essi sarebbero i seguenti:

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture e i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto pel trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma.

Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della regia accademia navale e della regia scuola macchinisti.

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del regio decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Ruolo organico del Corpo reale delle foreste.

Riduzione a tre anni delle ferma degli iscritti di leva marittima.

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini.

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12.

Non essendovi osservazioni in contrario la proposta da me fatta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Si faccia la chiama.

DE AMIOIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti)

Comunico il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Riduzione a tre anni della ferma degli iscritti di leva marittima: (734)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	223
Voti contrari . . . .	21

(La Camera approva).

Ruolo organico del Corpo reale delle foreste: (879)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari . . . .	33

(La Camera approva).

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sull'istituzioni affini: (261)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	215
Voti contrari . . . .	29

(La Camera approva).

Provvedimenti riguardanti il Corpo civile insegnante della regia Accademia navale e della regia scuola macchinisti: (903)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	214
Voti contrari . . . .	30

(La Camera approva).

Aumento della dotazione del Senato del regno per l'esercizio finanziario 1911-12: (967)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	207
Voti contrari . . . .	37

(La Camera approva).

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-1912: (968)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari . . . .	35

(La Camera approva).

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del regio decreto 18 aprile 1909, numero 193: (694)

Presenti e votanti . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . .	208
Voti contrari . . . .	36

(La Camera approva).

**Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla Ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto pel trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma: (953)**

Presenti . . . . .	245
Votanti . . . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . . . .	187
Voti contrari . . . . .	57
Astenuto . . . . .	1 (Muratori)

*(La Camera approva).*

**Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le Prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma: (951)**

Presenti e votanti . . . . .	244
Maggioranza . . . . .	123
Voti favorevoli . . . . .	211
Voti contrari . . . . .	33

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Abbate — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albasini — Alessio Giovanni — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiulli — Aprile — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baldi — Balsano — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Bentini — Berenga — Berenini — Bergamasco — Berti — Bettolo — Bettoni — Bocconi — Bonicelli — Bonomi Ivano — Borsarelli — Boselli — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Callaini — Calleri — Canepa — Cannavina — Cao-Pinna — Capece-Minutolo Gerardo — Caputi — Carcano — Carmine — Cartia — Casalegno — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiaraviglio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chiozzi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Colonna di Cesarò — Compans — Coris — Cosentini — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — De Genaro — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis —

De Tilla — Devecchi — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano.

Ellero.

Faelli — Falletti — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fumarola — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Giaccone — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovannelli Edoardo — Girardini — Goglio — Guarracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Lembo — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Luciani — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Magni — Malcangi — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Martini — Matera — Meda — Mendaia — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Milana — Mileto — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morando — Mosca Tommaso — Musatti.

Nava Cesare — Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti — Nofri — Nunziante.

Pala — Paniè — Pantano — Papadopoli — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellicchi — Pellegrino — Pietravalle — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico — Prampolini.

Quaglino.

Rava — Rizza — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rossi Eugenio — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Samoggia — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorcianini-Coppola — Solidati-Tiburzi — Squitti — Staglianò — Strigari — Suardi. Talamo — Tedesco — Teso — Tinozzi — Toscanelli — Tovini — Turati.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Vicini — Visocchi. Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Bacchelli — Baragiola — Brizzolesi — Brunialti.

Campi — Cantarano — Chimirri.



Danieli — D'Oria.  
 Fabri.  
 Giuliani.  
 Matteucci — Mazzitelli.  
 Nava Ottorino.  
 Rampoldi — Rienzi — Ronchetti.

*Sono ammalati:*

Bianchi Emilio.  
 Cesaroni — Colosimo.  
 Graziadei.  
 Maraini — Mirabelli — Muratori.  
 Wollemborg.

*Sono in missione:*

Da Como — Di Rovasenda.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aubry.  
 Calisse — Cameroni.  
 Degli Occhi.  
 Montemartini — Montù.  
 Stoppato.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la città di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la città di Roma.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (V. Stampato, n. 887-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame porta nuovi aggravii al bilancio dello Stato; ma sono aggravii inevitabili e giustificati, come io spero di potervi dimostrare brevemente; inevitabili perchè senza queste provvide disposizioni il bilancio del comune di Roma si troverebbe in condizioni da non poter far fronte agli impegni numerosi e gravi assunti in gran parte con la garanzia dello Stato.

Tale situazione non può riuscire nuova nè al Governo, nè al Parlamento.

Le origini del dissesto risalgono a tempo remoto, a circa trent'anni addietro e precisamente al 1881.

Fino a quell'anno Roma, orgogliosa di essere la Capitale d'Italia, non chiese nulla allo Stato e si accinse alla grandiosa opera della sua trasformazione coi proprii mezzi.

Arduo il compito perchè nell'istesso tempo il comune doveva impiantare e organizzare quasi tutti i pubblici servizi, e doveva altresì provvedere ai bisogni che crescevano rapidamente in confronto dello aumento anormale della sua popolazione, dovuto in massima parte allo enorme ed improvviso movimento d'immigrazione.

Il comune con risorse proprie, senz'alcun aiuto dello Stato, dal 1871 al 1881 fece fronte a bisogni ordinari e straordinari; spese per sole opere pubbliche lire 34,962,000 nonchè somme ingenti per nuovi servizi pubblici di carattere ordinario. Sforzo nobile, generoso, ma troppo audace che doveva essere scontato più tardi.

Dopo dieci anni il Governo comprese il dovere d'intervenire e venne la legge del 1881, la quale assicurò al comune un concorso di 50 milioni in venti anni da pagarsi in ragione di due milioni e mezzo all'anno, facendo però obbligo al comune, nello stesso tempo, d'impiegare trenta di questi milioni in opere di carattere prettamente governativo, da eseguirsi con sollecitudine, e dando all'uopo la facoltà al comune di contrarre un prestito.

Seguì infatti subito dopo la legge del 1883, la quale garantì un prestito di 150 milioni ed impose l'obbligo di costruire in dieci anni i suddetti lavori di carattere governativo, più tutti gli altri del Piano regolatore.

Questa legge fu fatale per Roma. Mentre intenzione del Governo era quella di associare le forze dello Stato a quelle del comune per un'opera d'interesse veramente nazionale, essa commetteva il grave errore di spingere, d'imporre anzi al comune la trasformazione edilizia in un brevissimo termine di tempo, impegnandolo in un debito effettivo di circa 170 milioni.

Non valsero le ripetute proteste del comune, che ebbe la visione chiara, è giustizia riconoscerlo, perchè risulta da documenti pubblici inoppugnabili, del pericolo cui andava incontro. Governo e Parlamento vollero invece imporre ad ogni costo un termine brevissimo, ciò che produsse danni enormi economici e finanziari.

Per i danni economici basterà che io ricordi la dolorosa crisi edilizia, da cui Roma può dirsi uscita soltanto da pochi anni.

La speculazione, sana ed insana, sfruttò il momento propizio: si creò e sviluppò l'industria della sovvenzione; i valori degli espropri, dei terreni, dei materiali, dei fabbricati crebbero a dismisura per l'artificiosa

richiesta; crebbe il valore della mano d'opera che produsse una enorme immigrazione di popolazione operaia; i mutui fondiari sui nuovi fabbricati furono accordati per somme elevate.

Avvenuto il risveglio, si ebbero disordini pubblici, rimpatri forzati di operai, fallimenti di Banche edilizie, distruzione o quasi del capitale degli Istituti fondiari e perfino di quello degli Istituti di emissione, che fu dovuto ricostituire con nuovi sacrifici di azionisti e con una serie di provvedimenti legislativi di cui una parte vige anche oggi.

Questo, onorevoli colleghi, il bilancio economico della città di Roma, che per un ventennio circa vide atrofizzate le sue risorse, spente le sue iniziative, giustamente diffidente il capitale e scoraggiate le migliori energie.

Ma giova esaminare, pur brevemente, i risultati finanziari dell'operazione di mutuo, imposta dal Governo al comune.

Tale operazione cagionò una perdita di 20,313,100 lire per la differenza tra il valore nominale delle obbligazioni emesse e le somme effettivamente incassate. Bilanciandosi il prezzo delle obbligazioni sul corso della rendita e costretto dal Governo alla emissione, il comune dovette necessariamente subire le condizioni del mercato nel momento in cui era urgente far fronte ai lavori.

La perdita accennata corrisponde quasi al 12 per cento dell'importo del mutuo e ragguagliata all'interesse, dà un aggravio di lire 0.541 per ogni 100 lire.

Cosichè il mutuo costava al comune: per interesse lire 4; per perdita sul prezzo d'emissione lire 0.541; per ricchezza mobile lire 0.831; per tasse di circolazione lire 0.130 e quindi in totale lire 5.552 per cento.

A questa percentuale deve aggiungersi la spesa per il pagamento in oro degli interessi, perchè così convenuto e voluto dal Governo che dette al prestito un carattere internazionale; spesa ingente perchè l'aggio dell'oro salì in quel periodo ad altezze inverosimili. Basti dire che a tutto il 1902 il bilancio comunale era stato gravato per questo solo titolo di lire 6,288,239.89.

Le condizioni furono anche peggiorate dall'aggravio della ricchezza mobile dal 13.20 al 20 per cento, dopo le leggi Sonnino del 1894. La garanzia data dallo Stato a questo prestito fu cagione al comune di nuovo e non lieve danno. Fino al 1902 questo aggravio era salito a lire 4,049,386.16.

E giovi ripetere ancora che per ottenere circa 150 milioni di capitale effettivo il comune dovette accollarsi il debito in 170 milioni.

Nè la cosa deve sorprendere perchè Firenze, quando ricorse al credito per i lavori della capitale, dovette subire sorte anche più dura, perdendo 29 milioni sopra 104, ammontare del prestito.

Nel 1900 oltre gli interessi e le spese che abbiamo dianzi ricordate sopravvenne per Roma la necessità di pagare gli ammortamenti, e poichè i mezzi mancavano, il comune s'impegnò, per forza di cose, col consenso del Governo, in una serie di debiti colla Cassa depositi e prestiti, che furono poi unificati colla legge del 1904.

Con denari avuti a condizioni così gravose il comune si accinse all'opera di trasformazione edilizia. In soli otto anni spese per le opere previste più, di quanto aveva ricavato dal mutuo e cioè 156 milioni circa; quindi sei milioni in più, prelevati dalle proprie risorse; inoltre per il servizio del prestito durante questi stessi otto anni (1883 a 1891) il comune dovette sopportare una spesa di altri 37 milioni circa: in totale 43 milioni prelevati in otto anni dalle proprie magre risorse e aggiunte all'ammontare del debito creato per provvedere alle opere di trasformazione.

Se poi si spinga l'esame al periodo 1883-1902, ai venti anni cioè richiesti insistentemente dal comune contro il volere del Governo e del Parlamento per l'esecuzione delle dette opere, troviamo che il comune spese per il solo servizio del prestito lire 136,194,071.54; poco meno cioè dell'ammontare stesso dei lavori.

Ciò che dimostra con evidenza che se le opere del piano regolatore, approvate, si noti bene, singolarmente dal Governo così pel carattere del lavoro come per l'importo della spesa, a forma degli articoli 2 e 3 della convenzione 23 marzo 1883, si fossero eseguite gradatamente nel citato periodo di venti anni, il comune avrebbe potuto farle, tutte o quasi, colle proprie entrate, evitando il disastroso prestito internazionale.

Tale condizione di cose non viene rilevata oggi soltanto: essa preoccupò sempre tutte le amministrazioni che si sono succedute al Campidoglio da trent'anni a questa parte.

Le istanze fatte dal comune fin dal 1880 che si tenesse conto delle condizioni del bilancio a nulla valsero; anzi il Depretis,

presidente del Consiglio, nel presentare alla Camera il disegno di legge per la garanzia del prestito dei 150 milioni diceva che il Governo « aveva ritenuto suo debito porre la condizione per la quale i lavori cui è destinato il capitale del prestito dovranno compiersi in dieci anni ».

E l'onorevole Boselli poteva scrivere nel 1902: « Il Governo non solo non vegliava e non ammoniva, ma assecondava per ogni verso l'impeto disastroso, e stimolava senza posa il comune alla corsa precipitosa ».

È quindi storicamente indiscutibile che il Governo non cedendo alle insistenze del comune volle riservata a sè la responsabilità dell'esecuzione del piano regolatore sia nei rapporti tecnici che nei rapporti economici.

Da questo punto quindi avrebbe dovuto partirsi per adottare provvedimenti efficaci; ebbene soltanto dopo trent'anni di insistenze l'attuale disegno di legge riconosce questa verità.

Ma anche altre ragioni dirette di danno ha il comune di Roma da far presenti.

Cito, ad esempio, il diritto che avrebbe avuto il comune dalla legge 7 luglio 1866 alla concessione di fabbricati monastici per usi di pubblica utilità.

In Roma, invece, con la legge 3 febbraio 1871 lo Stato si riservò il diritto di prelazione sul patrimonio ecclesiastico, precludendo al municipio la via di giovare dei benefici della legge ricordata, diretta appunto a dare sollievo alle Amministrazioni comunali troppo gravate dall'onere delle somministrazioni dei locali occorrenti per gli uffici pubblici, scuole, ecc.

Questo eccezionale trattamento di sfavore fatto a Roma ebbe piena giustificazione da imperiose ragioni di Stato, ma costituì non pertanto un danno enorme pel municipio ed un grave e permanente sacrificio per la città, dovuto esclusivamente alla sua condizione di capitale del Regno.

La legge del 19 giugno 1873, che voleva riparare in parte al danno prodotto a Roma, fu applicata in modo che su 216 case religiose, le quali al momento della loro soppressione esistevano in Roma, il comune ne ebbe 37 tra le più modeste ed eccentriche, per un valore di appena due milioni di lire.

Coll'articolo 2 della detta legge si promise al comune la rendita di 85 case religiose, le quali avevano scopi di pubblica istruzione, prevista in oltre 1,200,000 lire.

Ma quando il Governo, di fronte alle opposizioni degli interessati, si accinse ad esa-

minare l'indole e gli scopi dei singoli istituti ritenne che la maggior parte sfuggivano alla legge, altri spettavano allo Stato.

Di guisa che, invece di quanto si era previsto in un milione e 200 mila lire, il comune ebbe, pel regio decreto 16 luglio 1884, la modesta rendita di sole otto case religiose in lire 84,584, che depurate dalla ricchezza mobile e da altri pesi si ridusse a 55 mila lire circa.

Tutto questo non produsse soltanto un danno patrimoniale, ma servì pure a gravare il bilancio annuale di enormi fitti. Basti ricordare che l'ammontare degli affitti che paga il comune per locali destinati a pubblici uffici ed a scuole nel bilancio 1910 sale a lire 559,960.

Vennero a dir vero leggi riparatrici e ne avemmo una lunga serie. Fra tutte va ricordata la legge Crispi del 1890, che avocò allo Stato l'Amministrazione del dazio consumo, il cui reddito era in diminuzione per la triste crisi che ho ricordata, consolidò a favore del comune un canone di 14 milioni, lo sollevò dalle ingenti spese di beneficenza e prolungò il concorso dello Stato di 2 milioni e mezzo a tutta la durata del prestito, cioè a tutto il 1959.

Mentre queste varie leggi contenevano sacrifici che non sembrarono e non furono lievi pel bilancio dello Stato, e mentre davano prova non dubbia del crescente interesse del Governo e del Parlamento per la capitale, contenevano però il germe dell'insuccesso perchè non affrontavano il problema nella sua interezza.

Poteva provvedersi in altro modo ai bisogni del bilancio della capitale? Poteva cioè provvedersi a questa situazione con ulteriore aumento degli aggravii o con diminuzione di spese?

Circa gli aggravii il contribuente di Roma a fronte di quelli delle principali città del Regno è fra i più gravati.

Secondo un calcolo fatto nel 1903 il contribuente romano pagava al comune lire 59.28 per abitante. Genova invece pagava 58.57; Milano 49.68; Firenze 35.93; Napoli 34.77; Torino 33.09, e così via. Nel 1909 la Commissione i cui studi hanno servito di base a questo disegno di legge trovò che queste condizioni di primato non erano variate; e limitando il confronto fra Roma e Milano, una delle città più prospere d'Italia, trovò che a Roma la quota di aggravio per ogni abitante è oggi salita a lire 62.06; a Milano a lire 59.55.

Poichè Roma non ha certo maggiori risorse di Genova, di Milano e di Torino, pare evidente che l'aggravio che sopporta oggi il contribuente romano non è aumentabile in modo considerevole, in misura cioè da poter far fronte alle tristi condizioni del bilancio della capitale.

Restano le economie: per spese generali il comune di Roma è al disotto della media generale dei comuni di tutt'Italia. Paragonata a cento la spesa del 1882 tanto per Roma quanto per tutt'i comuni presi insieme abbiamo che la spesa di Roma nel 1899 era rappresentata da 113.18 quella media tutti gli altri comuni da 123.60.

Anche la Commissione che ho testè ricordata ha rilevato che secondo le risultanze del 1909 tenuto conto delle popolazioni rispettive e del numero degli impiegati, la popolazione assegnata a ciascun impiegato a Roma è 1,057, a Milano di 1,094.

Riassumendo: esclusa la possibilità di aumenti notevoli nelle entrate ed esclusa pure la possibilità di sensibili riduzioni di spesa, gli sforzi del Governo dovevano portarsi là dove si sono portati, cioè nel dare al bilancio uno sgravio almeno parziale degli oneri patrimoniali, dei quali doveva sentirsi il primo responsabile, tenendo presente che l'entrata effettiva prevista nel 1910 in lire 40,112,875 dovette far fronte ad un carico di oneri patrimoniali di ben 9 milioni 117 mila lire, un quarto circa del totale delle entrate!

Il Parlamento ha ben diritto di chiedersi se approvando la proposta che discutiamo, il problema di Roma possa dirsi definitivamente risolto.

Io non oserei dare risposta affermativa.

Il disegno di legge che ci sta dinnanzi ha tre scopi principali:

1° provvedere al fabbisogno di opere straordinarie;

2° provvedere al fabbisogno crescente di nuovi servizi o di ampliamenti di servizi pubblici ordinari;

3° sistemare il bilancio sollevandolo di parte dei pesi del passato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma ella vuol forse rinviare la legge? (*ilarità — Rumori*).

FORTUNATI. Tutt'altro; avrò presto finito le mie osservazioni.

Il primo scopo si vuol raggiungere in due modi:

a) lasciando integri i contributi fissati dall'articolo 3 della legge del 1907, i quali per 25 milioni eran destinati ai lavori in-

dicati nell'allegato A, previsti per un totale di 30 milioni. Di questi 25 milioni, 4 furono pagati, e 21 restano a pagarsi al comune;

b) dando facoltà al comune con l'articolo 4 dell'attuale disegno di formare nuovi debiti con la Cassa depositi e prestiti, per la esecuzione delle opere previste nello allegato B di questo disegno.

Si noti intanto che per le opere previste nell'allegato A della legge 1907, il comune dovrà sopportare una spesa di 5 milioni, pure ammettendo che il preventivo di 30 milioni non sia superato. Ma mi sia consentito di osservare anche fugacemente che nell'allegato B sono contenute previsioni di spese straordinarie sulle quali la Commissione investigatrice ha fatto sensibili riduzioni.

Ora, se i diversi bisogni erano stati esattamente valutati, non si comprende come possa esserne ridotta la spesa per via di transazione, senza perdere la visione completa ed esatta delle necessità cui s'intende provvedere e senza prepararsi nuove disillusioni.

L'elenco delle opere dell'allegato B è vago ed incerto: se esso deve costituire un impegno per il comune non basta così come è, cioè una semplice enunciazione di lavori da farsi in epoche incerte e lontane. Non basta dire che si dovranno spendere per esempio tre milioni e mezzo per nuovi edifici scolastici urbani e due milioni per scuole elementari nell'Agro romano, senza identificarli in qualche modo. La stessa osservazione valga per le previsioni fatte per la costruzione di mercati, di fognature, ecc. senza altra indicazione. Gli stanziamenti appaiono insufficienti; cito quello, per esempio, previsto in un milione e duecentomila lire per le caserme e per il materiale dei vigili.

E analoghe osservazioni possono farsi per tutte le previsioni contenute nell'allegato B.

Per questo primo scopo della legge, di provvedere cioè alle opere straordinarie, appare a prima vista insufficiente la previsione e il comune dovrà essere gravato di oneri maggiori di quelli così sommariamente previsti ed enunciati, oltre i cinque milioni di sbilancio risultanti dalle opere imposte nel 1907.

Al secondo scopo della legge, quello di provvedere alle esigenze crescenti del bilancio di Roma, si è inteso provvedere destinando a questo bisogno tutte le maggiori

entrate che possono sperarsi sia da nuovi tributi, sia da maggior gettito di quelli esistenti, sia infine dall'andamento delle gestioni industriali municipalizzate o da condizioni migliorate di contratti di concessioni. Così è detto chiaramente nella relazione del Governo.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Fortunati, vuol essere lei il relatore della legge?

FORTUNATI. Rilevo soltanto un errore ed avrò finito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È stato già corretto.

FORTUNATI. Riguardo al terzo scopo di questa legge, alla sistemazione cioè del passato, il fabbisogno del bilancio fu previsto dalla Commissione mista in lire 5,265,000 ridotto alla cifra tonda di 5 milioni di lire.

Come si provvede a questo fabbisogno? Con vari provvedimenti che riassumerò: coll'articolo 2 si esonera il comune, sotto certe condizioni, dall'onere patrimoniale derivante dal famoso prestito del 1883 per annue lire 6,505,287.68; coll'articolo 5 si esonera il comune dalla quota della spesa per la zona monumentale per lire 100,000; coll'articolo 6 si danno al comune come maggior beneficio del dazio di consumo lire 800,000 che formano insieme lire 7,405,287.68.

Da questa somma si debbono dedurre, per la cessione del contributo dello Stato (articolo 2), lire 2,500,000 e restano quindi lire 4,905,287.68.

Si noti però che all'articolo 2 lo sgravio di cui abbiamo parlato di 6 milioni e mezzo, è più apparente che reale, perchè una parte di questa somma, 1,100,000 lire circa, non costituisce proprio e vero sgravio agli effetti del bilancio, essendo chiaramente detto che il comune ne sarà esonerato, man mano che esso contrarrà altrettanti debiti con la Cassa depositi e prestiti, quelli di cui parla l'articolo 4, e che debbono servire alle opere dell'allegato B. Quindi il comune avrà cambiato nome al suo creditore, ma il risultato effettivo sul bilancio sarà quello di non essere sgravato di 1,100,000 lire.

Riassumendo, i provvedimenti proposti danno sgravi e contributi per complessive lire 4,905,000 invece di 5,265,000 lire previste come *minimum* dal comune; ma togliendo 1,100,000 lire che sono soltanto figurative perchè il comune ne sarà sgravato quando abbia fatto debiti per altrettanta somma, avremo che viene migliorato il bilancio ordinario soltanto di lire 3,805,000.

Per quel che manca ancora per dare al bilancio un sicuro assestamento, io ho fede

che se il risveglio delle attività economiche di Roma che si è notato da qualche anno a questa parte potrà continuare, che se nessuna nuova crisi verrà a turbare il pacifico sviluppo della nostra città, nuove risorse troverà in se stesso il comune; ma queste nuove forze dovranno essere impiegate a regolare i disavanzi del passato e per questa parte almeno verranno a mancare le previsioni del Governo, di destinare cioè le maggiori entrate future all'ampliamento e al miglioramento dei servizi pubblici.

Non ho formulato proposte nuove in confronto di quelle governative, accettate dalla Commissione; ma ho inteso il dovere di rilevare la insufficienza dei provvedimenti che discutiamo, perchè temo che tra qualche anno possano Governo e Comune trovarsi nella necessità di ricorrere nuovamente al Parlamento.

Sarebbe desiderio vivissimo di Roma che questa legge segnasse l'ultima pagina della legislazione speciale colla quale lo Stato si è illuso finora di affrontare il grave problema della capitale.

Non c'è nulla di meno simpatico che ricorrere sempre a nuove disposizioni di legge, annunciando sempre che lo si fa per l'ultima volta. È bene quindi che il Parlamento sappia che neppure oggi, a mio modesto avviso, si è detta l'ultima parola su questo argomento.

Su di un ultimo argomento consentite che v'intrattenga per pochi istanti: argomento che fu oggetto di vivaci discussioni, quello cioè di una speciale vigilanza sull'andamento dell'azienda comunale di Roma; questione delicata e complicata da giustificabili sentimenti di amor proprio cittadino.

Il disegno di legge la risolve senza soddisfare nessuno; lascia cioè la sorveglianza all'organo naturale di tutela, alla Giunta provinciale amministrativa, ma non completamente; vi aggiunge due funzionari, uno di ragioneria del tesoro, l'altro del corpo degli ingegneri del Genio civile.

Se l'articolo che tale disposizione contiene dovesse rimanere, ritengo che il ministro non debba essere vincolato nella scelta dei due funzionari.

Il Governo deve avere la più ampia facoltà di scelta tra coloro che crederà più adatti allo scopo: e se ad ogni costo vuol vincolare la propria libertà di scelta, gli sia data la facoltà di nominare i due funzionari tra quelli del corpo degli ispettori, o nel personale del Consiglio di Stato, visto

che non si tratta di esercitare funzioni contrattabili, ma di applicare e interpretare convenzioni contrattuali.

In fatto però la mezza misura contenuta nell'articolo 7, mentre creerà una speciale responsabilità del Governo nel futuro andamento della azienda comunale, non potrà dare i risultati che il Governo e forse ancor più il Parlamento se ne ripromettono.

Onde è che ne propongo la soppressione col mio emendamento.

E a dir vero di questo sindacato il passato insegna che può farsi a meno.

Le Amministrazioni comunali di Roma hanno sempre proceduto con onestà e rigidità.

Fin dal 1881 la Commissione parlamentare che riferiva su quel disegno di legge diceva che « non poteva togliere lo sguardo dal passato senza una parola di cordiale encomio al Municipio di Roma ».

Chi scriveva così era Quintino Sella.

L'onorevole Depretis nel 1883 dichiarava in Senato che « se v'era un comune d'Italia che non abbisognava di essere vigilato, giudicando dall'esperienza fattane negli ultimi tempi, era il comune di Roma, perchè la sua Amministrazione non poteva davvero essere accusata di prodigalità ».

Nè l'andamento lodevole delle cose mutò col mutar dei tempi e col succedersi di Amministrazioni di diverso ed opposto partito. Mai accusa fu rivolta al comune per sperpero di pubblico denaro, neppure quando le passioni politiche furono più violente e le lotte più aspre.

E finisco, onorevoli colleghi, poichè l'ora che volge non permette altre analisi, nè lunghe perorazioni, invitandovi a votare questo disegno di legge che contiene provvedimenti di giustizia riparatrice verso la capitale del nostro giovane Regno.

È una giustizia che arriva tardi, ma giunge in buon punto per affermare ancora che il radioso avvenire di Roma è il supremo palpito di ogni cuore italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli oratori inseriti, se amano davvero Roma, di non occuparsi di tanti problemi futuri; ma di limitarsi, per ora, a discutere il presente disegno di legge. (*Approvazioni — Applausi*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Prego l'onorevole Presidente e i colleghi di voler considerare che sarebbe veramente strano che il Parlamento approvasse una legge, la quale importa una

spesa di 120 milioni, senza neppure concedere mezz'ora di discussione.

Voce. Ha ragione.

TOSCANELLI. Esaminando la varia e confusa legislazione, che regola le relazioni fra lo Stato e il comune di Roma, ho potuto verificare che il mese di luglio è particolarmente propizio alle finanze comunali, perchè, men la prima legge del 1881, che fu ampiamente discussa per dodici tornate, tutte le altre sono state sempre discusse affrettatamente dal Parlamento negli ultimi giorni prima delle vacanze. Non m'indugero sulla storia complicatissima della legislazione per Roma; ma debbo ricordare i precedenti, perchè l'attuale legge non è altro che una complicità di più, ed un cattivo innesto sulle leggi anteriori. Tutti i colleghi sanno quali furono le relazioni stabilite fra il comune di Roma e lo Stato con la legge del 1881 che stabiliva un prestito di 150 milioni, dei quali lo Stato si assunse di pagarne cinquanta con una quota di 2 milioni e 500 mila lire all'anno. Il comune ha sempre detto di essere stato sacrificato da quell'operazione, ma noi dobbiamo considerare che questa stessa ragione fu messa fuori, mi pare, in occasione delle leggi del 1890, del 1900 e del 1904.

La parte, che io credo migliore dell'attuale disegno di legge, è quella che riguarda l'assunzione per parte dello Stato di ciò che è rimasto del prestito, perchè così finalmente non sentiremo più parlare dei grandi sacrifici del comune di Roma per aver avuto denaro da spendere.

La legge del 1890 trovò che i 50 milioni, dati al comune per opere pubbliche, erano stati maneggiati in modo, che le opere non erano state fatte; e quindi lo Stato si trovò costretto a riassumere tutti i lavori, che il comune non aveva eseguito; ma nello stesso tempo i 50 milioni erano mantenuti a favore del comune. Veramente io mi rendo poco conto di questo grande sacrificio, che è consistito nel dare 50 milioni per opere, che dopo dieci anni non erano compiute, tanto che si dovettero passare nuovamente a carico dello Stato, mantenendosi però il pagamento dei 50 milioni secondo il contratto.

La legislazione di Roma è talmente confusa che assolutamente, allo stato attuale, occorrerebbe diventare specialisti per poter illustrarla chiaramente alla Camera; e certo non è questa la seduta in cui un deputato, ancorchè animato dalla migliore buona volontà, possa farlo.

Debbo ricordare però che la legge Zanardelli del 1900, venne a questa conclusione stranissima: mantenne i due milioni e mezzo annui di sussidio, dati ancora al comune, e vi aggiunse altri due milioni e mezzo annui sotto forma di anticipazione; ossia dando al comune, oltre la quota solita, anche quelle quote che lo Stato avrebbe dovuto pagare verso la fine della operazione retrocedendo d'anno in anno dal 1906.

Con questo lo Stato, dal 1900 in poi, ha dato tante quote di anticipazione che ci troviamo di fronte ad un mutuo il cui servizio, tolte le annualità finali, resta zoppo, perchè non si sa chi dovrà sopperire alle annualità future fino al compimento della operazione.

Dunque, ripeto, io credo che la legge attuale sia provvida nella parte che riguarda l'assunzione da parte dello Stato del mutuo residuale; ma credo che la legge non sia provvida in un altro punto, laddove pone in evidenza che il fabbisogno del comune è di cinque milioni all'anno, che diventeranno poi sei per i debiti che questa legge autorizza a fare.

Ma questi cinque o sei milioni (e questo è un punto gravissimo della relazione) saranno spesi non per la capitale, ma per i servizi ordinari del comune di Roma.

Orbene, questo è un principio, secondo me, amministrativamente errato, perchè io considero dovere dello Stato di intervenire nel bilancio di Roma per quanto riguarda il rinnovamento, l'abbellimento straordinario della capitale, e ciò per l'altissimo sentimento che ogni italiano deve nutrire per la città, sede del Governo; ma non intendo come lo Stato possa sistematicamente sostituirsi al comune nelle spese ordinarie e nei servizi pubblici.

Ora dalla relazione appare che con i sei milioni annui di nuovo assegnamento al comune, si dovrà pensare perfino alla compera degli oggetti per la manutenzione della polizia urbana.

Questo principio credo dannosissimo, pericolosissimo per lo Stato; e le garanzie di buona amministrazione, escogitate nel disegno di legge, credo siano altrettanto pericolose.

Si è immaginato infatti di aggregare alla Giunta amministrativa due membri, nominati uno dal ministro del tesoro, l'altro dal ministro dei lavori pubblici. Ma questo provvedimento, che dovrebbe assicurare lo Stato, fa precisamente l'opposto, perchè toglie ogni responsabilità ai futuri amministratori del comune.

Io faccio considerare alla Camera e all'onorevole ministro dell'interno che, al momento attuale, lo Stato italiano spende in media undici milioni all'anno per opere diverse nella capitale; tale è la spesa che risulta in un decennio dall'ufficio dei servizi speciali della capitale, per cui mezzo si sono erogati 110 milioni. Altri due milioni all'anno sono stati spesi da vari Ministeri, e si hanno così tredici milioni.

La legge che abbiamo votato l'altro giorno rappresenta, per quanto si riferisce alla costruzione di edifici ministeriali, per un decennio, una spesa media di altri quattro o cinque milioni all'anno. Viene quindi la legge che consolida il dazio consumo del comune di Roma, esonerandolo, di fatto, dal pagare il canone del dazio consumo, come fanno gli altri comuni del Regno; e questi sono altri tre milioni. Fra tutto, arriviamo a spendere venti o ventidue milioni all'anno per i diversi edifici dello Stato ed il piano regolatore di Roma.

Viene dunque fatto di pensare che, nel passato, agli alti pensieri (espressi su Roma, dal Sella e dal Crispi, non corrispondessero le condizioni finanziarie del paese.

Ed oggi invece siamo nelle condizioni opposte, poichè il nostro bilancio è già assuefatto a spendere dai venti ai ventidue milioni per opere nella capitale; ma, mentre abbiamo i mezzi, sono venuti meno gli alti pensieri; così si evita di giungere a quell'ordinamento che sarebbe desiderabile per tutti, ossia un vero e proprio bilancio della capitale amministrato dallo Stato.

Concludo dicendo che la presente legge stabilisce fra lo Stato e il comune di Roma relazioni che a me sembrano assolutamente inopportune, perchè eccitano un contrasto fra lo Stato e il comune di Roma, con un bilancio in doppia redazione; all'uscita si penserà in Campidoglio, all'entrata si dovrà provvedere da Montecitorio. Ma allora, se all'entrata dobbiamo provvedere da Montecitorio, non capisco perchè non si crei una amministrazione regolare di Stato, per la quale lo Stato abbia tutta la responsabilità e la piena facoltà di guardare bene addentro alle cose.

Io sono un sincero entusiasta di Roma; e sono lieto di vedere qui, relatore dell'attuale legge, l'onorevole Baccelli che in altri tempi (forse meno vivacemente) espresse questi medesimi concetti che oggi io manifesto. Egli, come l'onorevole Crispi ed altri, parlò della prefettura del Tevere, della necessità di dare alla capitale del Regno d'I-

talia un bilancio di Stato. Su questo che è reclamato dall'interesse più vitale di Roma, si dovrebbero svolgere gli studi del Governo, e per risolvere degnamente un tal problema vorrei essere chiamato a dare anche più di quello che concede questa nuova sistemazione occasionale delle finanze comunali.

Termino perciò augurando che possa venire una legge organica sulla capitale; una legge che tronchi questo curiosissimo stato di cose, disfacendo un sistema di provvedimenti inefficaci nei quali nessuno capisce più nulla. Così soltanto si potrà arrivare a una sistemazione definitiva del comune di Roma e della capitale del Regno, dirigendo ad un alto fine le spese sulle quali il Parlamento ha diritto e dovere di esercitare una efficace tutela. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavaignari, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a separare anche agli effetti finanziari le funzioni dello Stato da quelle dell'Amministrazione comunale di Roma e passa all'ordine del giorno ».

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge risente dell'ora affaticata di oggi; e si direbbe quasi che i nostri Governi abbiano pigliato l'uso di mettere in contrasto l'importanza delle leggi che ci si offrono alla discussione con il tempo limitato, strozzato per le discussioni stesse. Sicchè la nostra funzione si può dire oramai riassunta nel sentir leggere gli articoli e nel consegnare poi il nostro voto in quelle urne che noi vediamo là, al banco della Presidenza.

Per dire la verità, se dovessimo per un momento pensare che queste leggi che gravitano, e gravitano parecchio, sul bilancio dello Stato, si riversano sempre purtroppo nelle tasche di quei poveri contribuenti che ne sentono i dolorosi effetti, noi dovremmo pregare il Governo a rivenire un po' su questo sistema, e a darci modo e tempo di discutere le leggi come si conviene.

L'egregio oratore che mi ha preceduto vi ha detto che pare che la stagione ricorrente sia propizia ai bilanci comunali, ed io non mi ripeterò.

Piuttosto a me pare che, dal momento che il tempo non ci consente di fare un esatto e ponderato esame di questo disegno

di legge, anche se non si vuole proporre una delle solite sospensive, che sarebbe così provvida ed opportuna, a me pare che, allo stato dei fatti, se le condizioni del bilancio di Roma sono così difficili da dover richiedere un rimedio, dovrebbesi pregare il Governo di ridurre il significato finanziario del disegno di legge nel senso di provvedere all'annata in corso, lasciando poi che a tempo più opportuno e con maggiore calma si possa procedere alla discussione di questa legge.

E lo dico con maggior convinzione sotto un altro punto di vista. Queste leggi prima d'ora si consegnavano sempre alla nostra Giunta del bilancio, la quale era incaricata di riferire.

Ora lungi da me la possibilità nemmeno di lontanamente supporre che la Commissione nominata non sia competente in materia; ma mi domando per quali considerazioni, quando la Camera ha designato una Commissione speciale destinata ad occuparsi di progetti dell'indole di quello che oggi ci occupa, il Governo ha voluto dare una specie di voto di sfiducia a questa speciale Commissione che è la Giunta del bilancio.

La Giunta del bilancio ha sempre esaminato le condizioni del bilancio di Roma e poteva avere naturalmente, sia detto senza offesa altrui, maggior competenza e poteva essere maggiormente in grado di illuminare la Camera.

Ma vi è un'altra considerazione, onorevoli signori del Governo, che vorrei sottoporre alla vostra saviezza.

Voi avete creato una Commissione, sia pure *ad usum delphini*, che era incaricata di riferire sulle condizioni del bilancio della città di Roma. Ma della sua relazione non abbiamo avuto nessun sentore.

VALENZANI, *della Commissione*. È stata pubblicata la relazione!

CAVAGNARI. Sarà stata pubblicata, ma i deputati non sono obbligati ad andare a cercare le pubblicazioni del comune di Roma.

VALENZANI, *della Commissione*. È stata mandata a tutti i deputati.

CAVAGNARI. Non interrompetemi. Io dico che quando si presenta un disegno di legge che deve avere la sua base sui risultati di una Commissione d'inchiesta, noi dobbiamo discutere *causa cognita*, altrimenti a che scopo fate queste Commissioni? A vostro uso e consumo?

Noi dobbiamo avere gli elementi per giudicare e spillare le relative somme dai con-



tribuenti. Ma in queste condizioni non siamo, perchè non abbiamo nessun motore della relazione, mentre essa avrebbe dovuto costituire un allegato del disegno di legge. Ed ora siamo illuminati dal sole di luglio, ma non dalla relazione.

Quindi anche per questa considerazione a me pare che la legge non sia sufficientemente istruita. E per quanto noi siamo illuminati da sentimenti di affetto e di elevata simpatia verso la nostra Roma, dobbiamo pensare che attraverso a questo affetto e a questa simpatia vi è il povero contribuente che deve pagare. (*Commenti*).

Quindi fiducia finchè volete; ma qui si tratta di danaro!

PRESIDENTE. Veda di concludere, onorevole Cavagnari. Qui non c'è sospensiva. Lei parla di una sospensiva che non è stata affatto proposta. (*Bene!*)

CAVAGNARI. Leggevo in questi giorni, onorevoli colleghi, un articolo al riguardo, pieno di senno, in cui si diceva che lo Stato che sussidia Roma, attinge le suerisorse dai contribuenti di tutti i comuni di Italia, grandi e piccoli, ed anche da quelli dalle finanze stremate, e da contribuenti che, oltre alle imposte e tasse generali, pagano tutte le tasse locali consentite dalle leggi.

Si tratta dunque di una situazione anormale per cui il bilancio del comune di Roma viene confuso con quello dello Stato, situazione da cui occorre una buona volta uscire, anche perchè buona parte delle somme che vengono date servono non già per spese eccezionali, ma di ordinaria amministrazione: ciò risulta in modo chiaro e preciso anche dalle relazioni sulle precedenti leggi per Roma.

Io quindi non posso dare il mio voto favorevole al disegno di legge, poichè son convinto che mancherei al mio dovere.

E se la mia parola, contro l'uso, avesse qualche valore, io vorrei pregare i signori del Governo di limitare il disegno di legge ai provvedimenti finanziari indispensabili per l'anno in corso e di rinviare il resto a migliore stagione.

Poichè il disegno di legge va corredato da altri e migliori documenti ed elementi tratti da giudizi sereni di Commissioni, che non abbiano il preconetto che il Governo riconosce anzitutto il suo dovere di soccorrere la città di Roma, preconetto che, a quanto hanno riportato alcuni giornali, ha avuto appunto la Commissione incaricata

di esaminare le condizioni del bilancio comunale di Roma.

Le inchieste vanno condotte con la maggiore serenità, e per questo lo studio delle condizioni finanziarie di Roma va fatto da persone estranee che sappiano cogliere la situazione esatta delle cose e indicare un provvedimento che deve esser definitivo.

In Italia i comuni sono parecchi e tutti devono esser governati da una stessa legge. Non si possono fare leggi eccezionali senza creare nel contempo delle ingiustizie.

Ricordatelo, onorevoli signori del Governo! E non aggiungo altro. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallenga.

Non essendo presente s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Rinunzio a parlare nella discussione generale, e mi riservo di farlo quando verrà l'articolo aggiuntivo da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Vi rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. (*Segni d'attenzione*). Una semplice osservazione, alla quale anche avrei rinunciato senza il discorso dell'onorevole Toscanelli, il quale ha fatto un pò troppo a memoria la storia dei rapporti finanziari tra Roma e lo Stato.

Se non fosse immodestia, potrei dirgli che leggendo soltanto un discorso che io facevo ventun anni or sono in questa Camera, egli potrebbe trovare delle cifre sulle quali meglio basare il suo giudizio intorno a questi rapporti.

Ma se egli non vuole ricorrere a documenti così poco autorevoli, consulti soltanto quella relazione fatta dalla Commissione eletta dal Governo, e eletta non con i criteri che si è compiaciuto di supporre l'onorevole Cavagnari, ma con propositi di esame severo delle condizioni del comune di Roma, e da quella relazione egli potrà ricavare una sola cifra che fu messa innanzi dal rappresentante valoroso del comune di Roma e non fu per verità in nessun modo contraddetta dai membri governativi della Commissione, a cominciare dal suo autorevole presidente.

La cifra è questa, che mentre le varie leggi per Roma hanno importato un sacrificio complessivo del bilancio dello Stato

verso il comune di 154 milioni, la spesa sostenuta dal comune di Roma per rinuncia a diritti che gli spettavano e opere di Stato ammonta alla somma complessiva di 197 milioni. Vi sono 43 milioni di differenza, per i quali la città non ha mai sognato di presentare parcelle di danni e interessi perchè non si tratta di debiti e di crediti che si possano trattare con i criteri ordinari.

Roma ha creduto di adempiere ad un altissimo dovere non distinguendo quelli che possono essere interessi del comune da quelli che sono interessi della Capitale dello Stato; lo Stato a sua volta ha cercato di fare non largamente per quanto le condizioni del suo bilancio permettevano per alleviare le condizioni in cui era venuto a trovarsi il bilancio del comune di Roma.

Non solleviamo questioni di dare ed avere su criteri inesatti o su cifre rettificabili, perchè la questione sarebbe posta su un terreno poco simpatico e, consentitemi la parola, anche meno patriottico.

Ma se di cifre si deve parlare diciamole esatte!

La mia osservazione, onorevole presidente del Consiglio, a cui dà rilievo il discorso e le osservazioni che sono state qui fatte, riguarda una speciale disposizione del disegno di legge, e precisamente quella dell'articolo 7, e soltanto di questo io dirò parola.

L'articolo 7 modifica la costituzione della Giunta provinciale amministrativa, aggiungendo alla sua rappresentanza normale due funzionari del Governo, cioè un ragioniere scelto dal ministro del tesoro ed un ingegnere scelto dal ministro dei lavori pubblici.

Io non so, in verità, troppo offendermi di questa disposizione. Non so avere una suscettibilità maggiore di quella che ha la rappresentanza legittima della città, come il Consiglio di Roma ha dimostrato, votando in sostanza, senza modificazioni, la convenzione. Quindi non faccio proposte dirette a modificare la composizione della Giunta, e nemmeno mi pare opportuno accogliere quella proposta che era stata accennata di aggiungere ai due funzionari due membri elettivi per conservare carattere in prevalenza elettivo alla Commissione, perchè ho sentito osservare giustamente che sarebbe scarso conforto all'autonomia del comune il dare alla provincia una rappresentanza più larga nella Giunta di tutela.

Ma quel che desidero, specialmente dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli Tosca-

nelli e Cavagnari, è che l'onorevole presidente del Consiglio ci dica che questa disposizione non è suggello alla leggenda che ha avuto un'eco in quest'aula, di amministrazione niente oculata, di amministrazione sperperatrice, di sacrifici eccessivi imposti al bilancio dello Stato.

Se l'onorevole presidente del Consiglio dirà invece, come io mi auguro e credo, che i due rappresentanti del Governo rispondono al concetto giusto di responsabilità che lo Stato ha nell'esecuzione dei lavori i quali, oltre i limiti del comune, riguardano l'interesse della capitale e toccano il bilancio dello Stato, quando ogni equivoco a questo riguardo sarà tolto e non verrà rappresentata questa disposizione come una specie di meritato castigo pel comune di Roma, bisognevole quasi di una particolare tutela per non ripetere errori del passato, in questo caso, anche su questo punto, sono disposto ad accogliere la proposta del Governo e a votare nel suo complesso la legge, che è legge di giustizia e che voglio supporre possa mettere, per quanto è possibile, nelle cose di questo mondo e in questi rapporti particolarmente, se non la parola fine, almeno un punto d'arresto per molto tempo alle difficoltà della finanza del comune di Roma nei rapporti con lo Stato. Aspetto quindi dall'onorevole presidente del Consiglio una parola la quale certamente toglierà ogni dubbio anche sulla interpretazione di questo articolo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo mio dovere di rispondere immediatamente alla domanda dell'onorevole Barzilai. Se con questo articolo si aggiungono alla Giunta provinciale amministrativa di Roma un funzionario appartenente al Ministero del tesoro ed un ingegnere dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, ciò non ha assolutamente alcun carattere di diffidenza verso il municipio di Roma. È semplicemente l'aggiunta di due elementi tecnici alla Giunta provinciale necessari per l'esame di quella parte del bilancio di Roma che si riferisce più principalmente alla sua finanza come capitale, essendo evidente l'interesse per lo Stato che questa amministrazione proceda in tutte le migliori forme, tutelando gli interessi della capitale.

L'onorevole Barzilai ha osservato giustamente che un elemento elettivo di più nulla aggiungerebbe alle condizioni di in-

dipendenza del municipio di Roma e realmente io credo che nessun ente di quelli che esistono potrà avere maggiore interesse a veder funzionare bene l'amministrazione di Roma, quanto lo Stato. E lo Stato credo sia da considerarsi come l'amico più sincero della sua capitale. Questo è il significato dell'articolo del quale l'onorevole Barzilai ha parlato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

BISSOLATI. Avevo chiesto di parlare per occuparmi dell'argomento toccato con tanta opportunità dal mio collega nella rappresentanza di Roma onorevole Barzilai. Non credo di dovere insistere ulteriormente dopo le esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio. Mi auguro che questa disposizione dell'articolo 7 sia piuttosto una disposizione di esperimento. Si deve in verità riconoscere che essa non porta diminuzione all'autonomia del comune ma ai poteri della rappresentanza provinciale, la quale, mentre prima, secondo la legge generale, si trovava in maggioranza nella Giunta provinciale amministrativa, per effetto dell'articolo 7 si troverà in minoranza di fronte alla rappresentanza dello Stato. E poichè si potrebbe osservare che è molto imperfetta la nostra legislazione riguardo alla sorveglianza e ingerenza dello Stato e della Giunta provinciale, specialmente in riguardo alle grandi città, per cui oggi abbiamo il caso di Roma, grandissima città, che sarebbe sottoposta alla tutela della rappresentanza di una provincia economicamente e politicamente arretrata, sorge la necessità di ritoccare la legge, non solamente per Roma, ma per quanto riguarda il congegno di tutela e di sorveglianza di tutte le grandi città. Mi acconcio, come si acconcia anche l'onorevole Barzilai, a questo esperimento dell'ora, confidando che col rimaneggiamento generale della legge comunale e provinciale, che si farà presto necessario, anche questo trattamento eccezionale per Roma abbia a scomparire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dirò soltanto poche parole, e credo così di interpretare il vivo desiderio della Camera.

L'onorevole Cavagnari, seguendo un suo antico costume, e non credendo di poter proporre in questa sede una sospensiva, intenderebbe limitare gli effetti della legge ad

un solo anno. Ma in questa ipotesi il comune di Roma non saprebbe come provvedere negli anni prossimi all'equilibrio delle sue finanze. Alla sua proposta l'onorevole Cavagnari è venuto principalmente per considerazioni di procedura: egli ha detto che poichè il Governo aveva istituito una Commissione composta di funzionari governativi e comunali per lo studio delle condizioni finanziarie del comune di Roma, sarebbe stato suo dovere di sottoporre al Parlamento i risultati del lavoro della Commissione.

Ecco, onorevole Cavagnari, anzitutto gli studi della Commissione, che fu istituita nel maggio dello scorso anno sotto il precedente Ministero, dovevano servire per norma del Governo nel concretare le proposte da sottoporre al Parlamento. (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Io non so, onorevole Cavagnari, se ella abbia ricevuto un grosso volume che dal comune di Roma fu fatto distribuire a tutti i deputati, un volume che contiene i verbali e la relazione della Commissione.

CAVAGNARI. Non ne fui onorato. (*Si ride*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi dispiace, perchè tutti gli altri deputati l'hanno ricevuto. (*Commenti — Si ride*).

Ad ogni modo i risultati dell'opera della Commissione, la quale sia da parte dei funzionari governativi, sia da parte dei funzionari del comune, portò nell'esame dell'ardua questione uno scrupolo ed una diligenza degna del maggiore encomio, furono tali da assicurare il Governo che non potendo esimersi dal contribuire alla sistemazione finanziaria del comune di Roma, provvedeva equamente, con la proposta di cui oggi si discute, al compito che lo Stato ha verso la sua capitale.

Del resto lo stesso onorevole Toscanelli, pur facendo alcune critiche al disegno di legge, ha dovuto riconoscere che la parte fondamentale, quella dell'assunzione del servizio del prestito dei 150 milioni a tutto carico dello Stato, è provvida.

Ora questa è la disposizione più importante del disegno di legge, perchè rappresenta i quattro quinti dell'onere che si assume dallo Stato. Come la Camera ha potuto vedere, il disegno di legge consiste principalmente in questo, che lo Stato concorrerà all'assetto finanziario del comune di Roma con tre mezzi: assumerà l'intero servizio del prestito dei 150 milioni, (e così si aggrava il bilancio dello Stato per quattro milioni di

più) corrisponderà al comune, al di là degli utili del dazio di consumo che oggi gli sono assicurati in virtù della legge del 1904, una ulteriore partecipazione di 800 mila lire; infine si esonera il comune dal contribuire alla spesa per la zona monumentale, ciò che rappresenta un beneficio per il bilancio comunale di altre cento mila lire. E questa somma complessiva di 4,900,000 lire corrisponde con poca differenza ai risultati ai quali gli stessi funzionari governativi giunsero dopo un esame molto severo di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esame severo che condusse a riconoscere la correttezza della gestione comunale ed il bisogno imprescindibile del concorso dello Stato.

Ma l'onorevole Toscanelli ha voluto oggi fare il conto di quello che lo Stato spende per opere pubbliche nella capitale. Questo conto, se mi permette l'onorevole Toscanelli, non ha niente a vedere col disegno di legge, perchè lo Stato provvede ad alcune opere della capitale come provvede ad altre opere in altre città del Regno. L'onorevole Toscanelli vorrà certo riconoscere che la spesa per il monumento al Gran Re è spesa eminentemente nazionale. Così la sistemazione del Tevere è ormai da diverse leggi ritenuta anche essa un'opera di carattere nazionale. E non parlo degli edifici per servizi di Stato. (*Interruzione del deputato Toscanelli*).

L'onorevole Toscanelli ha poi accennato anche al controllo che si deve esercitare sulle finanze del comune. A questo ha già risposto esaurientemente l'onorevole presidente del Consiglio, spiegando altresì come s'intenda rafforzare il controllo ordinario con nuovi elementi, la cui introduzione è fatta nell'interesse stesso della città di Roma e senza alcuno spirito di diffidenza.

Ed ora dell'appoggio autorevole dato alle nostre proposte io debbo ringraziare la Commissione parlamentare, e più specialmente il suo degno presidente e relatore, l'illustre Guido Baccelli, il quale in un'ora di profondo lutto della sua vita dimostrò il suo elevato senso civile e seppe frenare il suo grande dolore e rendersi ancora una volta benemerito per la città di Roma (*Vivissime approvazioni*). Prego la Camera, a nome del Governo, di voler approvare un disegno di legge, il quale rappresenta un atto di solidarietà nazionale verso Roma immortale, un atto che nell'anno sacro ai gloriosi ricordi della patria ha un'alta e suggestiva significazione. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta gli ordini del giorno della Commissione, che sono i seguenti:

« La Camera confida che all'assetto definitivo di Piazza Colonna sarà sollecitamente e in modo degno di Roma provveduto d'accordo tra il Comune e il Governo ».

« La Camera invita il Governo a studiare il problema della beneficenza in Roma e a presentare opportuni provvedimenti perchè questa importante funzione possa essere compiuta in modo corrispondente alle attuali esigenze della Capitale ».

Domando inoltre se accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, del quale ho già dato lettura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei la Commissione di consentire che questi ordini del giorno siano dal Governo ritenuti come raccomandazioni: perchè relativamente alla questione di piazza Colonna, se si avesse ad assumere un vincolo formale, occorrerebbe una legge. La raccomandazione sarà questa, che il Governo per parte sua adopererà la sua influenza presso il Municipio, affinchè siano assecondati i desideri della Commissione e di coloro che consentono nei concetti della Commissione stessa.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, ha già risposto il mio collega del tesoro, dimostrando l'impossibilità assoluta di lasciare la città di Roma in una condizione che richiederebbe a breve scadenza di portare dinanzi alla Camera un'altra legge. Quindi pregherei l'onorevole Cavagnari di non insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il Governo accetta gli ordini del giorno della Commissione come raccomandazione. La Commissione accetta?

BACCELLI GUIDO, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo ordine del giorno?

CAVAGNARI. Non insisto nel mio ordine del giorno, ma mi limito a fare una osservazione all'onorevole ministro del tesoro. Egli trova il modo di criticare la mia attitudine alle sospensive; esse però, se dovessimo ricorrere ad una storia molto recente, non hanno avuto quella sorte contraria alla quale egli ha voluto accennare. (*Bene! Bravo! Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**BACCELLI GUIDO**, *relatore*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, nessuno più di me è convinto che il maggior presidio che possa darsi alla legge in questo istante, è la parsimonia della parola.

L'opera compiuta dal Governo verso la città di Roma, che voi sicuramente approverete, è degna di alta lode e di animo grato. Io vi dirò, secondo il mio peccato di origine, una parola sola.

Uno scrittore illustre che si chiama Tacito, maestro alto di politica, ha detto che la grande concordia di un popolo in un alto problema si esprime con queste brevi parole: *eadem in eadem re velle ac sentire*. E voi col Governo e con noi della Commissione volete e sentite nello stesso modo per la capitale del Regno. (*Approvazioni*). Lo mostrerete con i vostri suffragi ed avrete la gratitudine di questa eterna città. (*Vivissime approvazioni — Applausi vivissimi e prolungati*).

**PRESIDENTE**. Procediamo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo:

**Art. 1.**

« È approvata la convenzione, stipulata addì 1º giugno 1911 fra il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, da una parte, ed il sindaco di Roma dall'altra, ed allegata alla presente legge (allegato A) ».

Si dia lettura della convenzione.

**BASLINI**, *segretario*, legge:

**ALLEGATO A.**

**CONVENZIONE**

fra S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri dell'interno Cav. Avv. GIOVANNI GIOLITTI; S. E. il Ministro del Tesoro, Avv. FRANCESCO TEDESCO; S. E. il Ministro delle Finanze, Avv. LUIGI FACTA; S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, Avv. ETTORE SACCHI; S. E. il Ministro dell'istruzione pubblica, Prof. LUIGI CRE-DARO, da una parte; e l'Ill.mo Signor Sindaco di Roma, ERNESTO NATHAN, dall'altra parte.

Rimane convenuto quanto appresso:

**Art. 1.**

Il Comune di Roma cede gratuitamente allo Stato, il quale se ne servirà per la costruzione di pubblici edifici ad uso di ammi-

nistrazioni governative, la proprietà delle aree e dei fabbricati appresso indicati:

a) un'area di circa quindicimila metri quadrati lungo il Viale del Re, compresa fra il viale stesso, la Via Girolamo Induno, il Viale Dandolo e la Via Emilio Morosini;

b) un'area di circa quattromila metri quadrati nell'Orto Agricola con un fronte di circa metri sessanta sul Viale del Re, nell'angolo compreso fra il Viale stesso e la Via Tavolacci;

c) le aree stradali e le case di proprietà del Comune, che si trovano nella zona compresa fra la Via del Melangolo, Via Arenula, Via della Seggiola, Via S. Maria in Monticelli e Via delle Zoccolette;

d) un'area nella già Villa Pallavicini, di metri quadrati novemilacento circa, compresa fra la Via Parioli ed il Viale Parioli, ed a confine con i terreni di proprietà dell'Istituto per le Case degli Impiegati, nella già Villa Caetani.

Il Comune si riserva di fare la consegna dei fabbricati indicati nella lettera c al Governo nel termine di mesi nove dalla richiesta di questo, conservandone fino a quell'epoca il godimento.

Nello stesso termine esso provvederà alla cancellazione dall'elenco delle strade delle aree stradali indicate nella lettera a.

Il Comune inoltre si impegna a cedere gratuitamente, anche per l'uso sopraindicato, la proprietà di quindicimila metri quadrati di area nell'abolita Piazza d'Armi in località, che sarà determinata d'accordo, nella parte disponibile più vicina al Viale delle Milizie.

**Art. 2.**

I locali del Palazzo dei Filippini, ove ha sede la Regia Biblioteca Vallicelliana, rimarranno in proprietà del Demanio dello Stato, con l'aggiunta dei locali già occupati dal corpo di guardia dei Reali Carabinieri addetti agli uffici giudiziari, che verranno anch'essi adibiti alla sistemazione della Biblioteca predetta.

**Art. 3.**

Qualora il Governo volesse provvedere a nuove costruzioni per l'aumento della Galleria Borghese, il Comune di Roma cederà gratuitamente allo Stato l'area adiacente al Palazzo della Galleria, che fosse necessaria per tale ampliamento.

Il Comune di Roma si obbliga inoltre ad aprire entro l'anno 1911 un ingresso speciale nel recinto della Villa Umberto I per l'accesso dei funzionari governativi preposti alla Galleria, e, occorrendo, anche dei visitatori di essa.

Questo ingresso rimarrà aperto per gli addetti alla Galleria anche nei giorni in cui la Villa Umberto I fosse chiusa al pubblico.

Art. 4.

Ai fini del completamento del monumentale edificio di Villa Giulia, ove ha sede il Museo Nazionale di antichità extra-urbane, e della sistemazione delle sue adiacenze, il comune di Roma cede in proprietà al Demanio dello Stato:

a) l'area della superficie di mq. 9,500 situata fra la Villa Giulia e la via che da Piazza d'Armi conduce alla Villa Borghese, costituita dalla località già occupata dai fienili dell'ex Vigna Cartoni e dai due emicicli ad est e ad ovest della Villa medesima;

b) un'area della superficie di mq. 1,700 circa sopra i ninfei esistenti nella collina a sud della Villa Giulia.

Le dette aree sono segnate in tinta verde nella pianta che si acclude.

Il piano regolatore della città di Roma, approvato con regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, sarà modificato nel senso che la strada a sud della Villa o non sarà costruita o dovrà deviare per modo da non occupare l'area, come sopra (lettera b) ceduta allo Stato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 della convenzione approvata con legge del 28 giugno 1892, il comune di Roma cede al Governo per provvedere alla recinzione e allo scavo esterno delle Terme Diocleziane una zona di terreno di metri dodici di larghezza, a partire dall'angolo del nicchione antistante all'ingresso della chiesa di Santa Maria degli Angeli, sino allo spigolo del nicchione incontro agli uffici della dogana, ove si limiterà alla larghezza di metri tre, e di metri sei nel lato nord-est sulla via Gaeta.

La disposizione dell'articolo 5 della convenzione predetta si intende estesa anche ai locali e alle aree comprese nell'ambito delle Terme Diocleziane, che occorranzo allo Stato per il Museo Nazionale Romano.

Art. 6.

Il contributo annuo, a carico del comune di Roma, per tutte le spese per il personale

direttivo ed insegnante di scuole tecniche governative, ai sensi della legge 12 luglio 1900, n. 259, è consolidato, con effetto dal 1º gennaio 1906 in avanti, nella somma rappresentante la quota di tali spese, liquidata per l'anno scolastico 1904-905 a debito del comune stesso, il quale continuerà inoltre a provvedere a quanto altro gli incombe per legge, così per le scuole attualmente esistenti, come per quelle che si dovranno in seguito istituire, impegnandosi fin da ora a costruire entro il 1913 i locali necessari per due nuove scuole tecniche, da erigersi, l'una nel quartiere Salario e l'altra nel quartiere Appio.

Entro lo stesso termine il comune di Roma si impegna a costruire:

a) gli edifici per una scuola normale maschile, e per la scuola normale femminile Vittoria Colonna, in sostituzione di quello da essa attualmente occupato;

b) l'edificio per il nuovo liceo-ginnasio nel quartiere dei Prati di Castello, rimanendo soppresso l'attuale ginnasio femminile.

Per tutte queste scuole il comune di Roma fornirà altresì il materiale scolastico, e per ciò che riguarda la scuola normale maschile, anche il personale di servizio.

Art. 7.

La presente convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo, se non dopo che sarà approvata la legge relativa a provvedimenti per la città di Roma.

Art. 8.

La convenzione presente sarà registrata col diritto fisso di lira una.

Roma, il 1º giugno 1911.

*Il presidente del Consiglio dei ministri,*  
*ministro dell'interno*  
GIOVANNI GIOLITTI.

*Il ministro del tesoro*  
FRANCESCO TEDESCO.

*Il ministro delle finanze*  
FACTA.

*Il ministro dei lavori pubblici*  
E. SACCHI.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
CREDARO.

*Il sindaco di Roma*  
NATHAN.

CAMILLO PEANO, *teste*.

ANTONIO MOSCONI, *teste*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa convenzione della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« La spesa necessaria pel pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessori del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e poi convertito in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del regio decreto 11 stesso mese, n. 337, in cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, sarà assunta a carico dello Stato per lire 5,400,000 a cominciare dal 1911; e per la rimanente somma fino a raggiungere l'intero suo ammontare di lire 6,505,287.68, a misura che il comune assumerà i mutui occorrenti per l'esecuzione, delle opere e per le provviste di materiali, indicati nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

« Dall'esercizio finanziario 1911-1912, e sino alla totale estinzione del prestito, è istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero del tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualità assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

« A cominciare dall'esercizio 1911-12 cesserà l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualità di lire 2,500,000, dipendente dagli articoli 4 della legge 14 maggio 1881, n. 209, e 9 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

« In dipendenza delle predette disposizioni il limite del conto corrente aperto dalla Cassa depositi e prestiti alla Sezione autonoma predetta, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, è portato da due a quattro milioni.

« Le somme che il comune di Roma avesse già versate alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in conto dell'annualità del 1911 in più della quota rimasta a suo carico, gli verranno rimborsate dalla Sezione medesima ».

Si dia lettura dell'allegato B.

BASLINI, segretario, legge:

ALLEGATO B.

**Elenco di opere e provviste di materiali da farsi dal comune di Roma col ricavato dei mutui :**

a) Costruzione di nuovi edifici per le scuole elementari urbane . . . L.	3,500,000
b) Costruzione di nuovi edifici per le scuole elementari dell'Agro . . . . . »	2,000,000
c) Costruzione di nuovi edifici per le scuole secondarie »	4,000,000
d) Acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana . . . . . »	800,000
e) Opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano e costruzione di un nuovo cimitero (1) . . . . . »	1,500,000
f) Acquisto di nuovo materiale per il mattatoio . . . . . »	400,000
g) Costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili . . . . . »	1,200,000
h) Costruzione di mercati (2) . . . . . »	4,000,000
i) Costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti . . . . . »	1,100,000
k) Costruzione dei collettori delle fogne . . . . . »	<u>6,500,000</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con l'allegato B del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Le annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma, stabilite dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, delle quali venne disposta l'anticipazione al comune con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, 7 luglio 1901, n. 333, 7 luglio 1902, n. 306, ed 11 luglio 1907, n. 502, restano definitivamente a beneficio del comune, senza obbligo di rimborso. Quelle disposte con l'articolo 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, delle quali non siasi ancora effettuato il pagamento,

(1) Opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per malattie infettive diffuse.

(2) Ivi comprese lire 2,500,000 facenti parte del mutuo di lire 15 milioni autorizzato con l'articolo 4 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sarà data con decreto reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ».

All'articolo 3 l'onorevole Abignente ed altri nove deputati propongono, dopo il primo capoverso, la seguente aggiunta: « Nulla è innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere, di cui nella legge 11 luglio 1907 n. 502 ».

Onorevole Abignente, vuol parlare per svolgere il suo emendamento aggiuntivo?

ABIGNENTE. L'aggiunta si svolge da sè: non ha bisogno di chiarimenti. Rinunzio a parlare perchè è chiarissima: del resto il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A me pare che non sarebbe necessaria questa aggiunta. L'articolo 3 si riferisce alla legge 9 luglio 1907, e conferma che le somme che debbono corrispondersi debbono corrispondersi nei modi e termini della indicata legge.

Ma, poichè l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Abignente non fa che chiarire la cosa, io non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'onorevole Abignente accettata dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 4.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

« Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui ».

(È approvato).

#### Art. 5.

« A cominciare dal 1° luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualità di interessi e di ammortamento del prestito di lire 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

« Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprietà e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

« Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da lire 200,000 a lire 300,000 per l'estinzione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti ».

Ma al secondo comma deve proprio dirsi « Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto ecc. »?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Deve dirsi proprio così.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Per l'articolo 6 c'è un nuovo testo proposto dal Ministero...

VALENZANI, *della Commissione*. ...e concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 6 nel nuovo testo concordato è il seguente:

« La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 20 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, è prorogata a tutto l'anno 1920.

« Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12, sarà ripartito in modo da detrarre dalla metà spettante allo Stato e da aggiungere alla metà spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento



del predetto avanzo e non eccedente le lire 800,000.

« Sull'utile netto dell'esercizio 1910-11, oltre alla metà spettante al comune di Roma, in virtù della summentovata disposizione di legge, sarà assegnata in più al comune medesimo la somma di lire 400,000.

« È riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 248 ».

L'onorevole Fortunati aveva proposto il seguente emendamento all'articolo 6 primitivo.

Art. 6.

« Sostituire al secondo comma :

« Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12, sarà ripartito nel modo stabilito nello stesso articolo 4; e dalla metà spettante allo Stato sarà detratta una quota pari al 20 per cento, non eccedente però le lire 800,000, per aggiungerla alla metà spettante al comune ».

Onorevole Fortunati, mantiene ancora questo suo emendamento ?

FORTUNATI. Lo ritiro perchè è identico al testo dell'articolo concordato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 nel nuovo testo concordato tra Ministero e Commissione del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

« Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvederà con lo intervento dei componenti, di cui all'articolo 10 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a Capo Divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere Capo del Genio Civile, e nominati con decreto reale su proposta dei rispettivi ministri ».

L'onorevole Fortunati propone la soppressione di questo articolo.

FORTUNATI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

« Il piano regolatore della città di Roma, approvato con regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, nella zona che comprende le ville già Pallavicini e Caetani nella regione Parioli, rimane modificato nel modo indicato nella planimetria costituente l'allegato C.

« La costruzione da parte dello Stato degli edifici da destinarsi ad uffici governativi nella detta località e nel quartiere Regola è dichiarata di pubblica utilità, e le espropriazioni occorrenti saranno fatte applicando gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli ».

(È approvato).

Dall'onorevole Lucifero è stato presentato il seguente articolo 8-bis:

Art. 8-bis.

« Le modificazioni edilizie che riguardano i monumenti, le piazze e le antiche vie di Roma; nonchè le antiche ville della Capitale e delle sue adiacenze debbono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore delle belle arti ».

L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare per svolgerlo.

LUCIFERO. Poche parole.

Altri ha chiesto garanzie maggiori per l'amministrazione del patrimonio finanziario ed economico del comune di Roma, io chiedo garanzie maggiori, non per l'amministrazione, ma per il mantenimento del patrimonio artistico della città di Roma.

Tutti sanno quante proteste, rimpianti, reclami sono stati sollevati da anni per mutamenti, che riguardano monumenti, ville e strade.

Talvolta queste proteste hanno raggiunto lo scopo loro, ma, più spesso, sono state vane parole sonanti nel deserto; si è rimpianto quello, che si poteva impedire, e non si è impedito quello, che non si doveva fare.

Io invoco che in tutti i mutamenti di qualsiasi specie che si vogliano fare ai monumenti, od alle memorie di antichi tempi e questo tanto in edifizi quanto in ville, sia

che si tratti della storia antica e medioevale, o di quella dei grandi poeti e filosofi moderni, che hanno fatto di Roma la patria loro e del loro pensiero, che non si proceda senza sentire il parere di quella, che è la rappresentanza ufficiale dell'arte italiana.

Io non chiedo nulla, che sia imprudente, io chiedo solo che ogni mutamento a cose, che non sono più patrimonio romano, ma di tutto il mondo civile, non si possa compiere se non quando il parere del Consiglio superiore delle belle arti si sia udito.

Spero che questo parere sia più ubbidito in futuro di quello, che non sia stato in passato, ma, quando pure l'antinomia non vera, ma presunta, fra l'utilità e la bellezza dovesse continuare ad inferire, sappiano coloro, che distruggono le cose belle, che chi delle cose belle fa tutta la sua vita rimpiange e biasima.

Io spero quindi che l'articolo mio, che non ha altro scopo che questo, sia bene accolto dalla Camera e dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, che è il naturale custode dei monumenti di tutta l'Italia, e, specialmente, di Roma.

Continuare a rinnovare cose antiche, che i vandali hanno distrutto, e seguire la tradizione vandalica di distruggere quello, che non hanno distrutto ancora, ci mostrerebbe di quei romani, che seppero accoppiare la forza all'arte, figli degeneri.

BACCELLI GUIDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI GUIDO, *relatore*. Non posso dubitare che questo discorso parta da un animo gentile, ma debbo respingere assolutamente che non si provvegga con utilità e con dignità al patrimonio dei monumenti antichi di Roma da chi è a guardia di questi, incominciando dal ministro della pubblica istruzione.

Lasciamo andare certi Consigli, dei quali il ministro non è mai tenuto a seguire il parere, come ho fatto io cento volte essendo ministro.

Ma, se io non avessi avuto la interpretazione autentica della legge dal presidente del Consiglio e la forza della sua autorità, non avrei potuto nemmeno spingere fin dove ho spinto l'esecuzione del progetto per la Passeggiata archeologica, tanto pretendevano questi signori! (*Commenti*).

A questa tutela io rinunzio: e prego l'onorevole ministro di non accettarla; in ogni modo mi affido all'onorevole presidente del Consiglio, perchè con la sua tutela ab-

biamo potuto compiere, quasi, un'opera che sarebbe stata resa ostilmente impossibile da questi grandi signori! (*Ilarità — Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Comprendo il sentimento che ha mosso l'onorevole Lucifero a presentare questo articolo aggiuntivo, e lo apprezzo altamente; ma non ritengo l'articolo aggiuntivo necessario al fine nobile che si propone lo stesso onorevole Lucifero.

Le nostre leggi sulle antichità e belle arti provvedono oggidì alla tutela di tutto ciò che ha valore artistico e storico; ed il ministro dell'istruzione pubblica farà energicamente osservare le leggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero ha facoltà di dichiarare se mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo.

LUCIFERO. Anche ritirandolo, avrei diritto a tre minuti per dichiararne le ragioni, ma ne impiegherò anche meno.

PRESIDENTE. Ma io non ho detto nulla in contrario. La ho invitata soltanto a dichiarare se manteneva o ritirava il suo articolo aggiuntivo. Dica poi quello che vuole!

LUCIFERO. Non abuso mai della parola, e non ne abuserò nemmeno questa volta.

L'onorevole Guido Baccelli, certamente mosso da quell'animo veramente romano che ha sempre palpitato in lui, teme che il Consiglio superiore delle belle arti possa vietare quelle distruzioni che a parere dell'onorevole Guido Baccelli possono giovare a ricostruire una Roma sparita.

Io in questo non entro, non ho nè la competenza patriottica scientifica dell'onorevole Guido Baccelli, nè quella artistica del Consiglio superiore delle belle arti, che ha potuto forse, qualche volta, dissentire da lui.

Quello che vorrei solamente osservare all'onorevole ministro della pubblica istruzione è che se le leggi sono sufficienti, perchè non sono meglio eseguite?

Perchè tante mura storiche sono state smantellate; perchè tante ville che erano gloria nostra e che i poeti di tutti i paesi del mondo hanno cantato, sono state distrutte?

Se le leggi ci sono, poniam mano ad esse, e non facciamo che il verso dantesco continui ad essere un programma, e non si dica

che per i Governi italiani dal tempo di Dante ad oggi

Le leggi son ma chi pon mano ad esse?

Ad ogni modo, poichè io non vorrei che la reiezione del mio articolo aggiuntivo suonasse come un consentimento alla distruzione delle cose belle, il che non è nè nel pensiero dell'onorevole ministro, nè certo nel pensiero di coloro che voterebbero come lui, io lo ritiro. Lo ritiro confidando che l'onorevole ministro della pubblica istruzione vorrà con rinnovata energia vegliare alla conservazione del patrimonio artistico di Roma, che è patrimonio artistico d'Italia e del mondo!

BACCELLI GUIDO, *relatore*. Ed è ciò che vogliamo anche noi.

MURATORI. Ma se avete distrutto Villa Borghese! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Lucifero, non insiste?

LUCIFERO. Non insisto.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 9.

#### Art. 9.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, per una somma complessiva di 10 milioni di lire, mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso di abitazione degli impiegati dello Stato in Roma.

« I mutui saranno dati, in aggiunta a quelli concessi con l'articolo 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, in due rate di cinque milioni di lire ciascuna e alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 12 marzo 1908, n. 151.

« La prima rata, quando sia dimostrato di avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni già concessi, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri ».

(*È approvato*).

#### Art. 10.

« Il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 941, per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'agro romano, è prorogato al 31 dicembre 1913 ».

(*È approvato*).

#### Art. 11.

« Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Coordinamento del disegno di legge: Provvedimenti per riordinare l'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare, per un coordinamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Nel disegno di legge n. 880: Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie ed agevolare la emissione delle obbligazioni, all'articolo 13 dove si dice « dovute dal Banco di Napoli » deve dirsi: dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli » e così nell'altro capoverso della lettera b).

PRESIDENTE. La Camera ha udito che nel disegno di legge n. 880, per provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie ed agevolare la emissione delle obbligazioni, all'articolo 13, dove si dice: « dovute dal Banco di Napoli » si devono sostituire le parole: « dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli » nel primo e nel terzo capoverso.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa modificazione s'intenderà approvata.

(*È approvata*).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sanarelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANARELLI. Mi onoro di presentare alla Camera a nome dell'onorevole Landucci la relazione sul disegno di legge: Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti. (969).

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (919).

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata (929).

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali-telegrafici di Reggio Calabria e di Messina (959).

Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni (963).

Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana (671).

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni (880).

Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1º della legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le Isole di Sicilia e Sardegna (933).

Modificazione dell'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna (950).

BASLINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico i risultamenti delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa depositi e prestiti (969):

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza . . . . .	225
Voti favorevoli . . .	221
Voti contrari . . . .	28

(La Camera approva).

Modificazioni ed aggiunte alla legge numero 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (919):

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	220
Voti contrari . . . . .	29

(La Camera approva).

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata (929):

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza . . . . .	225
Voti favorevoli . . .	221
Voti contrari . . . .	28

(La Camera approva).

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali telegrafici di Reggio Calabria e di Messina (959):

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . .	222
Voti contrari . . . .	27

(La Camera approva).

Conversione in legge dei regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni (963):

Presenti e votanti . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . .	221
Voti contrari . . . .	28

(La Camera approva).

Agevolazioni doganali per alcuni prodotti originari dell'Eritrea e della Somalia italiana (671):

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	218
Voti contrari . . . . .	21

(La Camera approva).

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di Credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni (880):

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	218
Voti contrari . . . . .	31

(La Camera approva).

Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1º della legge 15 luglio 1906, numero 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le Isole di Sicilia e Sardegna (933).

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	219
Voti contrari . . . . .	30

(La Camera approva).

Modificazione dell'articolo 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna (950):

Presenti e votanti . . . . .	249
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	221
Voti contrari . . . . .	28

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Agnini — Alessio Giovanni — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Aprile — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Bacelli Alfredo — Bacelli Guido — Baldi — Balsano — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Berenga — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bignami — Bissolati — Bocconi — Boitani — Bolognese — Bonicelli — Bonomi Ivano — Borsarelli — Boselli — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Callaini — Calleri — Camera — Canepa — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Carmine — Cartia — Casalegno — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Chiaraviglio — Chimienti — Chiozzi — Ciartoso — Cicarelli — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Compans — Congiu — Cosentini — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — De Luca — De Nicola — De Novellis — Devecchi — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano. Ellero.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti —

Faustini — Fazi — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiore — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fumarola — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gerini — Giaccone — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovannelli Edoardo — Giusso — Goglio — Grassi-Voces — Guarracino.

Joele.

Lacava — La Lumia — La Via — Lembo — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Luciani — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Magni — Malcangi — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Masi — Matera — Meda — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Milana — Mileto — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Musatti.

Nava Cesare — Negri de' Salvi — Negrotto — Niccolini Giorgio — Nitti — Nofri.

Pacetti — Pais-Serra — Pala — Panì — Pansini — Pantano — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Pietravalle — Pilacci — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico.

Quaglino.

Raineri — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rossi Eugenio — Ruspoli.

Sacchi — Salomone — Samoggia — Sannarelli — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scano — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Silj — Solidati-Tiburzi — Squitti — Staglianò — Strigari — Suardi.

Tedesco — Teodori — Teso — Tinozzi — Toseanelli — Toscano.

Vaccaro — Valenani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venzi — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Bacchelli — Baragiola — Brizzolesi — Brunialti.

Campi — Cantarano — Chimirri.

Danieli — D'Oria.

Fabri.

Girardini — Giuliani.

Matteucci — Mazzitelli.

Nava Ottorino.

Rampoldi — Rienzi — Ronchetti.

*Sono ammalati:*

Bianchi Emilio.  
 Cesaroni — Colosimo.  
 Graziadei.  
 Maraini — Mirabelli.  
 Wollemborg.

*Sono in missione:*

Da Como — Di Rovasenda.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aubry.  
 Calisse — Cameroni.  
 Degli Occhi.  
 Montemartini — Montù.  
 Stoppato.

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche.

Ricordo alla Camera che questo disegno di legge torna dal Senato con varie modificazioni, che sono però quasi tutte di pura forma: trasposizione di qualche comma o cambiamento di qualche parola.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 3-E).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli articoli.

Io ho esaminato tutte le modificazioni; e, se la Camera me lo consente, proporrei di accennare, articolo per articolo, quali sono le modificazioni che il Senato vi ha introdotte. (*Approvazioni*)

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

(*Così è stabilito*).

All'articolo 1, alla fine del primo comma, invece di dire « che stiano in tutto o in parte a carico dello Stato » il testo modificato dal Senato dice: « eseguite o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici ».

Al secondo comma, dove è detto: « dall'articolo 6 dello stesso testo unico » nel testo modificato dal Senato è detto: « dalle disposizioni dello stesso testo unico ».

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 1 così modificato.

(*È approvato*).

All'articolo 2, al comma secondo, in luogo di dire: « di cui all'articolo 55 » il testo modificato dal Senato dice: « di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, numero 919 ».

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

All'articolo 3, in luogo di dire « con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idrauliche-forestali e per le bonifiche, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i lavori idraulici e forestali di sistemazione montana di cui all'articolo 1. Ugualmente si procederà su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, per i lavori indicati all'articolo 2 », il testo modificato dal Senato dice: « Con decreto o con decreti reali successivi, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20 per i lavori indicati all'articolo 1, e il Consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'articolo 2, sono determinati i bacini montani nei comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori ».

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

All'articolo 4, al comma primo, dopo le parole « La Commissione centrale », il testo modificato dal Senato aggiunge le parole « in base a studi di massima ».

Alla fine dello stesso primo comma, in luogo di dire « dell'articolo 55 », il testo del Senato dice « dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ».

Nel secondo comma dell'articolo 4, in luogo di dire « dall'articolo 55 » il testo modificato dal Senato dice « dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 ».

Sono infine aggiunti i seguenti due com-

ma: « Per i progetti dei lavori di cui all'articolo 2 provvede il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

La Commissione centrale e il Comitato tecnico sunnominati possono parimenti fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai Consigli provinciali o altri enti locali interessati ».

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 5 nel primo comma, invece delle parole « agli articoli 1 e 2 » si deve dire « all'articolo 1 ». Il resto è identico sino al terz'ultimo comma, dove vengono soppresse le parole: « Essa equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità » il quale concetto viene poi trasportato all'articolo 6. L'altro comma è identico e l'ultimo comma diventa primo comma di un nuovo articolo 6.

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Il nuovo articolo 6 viene ad avere per primo comma l'ultimo dell'articolo 5 del testo della Camera e per secondo comma le seguenti parole: « L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità ».

Non essendovi alcuna osservazione, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

L'articolo 6 del testo della Camera diventa 7 nel testo del Senato.

Nel primo comma dopo le parole « di rimborso » vanno aggiunte le parole: « di cui all'articolo 1° ».

Nel secondo comma, invece delle parole: « saranno pure » si deve dire: « potranno essere pure ».

Il penultimo comma viene così modificato: « Trascorso il detto termine sarà sentita la Commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato ».

All'ultimo comma, dopo le parole « della pubblicazione » vanno aggiunte le parole « del decreto di approvazione ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 7 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 8 che corrisponde al 7 del testo della Camera, nel secondo comma, invece delle parole « dell'articolo 6 » deve essere detto « dell'articolo 7 ».

Non essendovi alcuna osservazione pongo a partito l'articolo 8 così modificato..

(È approvato).

(L'articolo 9 identico all'articolo 8 del testo della Camera è approvato).

Articolo 10. Qui, invece degli articoli « 6 e 7 », devono citarsi gli articoli « 7 e 8 ».

Non essendovi alcuna osservazione, lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 10 che ora diventa 11. Nel primo comma invece delle parole « seguente articolo 11 » deve essere detto « seguente articolo 12 ».

Al penultimo comma è sostituito il seguente:

« L'Amministrazione forestale dello Stato provvede alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri, coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere d'arte in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale per i terreni occupati dalle opere di arte ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 11 così modificato.

(È approvato).

Articolo 12. Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « con esclusione delle capre ».

Il quarto comma è soppresso.

Al quinto comma sono soppresse le parole: « Comitato tecnico del ». Il resto è identico.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 12 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 13 al primo comma invece degli articoli « 6 e 7 » devono citarsi gli articoli « 7 e 8 ».

Al secondo comma lettera a, dopo la parola « accertarsi » deve togliersi « annualmente ».

Alla fine del comma lettera *b* deve farsi la seguente aggiunta: « I premi non si conferiranno per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura ».

Al comma successivo invece di « articolo 13 » deve dirsi « 14 ».

All'ultimo comma dopo le parole « Ministero di agricoltura, industria e commercio » devono aggiungersi le altre: « senza sua responsabilità ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 13 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 14 al primo comma dopo la parola « perimetri » devono aggiungersi le altre: « dei bacini » e invece di « articolo 11 » deve dirsi « articolo 12 ». Il resto è identico.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 14 così modificato.

(È approvato).

(L'articolo 15 senza modificazioni è approvato).

All'articolo 16 dopo le parole « articolo 1º » devono aggiungersi le altre « e la limitazione dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 », e dopo la parola « regolamenti » devono aggiungersi le altre « e decreti ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 16 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 17 nel secondo comma, invece di « articolo 14 » deve dirsi « 15 » e invece degli articoli « 8, 10 e 11 », devono citarsi gli articoli « 9, 11 e 12 ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 17 così modificato.

(È approvato).

(L'articolo 18 identico all'articolo 54 del testo della Camera è approvato senza modificazioni).

All'articolo 19 corrispondente all'articolo 56, al primo comma dopo le parole « tabella C », devono sopprimersi le parole « annessa alla presente legge e nell'articolo 55 precedente » e aggiungersi queste altre « e nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego ».

Al comma successivo, alle parole « di cui all'articolo 51, comma *a* », devono sostituirsi « di cui all'articolo 6, comma *a*, della legge suddetta ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 19 così modificato.

(È approvato)

All'articolo 20, secondo comma, invece di dirsi « tre ispettori superiori del Genio civile dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia e tre ispettori » deve dirsi « quattro ispettori del Genio civile e due ispettori ».

Poi nel comma successivo devono sopprimersi le parole « dei quali uno appartenente al Magistrato alle acque di Venezia » e aggiungersi le altre « un delegato della direzione generale delle bonifiche ». Il resto è identico.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 20 così modificato.

(È approvato).

Nell'articolo 21, corrispondente all'articolo 18 del testo della Camera il primo comma, è diviso nei due seguenti:

« La Commissione centrale provvede alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche in relazione alle meteorologiche che riguardano i corsi di acqua e i loro bacini.

« Essa traccia inoltre il programma completo e stabilisce i criteri per la preparazione dei progetti relativi alla sistemazione dei bacini idrografici montani, per la regolazione dei corsi d'acqua e per la bonificazione dei terreni, e propone le istruzioni necessarie per coordinare le rispettive competenze dei corpi Reali del Genio civile e delle foreste ».

Il secondo comma dell'articolo deve essere poi sostituito col seguente:

« Ad esercitare localmente le funzioni di alta sorveglianza e di coordinamento la Commissione e le sue sezioni potranno delegare temporaneamente uno o più dei loro componenti, i quali potranno costituire Commissioni locali secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Qualora sia necessaria la costituzione di Commissioni locali permanenti, esse saranno nominate su proposta della Commissione centrale dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Per la Sardegna funzionerà come Commissione locale quella istituita dall'articolo 57 del testo unico approvato con Re-



gio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ma sotto la presidenza di uno degli ispettori superiori del Genio civile che fanno parte della Commissione centrale, da questa all'uopo delegato ».

Anche il terzo comma deve essere sostituito col seguente:

« La Commissione centrale si occupa di tutte le opere idraulico-forestali, e di bonificazione eseguite in virtù delle leggi vigenti a spese e col concorso del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 21 così modificato.

(È approvato).

All'articolo 22 a pagina 16 del disegno di legge, ove si trova compreso l'articolo 9 e dove dice: « Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, ecc. », bisogna sostituire:

« Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 638 ».

E nella pagina successiva, ove si tratta dell'articolo 12, bisogna, nell'ultima parte, modificare così il comma:

« Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non comprese nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in Consorzio amministrativo, col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ».

Come la Camera vede, si è tolto qui il carico della *manutenzione*.

Nell'articolo 18, che si trova nella seguente pagina 18, bisogna aggiungere al primo periodo del penultimo capoverso, dopo la parola *fabbricati* le altre « eccettuati i Consorzi di cui al terzo comma dell'articolo 12 ».

E poi all'articolo 30 si deve dire così nel secondo comma:

« L'esazione delle quote di contributo per i Consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria ».

Il secondo comma dell'articolo 38 a pagina 19, deve modificarsi così:

« Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia nel territorio della

quale debbono eseguirsi le opere o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede, per mezzo dell'ufficio del Genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degl'interessati che debbono far parte del Consorzio. Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del Consorzio e di una Commissione amministrativa. Questa Commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto ».

Il primo comma dell'articolo 53 a pagina 20 deve alla fine del primo periodo terminare così: « le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli articoli 8 e 9 ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 22 così modificato.

(È approvato).

(Gli articoli dal 23 al 29, senza modificazioni, sono approvati).

Nell'articolo 30, sesto rigo, invece di *dovranno* si deve dire *potranno*.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 30 così modificato.

(È approvato).

Nell'articolo 31, nel primo rigo, invece di *sarà* si deve dire *potrà*.

Il terz'ultimo comma deve modificarsi così:

« I comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabilito nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà si intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi o prestiti oltre quello di cui al terzo comma di questo articolo, che possa essere contratto dai comuni nei quali sta territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato ». Il resto è identico.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 31 così modificato.

(È approvato).

Nell'articolo 34, alle parole « è portata » sono sostituite le altre: « può essere portato fino ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 34.

(È approvato).

L'articolo 32, ora 35, è così modificato: « Sono abolite le Commissioni, di cui all'articolo 13 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368 ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Nell'articolo 33, ora 36, primo comma, le parole: « negli articoli precedenti », vanno sostituite delle altre: « nell'articolo 30 precedente » e nel terzo comma, invece dell'articolo « 8 » si deve dire articolo « 9 ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 36.

(È approvato).

(L'articolo 37 identico all'articolo 34 è approvato senza modificazioni).

Nell'articolo 35, ora 38, le parole: « è aumentato di un decimo e tre decimi » sono sostituite dalle altre: « può essere aumentato sino a tre decimi ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Nell'articolo 36, ora 39, in fine, dopo la parola regolamenti, devono aggiungersi le altre: « con le limitazioni però da introdursi nel regolamento per l'esecuzione del presente titolo ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 39.

(È approvato).

(Gli articoli dal 40 al 43, senza modificazioni, sono approvati).

All'articolo 41 che diventa 44, dove dice « bonificazione dell'Agro romano, debbano coi necessari coordinamenti, ecc. » deve dirsi « bonificazione dell'Agro romano e della legge 17 luglio 1910, n. 491, debbano, coi necessari coordinamenti applicarsi, ecc. ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 44.

(È approvato).

All'articolo 42, ora 45, dopo il secondo comma è aggiunto quest'altro:

« È abrogato il comma 3° dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1907, n. 549, a favore della Calabria ».

Al 1° comma dell'articolo 34 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione e negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche e che non hanno superato il trentesimo anno di età ».

È da notarsi che la legge vigente dice ingegnere civile, escludendo gl'ingegneri industriali e architetti.

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 45.

(È approvato).

All'articolo 43, ora 46, dove è detto: « Articolo 2. Ai commi 2° e 3° è sostituito il seguente », si deve dire:

Art. 2. — Al comma 3° è sostituito il seguente:

« In casi di urgenza spetterà al Magistrato, d'accordo col capo dell'ufficio per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento ».

Al comma successivo vengono soppresse le parole « al qual grado è qualificato per ogni effetto di legge ».

Poi a pagina 30 del disegno di legge dove dice « Art. 4. Al secondo comma è aggiunto quanto segue: due dei posti di ispettore superiore ecc. » deve invece dire: « In caso di necessità uno dei posti di ispettore superiore, ecc. ».

Nel comma successivo, dove dice: « A questi ingegneri capi spettano » deve dire « A questo ingegnere capo spettano ».

Più sotto, invece « dell'articolo 23 del testo unico » deve dire: « art. 24 ».

Poi, a pagina 31, « all'articolo 8 » dopo le parole « quando vi siano espressamente invitati » deve aggiungersi « dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura ».

« All'articolo 13 » dove dice « al cui ordinamento sarà provveduto ecc. » deve dirsi « al cui ordinamento e personale stabile sarà provveduto, ecc. ».

Si aggiunge poi un articolo 13 *bis* del seguente tenore:

« *Art. 13-bis.* Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge, sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del Genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.

« La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni, quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura ».

All'articolo 14 va sostituito il seguente:

« *Art. 14.* — Nella lettera *a*) sono sopresse le attribuzioni riferite agli articoli 14, comma 5°, e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria sentita la Commissione di cui all'articolo 13 *bis* precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale, e l'attribuzione di cui alla successiva lettera *c*) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.

« Spettainoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dall'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 13 *bis* precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione ».

Alla lettera *d*) dopo le parole « nelle autorità provinciali e locali » si aggiunga « e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico 2 aprile 1885, numero 3095 ».

Dopo la lettera *i*) si deve aggiungere il seguente comma:

« È aggiunta la lettera *o*) seguente:

« *o*) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento, delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 46.

(È approvato).

Infine all'articolo 44, ora 47, in fondo alla tabella *A* del personale vanno aggiunti: « 2 aiutanti specialisti e 2 disegnatori calcolatori ».

Non essendovi alcuna osservazione, pongo a partito l'articolo 47.

(È approvato).

(L'articolo 48 identico all'articolo 45 del testo della Camera è approvato senza modificazioni).

Così, non essendovi state osservazioni nè proposte, l'intero disegno di legge risulta approvato come fu modificato dal Senato.

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'acquedotto pugliese.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 908-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Malcangi, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno, da lui presentato con l'onorevole Pansini:

« La Camera invita il Governo: *a*) ad annettere nella stipula della convenzione il programma dei lavori quale parte integrante della stessa ed a pattuire la decadenza anche per le annuali inadempienze al detto programma; *b*) a riconfermare la insindacabilità del giudizio della Commissione tecnica ».

MALCANGI. Onorevoli colleghi! Due sole parole per dare ragione del mio ordine del giorno.

L'onorevole Sacchi, che ormai per questa convenzione va annoverato tra i benemeriti dell'acquedotto pugliese, dovrebbe accettare il mio ordine del giorno, perchè esso tende a completare quelle cautele che egli provvidamente ha inserito nella convenzione per assicurare l'esecuzione delle opere nel 1914, 1915, 1916.

Io non voglio discutere qui la convenzione. Ho detto che ella, onorevole Sacchi, è benemerito, malgrado i cospicui vantaggi, che da questa convenzione trae la Società, e devo ringraziarla, come ringrazio il Governo, e specie il presidente del Consiglio, che ha saputo esercitare la pressione idrau-

lica necessaria sul ministro del tesoro (*Interruzioni — Si ride*) per fargli anticipare i milioni occorrenti, e non sono pochi.

Ma, detto ciò, di fronte ai cospicui vantaggi che ha assicurato alla Società (badi che è parola sua la parola cospicui vantaggi), noi non possiamo avere che una sola cosa come vero corrispettivo di questi cospicui vantaggi, cioè la sicurezza assoluta che l'opera per il 1914, 1915, 1916 debba essere totalmente eseguita.

Ora ella, onorevole Sacchi, realmente nell'articolo 4 ha preso cautele gravi per la possibilità che la Società si renda inadempiente; ma queste cautele gravi riguardano l'inadempienza nel 1914, le quali per tutto il 1915 sono costituite dalla multa di mille lire al giorno per il primo semestre e di diecimila lire al giorno per il secondo semestre; ma, nonostante ciò, se lontanamente la ditta dovesse rendersi inadempiente, non farà l'acquedotto e noi nè per il 1915 nè per il 1916 avremo mai l'acquedotto.

Occorreva dunque intensificare le cautele negli anni precedenti, cioè 1912 e 1913.

Ed ella si è preoccupato nell'articolo 3 di questa mia osservazione, ed ha detto nella relazione che il modo sicuro per essere certi della esecuzione dell'opera è quello di annettere alla convenzione un piano particolareggiato dei lavori anno per anno: io aggiungerei semestre per semestre.

Ma invece con la convenzione rimanda la presentazione di questo programma a quattro mesi dalla legge e si giustifica affermando che per ragione di difficoltà ammesse dai suoi tecnici questo programma non l'ha potuto avere per ragione di tempo mentre stiamo discutendo di questo dal dicembre! Ed allora ha dato quattro mesi dalla presente convenzione per esporre il programma dei lavori ed ha fissato un minimo di lavori per il 1913 e per il 1912; e per questo minimo di lavoro, ove per avventura vi fosse inadempienza, ha stabilito anche la decadenza, ed ha fatto bene, senza stabilirla per tutte le inadempienze al programma.

Ora veda, onorevole Sacchi: se malauguratamente la ditta per il 1912 ed il 1913 non facesse (e non ha obbligo per convenzione) che il minimo dei lavori stabiliti nella convenzione, noi potremo arrivare al 1913 con 70 chilometri di galleria, 115 di trincea; ed allora, onorevole ministro, al 1914 noi non avremo l'acqua perchè rimarrebbe ancora inesequita tutta una mole di lavori.

Ora il mio ordine del giorno, che ella, onorevole ministro, dovrebbe accettare, tende a stabilire anno per anno da oggi i lavori che questa ditta deve fare ed a sanzionare anno per anno, per la possibile lontana inadempienza, anche la decadenza, così come ha fatto per il 1914 e per il 1915.

Sulla seconda parte del mio ordine del giorno dirò una sola parola.

Nel precedente regolamento, onorevole Sacchi, era stabilito che il giudizio della Commissione tecnica, della Commissione di scandaglio, la quale lo dà ogni bimestre, fosse insindacabile. Ora ella con la nuova convenzione ha modificato i criteri di valutazione. E sia pure! Non entriamo in questo perchè il cammino sarebbe lungo. Ma ha tolto la insindacabilità di giudizio della detta Commissione.

Ora io comprendo che a questa insindacabilità di giudizio si possa dare un valore giuridico problematico. Ma indiscutibilmente, onorevoli colleghi, questa insindacabilità è un freno per gli imprenditori.

E togliere questa parola, onorevole Sacchi, significa aprire la porta delle aule giudiziarie ad ogni bimestre, quando alla ditta piacerà. Ora se questa convenzione viene in seguito ad una lite infondata mossa dalla ditta, lite che per giunta ha prodotto un primo ritardo, com'è che ella non si preoccupa di modificare un patto, che sotto questo punto di vista va tutto a vantaggio dello spirito litigioso di questa ditta costruttrice?

Queste sono le mie preghiere, onorevole Sacchi. Come vede, io tendo alla stessa finalità nobilissima, alla quale tende lei e per la quale (lo ripeto ancora) ella è benemerito delle Puglie. Ma senta a me: ella ha già giustamente raccolto osanna e benedizioni alle quali mi associo anch'io; ma se non facciamo tutto quello che possiamo fare in questo momento, in corrispettivo dei cospicui vantaggi che noi abbiamo dato a questa ditta; se domani, ciò che non auguro, l'Acquedotto non si fa; ella comprende, che gli osanna e le benedizioni di oggi si convertiranno in imprecazioni e maledizioni. Ed ella resterà al potere, onorevole Sacchi, con gli altri ministri, salvo che il suffragio universale non faccia una spazzata generale. Ma con l'onorevole Giolitti al potere, sono sicuro che ella con tutti gli altri non sarà spazzato. (*Viva ilarità*). Ed allora si troverà ella personalmente ad assumere la responsabilità di queste possibili

inadempienze che io mi auguro non avvengano. Ci pensi! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lembo ha facoltà di parlare.

LEMBO. Onorevoli colleghi, alla giusta impazienza della Camera non chiedo che pochi minuti di tolleranza. L'argomento, d'altronde, credo che lo meriti.

Quando maggiormente fervevano le discussioni e le contese; quando generale era l'incertezza sulle sorti dell'acquedotto pugliese; quando una febbrile e legittima inquietudine spingeva taluni a decisioni violente, che avrebbero rimandato a tempo indeterminato l'esecuzione di quell'opera grandiosa, io non cessai un momento solo di aver piena fiducia nella prudenza e nell'energia di Ettore Sacchi. E la mia fede è oggi riconfermata dal disegno di legge, sottoposto al nostro esame e che noi, senza dubbio, unanimemente approveremo.

Nella discussione della legge per la costruzione e per l'esercizio dell'acquedotto furono sollevate critiche molteplici e vivaci sul progetto e sul piano finanziario.

Superate le difficoltà tecniche, che si andavano agitando sin dal 1862, autorevoli parlamentari mossero forti dubbi sulla serietà di quel disegno di legge, non tanto per la somma determinata *à forfait*, quanto pel modo come venivano determinati i relativi stanziamenti.

I fatti non pare che abbiano dato torto a quei dubbiosi.

Le vicende dell'acquedotto pugliese sono ben note alla Camera. La lentezza dei lavori, le contese, le proteste vivaci del Consorzio, l'allarme di quelle popolazioni, mi dispensano dal dire una parola sola sulle diverse fasi, per cui è passata finora la questione dell'acquedotto pugliese e che ha reso pensosi anche chi contro la Società concessionaria non ebbe mai alcuna suggestionante prevenzione. Intanto l'onorevole Giusso, nel 29 giugno del 1909, in mezzo alla quasi generale diffidenza, in mezzo ad uno scetticismo profondo e snervante, affermava alla Camera che le difficoltà tecniche per la costruzione dell'acquedotto pugliese erano tutte superate; che egli pensava ed affermava che i lavori si potevano anticipare anche di parecchi anni, e che soltanto il problema finanziario doveva preoccupare Parlamento e Paese, lasciando intravedere che il difetto dei mezzi necessari, addebitabile in gran parte alla disponibilità degli stanziamenti, rendeva difficile il regolare e sollecito andamento dei lavori

ed era causa di divergenze fra la Società istessa ed il Consorzio.

Sopravvenivano altre vivaci discussioni alla Camera. L'onorevole Fraccacreta, nella tornata del 18 dicembre 1910, con un discorso coraggioso e senza veli poneva al Governo un dilemma inesorabile. Egli, come già l'onorevole Giusso, dichiarava che al compimento della grande opera più non si opponevano difficoltà tecniche; che la questione era semplicemente finanziaria; che il Governo non aveva altra via d'uscita: o addivenire senz'altro alla decadenza, o modificare le clausole, riflettenti il pagamento delle somme dovute alla Ditta assuntrice, nel senso che i 60 milioni che la Ditta dovrebbe riscuotere dal 1916 al 1924, cioè ad opera compiuta, venissero in parte forniti durante la costruzione, esigendosi in compenso nuove e più solide garanzie e l'esercizio anticipato dei lavori.

L'onorevole Sacchi assunse l'impegno di una definizione, che senza compromettere i diritti e gl'interessi dello Stato, avesse potuto assicurare l'esecuzione di un'opera, che rappresenta non soltanto un debito d'onore verso le Puglie, ma benanche la rendizione economica e morale di tanta parte del nostro Mezzogiorno.

Oggi il ministro mantiene l'impegno col disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Camera. È egli riuscito nel nobilissimo e difficile intento? Io credo che nessuno può onestamente dubitarne.

Brevemente, e come l'ora lo consente.

L'atto del 9 giugno 1911, che, nella sua forma apparentemente unilaterale, è una vera convenzione, rappresenta l'unica soluzione possibile in questa ormai aggrovigliata materia. Dato il contratto fin'ora in corso — possiamo, ora che l'accordo è interceduto, ben dirlo — la proclamazione di decadenza avrebbe dato luogo ad infinite vertenze, e, nella migliore ipotesi, l'opera sarebbe stata immensamente ritardata. Vano sarebbe oggi dissimularlo. La convenzione vigente non è molto perfetta, in quanto non fornisce allo Stato le armi necessarie per fronteggiare le pretese della Società concessionaria. Nessun termine preciso durante la concessione; nessun obbligo di programma di lavori; multe tenuissime; e, quando si volesse addivenire alla decadenza, l'obbligo dello Stato di fare tre aste col diritto del vecchio concessionario a rivalersi contro il nuovo.

Tutto ciò è complicato. Ma, sopra tutto, i patti sono indeterminati: troppo si rimette

all'arbitrio dello Stato, e ciò in definitivo vuol dire sempre *liti*. Importa invece avere patti giuridicamente chiari e precisi.

E la convenzione del 9 giugno è non solo l'unica possibile, ma la migliore possibile. Bisogna infatti tener conto che non si tratta di una convenzione *ex novo*: preesiste, invece, tutto un ordine di rapporti già posti in essere e che vincolano già le parti contraenti; ond'è che non tutto si poteva e poté modificare a beneplacito di una delle parti. La nuova convenzione si basa su un *do ut des*. Che cosa dà lo Stato, che cosa dà la Società assuntrice con l'atto sottoposto alla nostra approvazione? È bene, è utile, è doveroso vederlo con la maggiore concisione per poter trionfalmente rispondere alle facili ed inevitabili critiche e per eliminare pericolosi equivoci, false credenze, errati apprezzamenti.

Lo Stato dà un miglioramento nei pagamenti, distribuendo meglio gli stanziamenti. Ora, se si tiene presente che lo Stato non fa il banchiere e che nessuna maggiore somma si è concessa oltre quella del *forfait*, stabilito pel contributo consorziale, bisogna ammettere che un vero nuovo onere non vi è, pur costituendo l'anticipo di pagamento senza dubbio un cospicuo beneficio finanziario per la Società costruttrice. Se poi si vuol tener conto di ciò che rappresenta di fronte al vecchio contributo da pagare in tanti anni un eguale contributo da pagare in un minor numero di anni, è da ritenersi che si possa avere una somma da 7 ad 8 milioni. Ma chi non vede che questa somma viene largamente compensata dalla compartecipazione allo Stato negli utili dell'esercizio per gli anni di anticipo; utili, che secondo calcoli sarebbero rappresentati da un reddito minimo netto di circa dieci milioni?

D'altronde, la maggiore disponibilità degli stanziamenti sarebbe altresì compensata dal beneficio inestimabile, che le Puglie ritrarranno dall'anticipo delle opere.

Ma di fronte a questo *do* dello Stato qual'è il *des* della Società?

Ho già accennato che i lavori sarebbero anticipati di due anni con una scala ben ordinata di termini; così che dal 1914 al 1918, anno per anno, si sa quale parte dell'opera dev'essere compiuta. E, subito nel 1914, tutta la provincia di Bari e buona parte di Foggia e di Lecce avranno l'elemento primo della vita: l'acqua!

Si convengono inoltre garanzie precise e ferree. Alla fine del 1912 e del 1913 la So-

cietà dovrà aver fatto un dato numero di chilometri in gallerie ed in trincee. Questo sistema di stabilire quantitativamente il programma da eseguire è altrettanto sicuro, e forse più sicuro, che il programma vero, qualitativo dei lavori.

E se alla fine del 1912 e del 1913 quel dato numero di chilometri non è fatto, ecco la decadenza prevista, facilmente applicabile con le nuove norme, sicura, con la presa di possesso istantanea, con la libertà di far subito da parte dello Stato ciò che vuole, senza le tre assurde aste. Se poi alla fine del 1914, e via fino al 1918, non sono serviti tutti i comuni indicati nell'atto, « se ne manca uno solo », ecco per un anno multe, che vanno sino a « 10 mila lire » al giorno, e poi la decadenza « automatica! »

Quale altra maggiore garanzia di questa, quando voi tenete presente che oggi, col contratto ancora vigente, per addivenire alla decadenza dovete assoggettarvi all'obbligo delle tre aste, e quando queste saranno venute meno, allora soltanto, voi potete arrivare alla decadenza?

Inoltre, con l'atto nuovo si riducono le tariffe, e si evita così ogni indebito arricchimento da parte della Società. Quando si fece il primo progetto, le fosche previsioni dei geologi fecero adottare prezzi troppo alti per le gallerie: ora si evita l'inconveniente, e si toglie la necessità di quelle ritenute fatte finora, e che furono causa di dissensi e di liti!

Si raggruppano, per dippiù, le opere in varie grandi categorie, dividendo tra esse il *forfait* complessivo in modo che a ciascuna non sia sottratto il mezzo finanziario a vantaggio di altre. E qui noi della provincia di Bari siamo i primi a rallegrarci che in tal modo venga sempre più assicurato alle provincie di Foggia e di Lecce l'acquedotto, dileguandosi l'infausto presagio che, servita la provincia di Bari, la Società si sarebbe ben poco curata delle altre due provincie!

L'anima regionale, nella sua essenza unitaria, si compiace di questa giusta e riparatrice misura!

Il nuovo contratto stabilisce benanche una cauzione speciale di esercizio, e rende più semplici e più rapide tutte le procedure.

Ma è inutile fermarsi su altri particolari. Parmi che quanto ho sommariamente rilevato sia più che sufficiente a convincere che la struttura della nuova convenzione è

tale che fa onore alla mente giuridica ed alla prudenza di Ettore Sacchi.

Ma la Camera mi conceda pochi altri minuti di benevolenza. Con l'approvazione di questi nuovi provvedimenti il Parlamento non avrà interamente compiuto il suo dovere verso le Puglie. Più volte ho richiamato l'esame e gli studi del Governo su di un'opera, che a molti sembra un accessorio e che invece è il completamento necessario dell'acquedotto pugliese.

Sempre che si parlerà dell'acquedotto sentirete la voce mia molesta, che vi ricorderà il problema delle fognature! L'onorevole Bertolini prima, con una forma alquanto timida, e l'onorevole Sacchi poscia, con parola più precisa e recisa, riconobbero già la necessità di un progetto tecnico armonico per tutte le Puglie, che assicuri il convogliamento e lo scarico delle acque di rifiuto.

Io certo non starò a ripetere quanto altra volta ebbi di proposito a rilevare alla Camera; ma ogni indugio, ora che specialmente si procede all'acceleramento dei lavori, sarebbe grandemente colpevole e ne spingerebbe incontro a responsabilità grandissime.

Bisogna preoccuparsene seriamente. Da una parte sta l'assoluta e riconosciuta impossibilità che all'enorme spesa provvedano i comuni, dall'altra s'impone la paurosa, desolante visione che avremo l'acqua e non ne potremo convenientemente usare!

Con la convenzione nuova si eliminano dissidi e liti con la Società; ma temo che i dissidi si affacceranno e le liti sorgeranno, quando certi diritti e doveri fra la Società ed i comuni, e dei quali si occupa il capitolato d'appalto, non potranno conciliarsi pel difetto delle fognature. Ed io non vi dico altro; mi basta di avere dato per una terza volta qui nella Camera il grido dell'allarme.

Entri una buona volta nella coscienza di tutti che è davvero debito nazionale completare con i lavori delle fognature l'opera grandiosa dell'Acquedotto.

Quella nobilissima parte del nostro Mezzogiorno potrà dirsi allora veramente redenta moralmente ed economicamente. E le Puglie lo meritano. Quando si pensi che il 1860 trovò vigenti ancora vincoli feudali e mancanti le vie di comunicazione, e le masserie primitive dedicate quasi soltanto al pascolo e la maggior parte delle terre di Capitanata soggette ad una vera servitù in favore delle greggi appenniniche, si ha quasi l'impressione di un miracolo davanti a quei meridionali, che con gli scarsi aiuti dello

Stato colonizzarono in pochi anni tutta la pianura del Tavoliere, che era in condizioni uguali a quelle dell'Agro romano, e piantarono un mare di vigne, che pur oggi si estende per tante e tante mila ettari di terreno.

La colonizzazione del Tavoliere e la trasformazione viticola delle altre provincie sono documenti di forza e di gloria per quella nostra gente, che tutt'ora, malgrado le crisi varie ed aspre, che hanno colpito i suoi sforzi culturali, prosegue pertinace, con ardore e con fede, nel gran cammino, ed attinge ormai in più di un luogo un pieno sviluppo industriale.

Io ho finito. Onorevole Sacchi, ella molto ha fatto per il nostro Mezzogiorno; molto affetto ha dimostrato per le nostre Puglie.

Si accinga ora allo studio dell'importante e vitalissimo problema delle fognature. E faccia che sia merito suo il completamento di un'opera, che rimane monumento di romana grandezza e che da sè sola costituirà titolo di gloria ad una generazione, assolvendo il voto che l'Italia ha fatto di fronte agli spiriti più eletti delle Puglie, primo fra tutti Matteo Renato Imbriani! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fraccacreta.

FRACCACRETA. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Mi limiterò a poche considerazioni sull'ordine del giorno presentato dal collega Malcangi, nella speranza che egli non voglia insistervi, specie per la considerazione che, non votandosi oggi il presente disegno di legge, si verrebbe a perdere altro tempo, dopo quello già dolorosamente perduto, che ritarderebbe ancora una volta il necessario incremento da darsi ai lavori per assicurare alle nostre Puglie il sospirato acquedotto. (*Bene!*)

L'onorevole Malcangi vorrebbe ora che nella stipula fosse annesso alla convenzione il programma dei lavori da eseguirsi anno per anno dalla Società concessionaria. Egli ben sa come questo sia stato anche il desiderio espresso dal Consorzio e dall'onorevole ministro.

Ma, tra la urgenza della convenzione e la difficoltà per la immediata presentazione del programma dei lavori, io credo non si debba esitare un istante a rendere un fatto compiuto il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale, per quell'affetto costante che ha sempre dimostrato in tutte le questioni pugliesi, ed assicurando in modo più concreto la costruzione del grande Acquedotto, si è

reso veramente degno di tutta la riconoscenza di quelle popolazioni.

In ogni modo, al lieve ritardo della presentazione del programma dei lavori, provvedono sufficientemente le disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'articolo 3 della convenzione, contro la cui eventuale inadempienza da parte dell'assuntore, oltre alle penali e perdite indicate nel successivo articolo 4, vi è pure la decadenza dalla concessione.

Le garanzie, adunque, anche prescindendo da un programma dettagliato dei lavori da eseguirsi anno per anno, che sarà presentato fra quattro mesi, non sono nè scarse nè inefficaci. E tutto ciò indipendentemente dal preciso, categorico e determinato disposto degli articoli 1º e 2º della Convenzione medesima.

E passiamo ora alla seconda parte dell'ordine del giorno. L'onorevole Malcangi avrebbe voluto mantenuta la insindacabilità del giudizio della Commissione tecnica sulle liquidazioni bimestrali dei lavori; mentre l'onorevole ministro, per caso di possibili controversie tra Commissione e Società, si è riportato all'articolo 29 del Capitolato che stabilisce l'arbitrato.

Io non mi dilungherò, avendo promesso alla Camera di essere breve, nel dimostrare come che la nuova convenzione elimini quasi interamente ogni ragione di litigi tra Commissione ed assuntore in tema di liquidazioni dei lavori; e ciò principalmente in grazia alle riduzioni introdotte nelle tariffe dei prezzi contrattuali, le quali resero possibile la inutilità di ricorrere nelle liquidazioni stesse a dei coefficienti di riduzione, che diedero pretesto per lo innanzi alla Società di muovere delle liti. Nè vorrò richiamare l'attenzione della Camera sopra certe condizioni contrattuali, che, quasi sempre, restano semplicemente scritte quando non costituiscono fonte di gravi conseguenze.

Dare facoltà ad uno solo dei due contraenti di essere, nelle controversie che sorgano tra loro, giudice e parte nel tempo stesso, non solo non corrisponde al senso vero ed obiettivo dell'equità; ma ben difficilmente, nel caso concreto, troverebbe un magistrato che vi acconsentisse.

Occorre, perciò, che nei contratti i patti e le condizioni sieno ben chiari, determinati e non passibili di diverse o equivoche interpretazioni.

A tutto ciò risponde il disegno di legge che l'onorevole Sacchi ha presentato oggi

alla Camera, e perciò io non dubito che il collega Malcangi non vorrà insistere nel suo ordine del giorno.

E dopo ciò avrei finito. Solo vorrei pregare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore a consentire che alla fine del secondo capoverso dell'articolo 3, siano aggiunte queste parole: « e ciò senza alcun pregiudizio del contenuto dei precedenti articoli 1 e 2 ».

Naturalmente tale aggiunta eviterebbe, a parer mio, ogni possibile equivoco tra il disposto degli articoli 1 e 2 e quello dell'articolo 3. In ogni modo me ne rimetto all'onorevole ministro.

Conchiudo, quindi, raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge, mentre esprimo coi migliori sentimenti di gratitudine il mio plauso sincero all'onorevole Sacchi che lo ha presentato. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego la Camera di considerare che se si vuol modificare la convenzione, è bene sospendere la discussione del disegno di legge, affinchè il Governo possa trattare con l'altra parte, perchè sarebbe poco serio che noi votassimo una convenzione, che l'altra parte non accettasse. (*Benissimo!*)

Voci. È giusto! giustissimo! Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO. Anche io, come rappresentante politico della regione pugliese, manifesto la mia riconoscenza al Governo e gli do lode incondizionata, per aver risolto felicemente il problema dell'acquedotto pugliese, troncando convenientemente tutte le controversie, e in pari tempo ottenendo la più sollecita attuazione dei lavori.

Però mentre di questi benefici godranno quasi immediatamente le due provincie di Bari e di Foggia, ne godrà a più tarda scadenza la provincia di Lecce.

Eppure anche per essa il problema è urgente ed incalzante, perchè quasi a rendere più affrettati i benefici dell'acquedotto pugliese, la natura si rende di anno in anno, in molti paesi di quella provincia, più avara di acqua piovana, l'unica che provveda ai bisogni di quella provincia.

Ora, si potrebbe metterla in condizioni



di eguaglianza rispetto alle due consorelle se i lavori di canalizzazione vi si facessero procedere contemporaneamente a quelli delle altre due provincie.

Ciò non dovrebbe esser difficile data la natura pianeggiante della provincia di Lecce, e d'altra parte il Governo nell'articolo 4 del disegno di legge si è riserbata la facoltà di introdurre altre modificazioni ed aggiunte; così avvalendosi di questa facoltà il Governo potrebbe appunto secondare le aspirazioni della provincia di Lecce.

Se anche ciò dovesse costare qualche piccolo sacrificio, esso forse sarebbe anche minore, di quello che costerebbe il provvedere di acque potabili quei comuni che ne hanno bisogno, al quale dovere il Governo non potrebbe sottrarsi.

Studi dunque con amore il Governo questo modesto problema, e, risolvendolo, avrà ancora maggior diritto alla gratitudine di quell'estrema terra pugliese. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.

*Voci.* Vi rinunzi! Vi rinunzi!

**COTUGNO.** Dico solamente che approvo di buon grado la legge, approvo il contratto, poichè legge e contratto rendono sicura la esecuzione dell'opera. Solo prego l'onorevole Malcangi di convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno.

E (questa cosa lasciatemela dire, perchè è giusto dirla) ringrazio il relatore onorevole Pozzi delle splendide parole rivolte all'indirizzo di noi pugliesi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnino, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno da lui presentato:

« La Camera invita il Governo ad estendere, o a far estendere dalla Società concessionaria, i benefici dell'acquedotto ai comuni di Cagnano e Carpino, i quali presentarono già analoga deliberazione al Governo ed, in conseguenza, intervenne parere favorevole del Consorzio mentre fu riconosciuto dagli uffici tecnici e dal Governo la possibilità tecnica e la convenienza economica del prolungamento dell'opera ».

**ZACCAGNINO.** Mi dispiace di non poter rinunziare a parlare.

Quando, per la prima volta, si discusse la legge dell'Acquedotto, l'onorevole Pugliese, con speciale ordine del giorno, chiese che tutti i comuni del Leccese fossero beneficiati dall'acqua, dal momento che questa poteva giungere a Santaremo a quasi 500 me-

tri sul mare, mentre con altro ordine del giorno fu chiesto ed accettato che gli studi fossero estesi anche a Sannicandro, in provincia di Foggia, ma rimasero esclusi dalla grande opera i comuni di Cagnano e Carpino. Essi non hanno altitudine maggiore di quella che ha Sannicandro e devono anche essi fruire dell'Acquedotto.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici mi potrà rispondere che vi provvede l'articolo 7 della dichiarazione della Ditta che è convenzione allegata al disegno di legge.

Ma io debbo fargli notare che l'articolo 7 anzidetto richiede una domanda dei comuni, un parere favorevole del Consorzio, una possibilità tecnica per la esecuzione delle opere e una convenienza economica per accettarle.

Ora io ho bisogno di dire all'onorevole ministro che uno dei primi pensieri miei, quale rappresentante politico del mio collegio, fu di chiedere che si riparasse a questa ingiustizia e, prima ancora che si formasse il Consorzio, fino dal 1906 io ottenni dal ministro dei lavori pubblici che fossero studiate quelle opere; infatti, il 26 marzo 1906, l'onorevole sottosegretario Ferrero di Cambiano mi scriveva: « In risposta alle sue nuove premure, mi pregio significarle che questo Ministero darà subito incarico all'Ufficio speciale del Genio civile per l'Acquedotto Pugliese di completare gli studi occorrenti per determinare la possibilità e convenienza di una diramazione dell'Acquedotto a vantaggio dei comuni di Carpino e Cagnano Varano, in provincia di Foggia ».

Indi apposita deliberazione fu presa dal comune di Cagnano Varano il 26 marzo 1907 e nel 7 aprile 1907 anche dal comune di Carpino.

In conseguenza, il Consorzio, con telegramma dell'onorevole Pavoncelli, mi dava partecipazione della propria adesione alle deliberazioni dei comuni accompagnate dalle mie premurose istanze. Frattanto il Governo faceva continuare gli studi.

Questi studi furono lunghi e svariati, poichè si volle anche, contro il volere dei comuni, studiare se fosse possibile servirsi di altre acque; e in conclusione gli studi portarono alla constatazione che le acque locali non erano adatte, tanto dal lato igienico e tecnico come dal lato economico, onde occorreva estendere ai due comuni la diramazione del Sele. In conseguenza il Ministero ordinò alla Società di fare gli opportuni progetti per addivenire ai relativi accordi contrattuali.

Non leggerò alla Camera le importanti lettere dell'ingegnere Simonetti e dell'ingegnere Maglietta, tra cui importantissime quelle del 27 novembre 1907 e dell'11 agosto 1908, perchè non voglio infastidire la Camera, ma mi è doveroso dire all'onorevole ministro che il parlare oggi di domande e di istruttorie le quali sono già state fatte significherebbe distruggere l'opera assidua che da parecchi anni sto dedicando per conseguire il supremo intento a cui giustamente quelle regioni aspirano, ed è perciò che io chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici di volermi assicurare che non debbano più tali istruttorie ripetersi ma si debba soltanto addivenire agli opportuni contratti con la Società dell'Acquedotto pugliese.

E dopo ciò mi associo di cuore alle parole di plauso rivolte dai colleghi all'onorevole ministro e all'onorevole relatore della Commissione, l'egregio collega Pozzi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso.

**GIUSSO.** Non farò un discorso; mi limiterò soltanto ad una brevissima dichiarazione.

Accetto senza restrizioni e senza riserve il disegno di legge presentato dall'onorevole Sacchi sull'Acquedotto pugliese e gliene do lode sincera ed aperta, perchè rare volte è avvenuto che un disegno di legge sia stato portato alla Camera con tanto corredo di studi, con tanta ponderazione e con tanto desiderio di giovare alle popolazioni.

Non parlerò quindi dei vantaggi, che si potranno ricavare da questa convenzione, perchè la Giunta del bilancio li ha già enumerati e commentati largamente: dirò soltanto che con questo disegno di legge, che viene ad anticipare la distribuzione delle purissime acque del Sele, si verrà a dare un inestimabile beneficio a quelle popolazioni assetate e poi perchè si otterrà anche un vantaggio finanziario e dallo Stato e dal Consorzio, perchè e l'uno e l'altro sin dal 1914 parteciperanno agli utili netti dell'Acquedotto, che saranno rilevanti.

Riassumendo quindi dichiaro che approvo con tutta l'anima questo disegno di legge, sicuro che le popolazioni pugliesi saranno in perpetuo riconoscenti all'onorevole ministro Sacchi per averlo presentato. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

**PANSINI.** Anch'io mi unisco alle lodi fatte all'onorevole ministro ed all'onorevole Commissione; tuttavia mi permetto di osser-

vare che bisogna veder bene se le intenzioni potranno essere seguite dalla certezza di raggiungere lo scopo al quale si mira.

Senza dunque voler discutere lungamente sul disegno di legge osservo che mi pare che l'articolo 3 sia in contraddizione con le sue stesse disposizioni e venga meno quindi allo scopo della legge che è quello di anticipare agli appaltatori il prezzo delle opere perchè gli appaltatori anticipino a loro volta il compimento delle opere; la certezza di avere le opere compiute diventa, quasi direi, simulata per coloro i quali aspettano da tanto tempo il soddisfacimento di un bisogno profondamente sentito quale è quello delle acque potabili.

Infatti la prima parte dell'articolo 3, almeno a mio modo di vedere, contraddice alla seconda parte perchè, mentre stabilisce nella prima un certo numero di anni entro i quali i lavori si dovranno compiere, nella seconda stabilisce che per lo meno nel 1912 si debbano consegnare sessanta chilometri di canale principale in galleria e cinquanta chilometri di canale in trincea e non ci sarà quindi appaltatore il quale non vorrà valersi di questa seconda condizione, sicchè il primo effetto non può essere quasi che come un avvertire gli appaltatori che volessero andare al di là dei propri interessi. Ma una volta che voi stabilite un minimo, che sarà un massimo, perchè volete voi stabilire un massimo, al quale possono contravvenire senza penalità, senza venire a chieder loro il corrispettivo della inadempienza?

Se dite con l'articolo terzo che per il 1912 si debbono fare sessanta chilometri in galleria e cinquanta in trincea, potete essere certi che quei signori non faranno di più.

Dunque tutto il mio discorso si riduce a manifestare un dubbio: dato questo minimo, come è possibile garantire per il 1914 tutti i lavori elencati qui, e per il 1916 il compimento dell'intera opera?

Non aggiungo altro perchè nel lodare possiamo essere tutti concordi, ma credo che sia opportuno prevedere quelle difficoltà, per cui le lodi d'oggi potrebbero domani suonare amaramente rimprovero.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole ministro dei lavori pubblici, e lo prego di esprimere anche il suo avviso sugli ordini del giorno.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Nel dicembre del 1910, discutendosi, in oc-

casione del bilancio dei lavori pubblici, questa grave questione, risposi alle esortazioni degli onorevoli rappresentanti della nobile regione pugliese dicendo che mi impegnavo di esaminare personalmente col maggiore affetto la gravissima questione, che si trovava certamente in uno stato di sosta, per cercare di risolverla.

Credo di aver soddisfatto questo impegno e di aver esaurito il compito mio presentando questo disegno di legge, che approva l'atto di sottomissione della Società.

Sono lieto innanzi tutto di constatare che l'approvazione, venuta dalla Giunta del bilancio, incondizionata, sicura, suffragata da valide ragioni, deve dare la maggiore tranquillità a tutti che il nuovo atto risponde agli scopi, ai quali esso è destinato.

Ringrazio tutti i colleghi, che hanno parlato, perchè tutti hanno riconosciuto la bontà della convenzione, anche quelli che hanno creduto di fare qualche osservazione, a cui risponderò.

Ringrazio particolarmente l'onorevole Giusso, presidente del Consorzio per l'acquedotto pugliese, che senza far torto ad alcuno, si può dire rappresenti la maggiore autorità in questa questione, ringrazio di cuore l'onorevole Giusso per le affettuose e lusinghiere parole da lui pronunciate, che accolgo, non tanto perchè lusinghiere per me, quanto perchè mi persuadono che l'opera mia risponde veramente allo scopo grande, a cui tutti miriamo.

Il concetto, che avevo enunciato allora quando fu discussa la questione, era questo, che si dovesse seguire la direttiva di avere garanzie forti e precise e di ottenere possibilmente una anticipazione della grande opera, dando in corrispettivo una maggiore larghezza nei pagamenti dei contributi, senza aumentare la somma complessiva del contributo dello Stato al Consorzio. L'atto del 9 giugno corrisponde precisamente a questi fini.

Esso fu approvato dagli uffici tecnici, fu approvato dal Consorzio, e contiene le disposizioni che possono assicurare la condotta dell'opera, garentirne l'ultimazione ed eliminare quei pericoli che precedentemente erano stati rilevati.

L'onorevole Malcangi ha osservato, ed io stesso lo dissi nella relazione che precede il disegno di legge, che questa convenzione assicura cospicui vantaggi alla Società.

Ed è verissimo, perchè è certo che l'an-

ticipazione notevole delle rate di contributo dà cospicui vantaggi alla Società. (*Interruzione del deputato Pansini*).

Ma, onorevole Pansini, bisogna rammentare che si tratta di un contratto, e che non è possibile fare un contratto in cui si dica: voi date tutto a me, io darò niente a voi.

Mi pare che questo sia assolutamente impossibile. Se si vuol fare un contratto, ci devono essere vantaggi reciproci da ambo le parti. (*Bene!*)

Ora è necessario analizzare e vedere in che situazione eravamo. Erano in corso due liti davanti ai tribunali, erano controversi tutti i criteri di esecuzione e di applicazione dell'opera e dell'amministrazione del Consorzio, tutto era in contestazione, vi era diffida per la decadenza; e la decadenza che cosa avrebbe portato?

In verità, dati i patti finora vigenti, non lo si poteva prevedere. Forse alla statizzazione; ed io domando ai colleghi se questa possibilità non basti a dimostrare la gravità della situazione.

Ma alla statizzazione si sarebbe arrivati solo dopo tre appalti in danno, con interminabili liquidazioni dei diritti della società affidate a periti, con tutta una complicazione procedurale che avrebbe sospeso per molto tempo la condotta delle opere. Insomma il compimento dell'Acquedotto sarebbe stato ritardato, ed anzi posto addirittura in dubbio.

Con l'atto nuovo invece la decadenza si pronuncia dal Governo; porta ad una presa di possesso immediata, che non può esser arrestata dall'azione giudiziaria; ed implica la perdita di ogni credito da parte della Società, sia per lavori fatti, sia per cauzioni, sia per ogni altro titolo. Lo Stato è libero di procedere subito nel modo che meglio crede per continuar l'opera. La decadenza così è effettivamente una vera e pronta pena.

E si aggiunga che, essendosi col nuovo atto modificate le tariffe che erano fino a oggi troppo vantaggiose per la Società, è anche eliminato il pericolo che la decadenza le potesse in qualsiasi ipotesi e per qualunque effetto ritornare utile, venendo meno lo stimolo a compiere le altre opere meno vantaggiose.

Di fatto, quando si fece il primitivo contratto non si conoscevano ancora le condizioni vere del lavoro, si temeva l'incognita della escavazione delle gallerie e si erano fatte valutazioni molto vantaggiose, cosic-

chè si nutiva il dubbio che, terminati i lavori di galleria, la Società avesse interesse ad abbandonare l'opera e a non proseguirla. (*Interruzioni del deputato Pansini*).

Questo pericolo è ora tolto, onorevole Pansini, perchè ella potrà vedere che è stata modificata la tabella...

COTUGNO. L'onorevole Pansini è appunto in questo stesso ordine di idee.

PANSINI. È la ragione per cui vi abbiamo dato plauso.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sta bene. Io mi richiamo alla Giunta generale del bilancio che ha notato come, se vi sono nel nuovo atto cospicui vantaggi per la Società, il sacrificio dello Stato è infinitamente minore, e vi sono poi vantaggi più cospicui per lo Stato.

Lo Stato non ha in sostanza che il peso dell'anticipazione, largamente coperta dalla compartecipazione all'esercizio nel triennio di anticipato esercizio (come ha dimostrato l'onorevole Giusso), ma soprattutto dai vantaggi che risentiranno le terre pugliesi.

Io non comprendo la preoccupazione dimostrata dall'onorevole Malcangi, ed io spero che si persuaderà che non ha luogo di essere.

Intanto, come ha già avvertito l'onorevole presidente del Consiglio al principio di questa discussione, trattandosi di un atto di sottomissione che è già stato firmato, se si dovesse apportare una qualsiasi variazione, bisognerebbe sospendere la discussione, rimandarla, e trattare con la Società. Quindi non si può in alcun modo accettare... (*Interruzione del deputato Pansini*).

Mi permetta di parlare, onorevole Pansini!...

L'ordine del giorno dunque, che invoca di trattare con la Società e di fare delle nuove clausole, evidentemente non si può accettare; ma io faccio osservare all'onorevole Malcangi e all'onorevole Pansini che il programma dei lavori che essi desiderano vi è, e che i loro propositi sono pienamente appagati.

Che cosa stabilisce il nuovo atto?

Che tutte le opere saranno anticipate di due anni almeno. Nel 1914 la provincia di Bari e parte di quelle di Foggia e di Lecce; nel 1915 gli altri comuni fino a Lecce; nel 1916 la condotta esterna di tutti i comuni di Puglia che dovranno servirsi dell'acquedotto; nel 1918 infine tutte le condutture interne ed il definitivo completamento dell'opera grandiosa.

Con siffatti termini di ultimazione, chiaramente indicati all'articolo 1 del nuovo atto, vien tolto ogni dubbio sugli obblighi dell'impresa alla fine di ogni anno dal 1914 in poi. Tanti comuni ben individuati devono essere alla fine di ogni anno serviti. Non vi può essere dubbio interpretativo di nessuna sorte.

Ma *quid* negli anni anteriori al 1914? Del 1911 è inutile parlare perchè ormai ne siamo a mezzo. Per il 1912 e per il 1913 è stato fissato che rispettivamente, alla fine di ciascuno di questi anni, la Società deve aver eseguito un preciso numero di chilometri di galleria ed un altro preciso numero di chilometri in trincea. Anche qui nessuna controvertibilità, nessuna elasticità di criteri; è la lunghezza, il metro, ossia il dato più obiettivo possibile che determina l'obbligo dell'impresa.

Ogni incertezza pertanto esula dai rapporti contrattuali con la Società, che dall'anno 1912 al 1918 si trova stretta, ad ogni dicembre, in una rete fitta e ferrea di compiti, dai quali non può liberarsi.

L'onorevole Malcangi ha manifestato il pensiero che pel 1912 e 1913 anzichè richiedere l'esecuzione di una data quantità di chilometri fosse opportuno richiedere un dato programma qualitativo, con l'ordine concreto dei lavori da eseguirsi alle varie date.

Che un programma qualitativo sia opportuno, non vi è nessuno a contestarlo, beninteso nel senso che il programma qualitativo non deve escludere l'ammissione di ragionevoli varianti, e deve essere piuttosto l'indicazione di un ordine che uno schema fissa inderogabile.

Ho cercato che la Società presentasse fin da ora e che si potesse allegare al nuovo atto il programma dei lavori, ma mi sono dovuto convincere, per espressa dichiarazione dei miei tecnici, che occorre tempo a concretare e definire *hinc inde* il programma stesso, e che ciò avrebbe ritardato l'accordo tanto atteso. Ond'è che ho ottenuto, per vincolare subito la Società, il programma quantitativo, pur non rinunciando ed anzi imponendo entro quattro mesi la presentazione del programma qualitativo.

Ed a questo riguardo sono lieto di annunciare che, se le inevitabili vicende delle trattative (e chi è pratico di queste cose non può dubitarne) hanno impedito di preparare e concretare il desiderato programma, lungo le more delle trattative stesse, la Società assicura di aver già condotto avanti

la compilazione occorrente, e di poterlo presentare anche prima del prescritto termine.

Riassumendo: abbiamo già dedotto in contratto il programma quantitativo che ha assoluto ed indubitabile valore nel senso desiderato, tenendo legata a precisi obblighi la Società; prima di quattro mesi avremo il programma qualitativo, per quanto il quantitativo già di per sé basti.

Dunque nessuna apprensione è sotto quest'aspetto fondata. Nè occorre che il programma qualitativo sia dedotto come parte integrante nel nuovo atto; giacchè il nuovo atto è di per sé obbligatorio, in forza dell'approvazione del Parlamento, senza bisogno di stipulazione alcuna; ed il programma qualitativo, quando sarà presentato ed approvato, avrà valore di obbligo contrattuale per la Società, in forza di quanto oggi concordiamo senza la materiale allegazione all'atto 9 giugno.

Il collega Malcangi può quindi star pienamente tranquillo. Egli non ha poi ragione di preoccuparsi che non vi sieno sufficienti sanzioni di decadenza (secondo lui vi sarebbe solo la multa) per l'eventuale inadempienza della Società nel 1915. No; pel 1915, come pel 1914 e per gli anni seguenti, oltre la multa, v'è la decadenza dopo un anno di ritardo; l'articolo 2 parla chiaramente di tutti i termini di cui all'articolo 1.

Anche le preoccupazioni dell'onorevole Pansini non sono fondate. Egli teme che vi sia contraddizione fra l'articolo 2 che stabilisce dover esser compiute nel 1914 tante opere e l'articolo 3 che richiede pel 1912 e 1913 un chilometraggio che non sarebbe proporzionato. Ma noti che questo è un minimo che si richiede a titolo di serietà in pendenza che maturi il termine di ultimazione della concessione durante la quale, per principio comune, il concessionario dovrebbe esser libero di condurre i lavori a suo grado, purchè li abbia compiuti nel termine prefisso. Dunque è un sovrappiù di cautela, e si noti che l'inadempienza nel 1912 e 1913 porta subito la decadenza *ipso jure*. Nel 1914 invece non si tratta più di *minimo di serietà*; ma di termine di ultimazione, e tutti i comuni indicati debbono essere serviti; e se non lo sono per un anno si paga la multa, e poi si decade.

La contraddizione quindi non vi può essere e non vi è. E credo di aver con ciò tranquillato anche l'onorevole Fraccacreta.

E vengo all'altra richiesta dell'onorevole Malcangi, che vorrebbe sancita l'insindacabilità della Commissione liquidatrice nelle liquidazioni dei contribuiti. L'onorevole Fraccacreta ha dimostrato che la disposizione non occorre. Non occorre perchè ai criteri elastici e controvertibili di prima si sostituiscono col nuovo atto criteri precisi, materiali, di applicazione di tariffe, di somma aritmetica. Del resto poi di questi patti di insindacabilità (e lo abbiamo visto e lo vediamo ogni giorno nel fatto stesso dell'acquedotto in cui erano pendenti due liti avanti i tribunali), patti per cui lo Stato dovrebbe sempre aver ragione, e l'altra parte contraente sempre torto, succede che si scrivono sulla carta; ma poi, quando si tratta di applicarli si trova o dagli arbitri o anche dai tribunali che le ragioni di equità sono sacrificate; ed allora, come sempre, essi sono interpretati in danno dello Stato. Quindi è molto meglio esser chiari nei criteri di valutazione, essere precisi in essi, ed allora non vi potrà esser dubbio nell'applicazione.

Ed ora io prego l'onorevole Malcangi e l'onorevole Pansini di non voler insistere nel loro ordine del giorno per le ragioni che ho detto, e perchè nella sostanza si può dire che si è corrisposto alle loro preoccupazioni.

Resta l'ordine del giorno della Giunta del bilancio...

PRESIDENTE. Vi è l'ordine del giorno dell'onorevole Zaccagnino.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Zaccagnino ha parlato di altri comuni. Ora l'onorevole Zaccagnino sa che vi è l'articolo 7 che dà la possibilità di estendere l'obbligo per altri comuni, quando sia riconosciuta la possibilità, si capisce, dal Consorzio e dai corpi tecnici; e ciò è inevitabile che sia. Ad ogni modo do atto all'onorevole Zaccagnino dei precedenti che egli con la sua diligenza ha posto in essere per i comuni che ha ricordato; e di ciò si terrà il debito conto.

Vengo infine all'ordine del giorno della Giunta del bilancio che è del seguente tenore:

« La Camera fa voti perchè il Governo introduca nell'atto transattivo con la Società concessionaria dell'Acquedotto pugliese una clausola per la quale sia chiarito che la modificazione del contratto approvata con la presente legge non può dar luogo a pretesa alcuna da parte della Società concessionaria medesima per ciò che concerne i rap-

porti interceduti tra essa e lo Stato nel periodo precedente alla presente legge ».

Ora ho l'onore di leggere la dichiarazione che immediatamente dopo la distribuzione della relazione della Giunta del bilancio ho provocato, appunto perchè qui si parlava d'introdurre una clausola nell'atto transattivo, mentre nessun atto transattivo deve avvenire, ed approvata questa legge, l'atto 9 luglio ha senz'altro valore definitivo.

Leggo dunque la dichiarazione che così resterà consegnata negli atti della Camera e che in sostanza riproduce perfettamente l'ordine del giorno della Giunta del bilancio.

« A Sua Eccellenza  
il ministro dei lavori pubblici

Roma.

Genova, 30 giugno 1911.

« Non ho alcuna difficoltà di dichiarare che negli accordi intervenuti tra la mia Società ed il Governo con atto 9 giugno corrente mese, essa non ha mai inteso che a causa o in dipendenza delle modificazioni apportate al contratto primitivo, possa elevare pretese per ciò che concerne i rapporti interceduti nel periodo precedente con lo Stato e quindi le modificazioni al contratto avvenute con l'atto predetto non possono dar luogo a tali pretese.

« Il presidente della Società concessionaria  
dell'acquedotto pugliese  
« Sen. BOMBRINI ».

Quindi nella sostanza l'ordine del giorno della Giunta del bilancio è stato appagato in modo che io credo sia corrisposto pienamente alle preoccupazioni ed ai desideri della Giunta stessa.

Ormai il pericolo di contestazioni è escluso. Cadono le liti in corso; ed i dubbi tutti sono chiariti, devo dirlo a lode del Consorzio, nel senso da esso desiderato.

In base alle mie spiegazioni, spero che anche la Giunta generale del bilancio potrà essere soddisfatta e che noi potremo con tutta sicurezza contare su questa opera grande che non ha precedenti nel mondo e che sarà vera gloria nazionale, quando le Puglie potranno avere il ricco e benefico acquedotto. (*Vivissime approvazioni — Applausi prolungati.*)

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. Pochissime parole. La Giunta del bilancio si è persuasa che la convenzione stipulata fra l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'impresa assuntrice dell'acquedotto pugliese sia una con-

venzione che provvidamente e saggiamente risolve la posizione irta di ostacoli e di difficoltà, quale era, e sulla quale si discusse lungamente alla Camera in occasione del bilancio per l'esercizio 1910-11 ed anche in occasione del disegno di legge-omnibus noto sotto il numero 608, e che contemplava il reintegro dei fondi per l'acquedotto pugliese.

La Giunta del bilancio ha scritto nella relazione, la quale ebbe benevola accoglienza presso gli onorevoli colleghi, i quali cordialmente ringrazio, ha scritto le ragioni per cui credeva provvida e buona questa convenzione e non ha quindi ora bisogno di ripeterle.

Una parola sola a proposito dell'ordine del giorno.

La Giunta del bilancio si era proposta il dubbio se la convenzione escludesse in modo assoluto la possibilità di contestazioni successive in dipendenza dei nuovi accordi, e lo ha formulato nell'ordine del giorno. Ora la dichiarazione del presidente della Società assuntrice dell'acquedotto, testè letta dal ministro, viene a chiarire, o meglio a dissipare completamente il dubbio.

Se questa dichiarazione sia solo un chiarimento esplicativo e non un vero e proprio nuovo impegno: se abbia per se stessa carattere perfettamente giuridico di un perfetto impegno, non spetta al potere legislativo ma all'esecutivo di stabilire, ed eventualmente, di procurare.

Perciò la Giunta del bilancio, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro e della dichiarazione scritta del presidente della Società assuntrice dell'acquedotto, non crede necessario di insistere e non insiste nel chiedere la votazione dell'ordine del giorno da essa proposto, il quale deve ritenersi pienamente appagato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione dichiara di non insistere nel suo ordine del giorno.

Onorevole Malcangi, dopo le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, mantiene il suo ordine del giorno?

MALCANGI. Nonostante le esortazioni dell'amico onorevole Fraccacreta, che del resto non mi spiego, perchè dall'accoglimento del mio ordine del giorno egli nulla ha a temere, e dell'onorevole ministro, sono obbligato ad insistere nel mio ordine del giorno.

In materia contrattuale io sono pessimista e credo che le cautele quando si prendono debbano prendersi per intero.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Le cautele ci sono e non sono io solo a dirlo.

MALCANGI. L'onorevole ministro mi ha risposto in tutto, tranne nella parte in cui ho sostenuto che le cautele non sono complete, e non ha spiegato perchè non si sia pattuito la decadenza per l'inadempienza relativa anche ai lavori da stabilirsi annualmente col programma.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma la decadenza è stabilita per tutto.

MALCANGI. Io, onorevole ministro, resto col mio pessimismo. Mi auguro di aver torto e di essere falso profeta, ma ad evitare ogni responsabilità ho il dovere d'insistere nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Lo metteremo poi a partito.

Ella, onorevole Zaccagnino, insiste nel suo?

ZACCAGNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Malcangi insiste nel suo ordine del giorno, che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo rileggo:

« La Camera invita il Governo: a) ad annettere nella stipula della convenzione il programma dei lavori quale parte integrante della stessa ed a pattuire la decadenza anche per le annuali inadempienze al detto programma; b) a riconfermare la insindacabilità del giudizio della Commissione tecnica ».

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

« Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle condizioni vigenti per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto pugliese quali risultano dall'atto rilasciato in data 9 giugno 1911 dalla Società concessionaria dell'Acquedotto ed allegato come parte integrante alla presente legge ».

Si dia lettura dell'allegato che fa parte integrante del disegno di legge.

DE AMICIS, *segretario*, legge:

A. S. E. il ministro dei lavori pubblici - Roma.

Io sottoscritto, nella mia qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima italiana Ercole Antico e soci, concessionaria dell'Acquedotto pugliese, autorizzato dal Consiglio stesso, dichiaro di accettare i patti e le condizioni sotto elencati, a parziale modifica di quelli vigenti.

Art. 1. — La Società concessionaria si obbliga:

a) fornire, per il 31 dicembre 1914, l'acqua, compresa la distribuzione urbana, a: Calitri, Atella, Ripacandida, Venosa, Lavello, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Foggia, Lucera, San Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia; Spinazzola, Minervino Murge, Canosa, Andria, Barletta, San Nicandro, Bitetto, Bitritto, Modugno, Ceglie del Campo, Corato, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi, Toritto, Palo, Bitontò, Santo Spirito, Palese, Grumo, Binetto, Loseto, Carbonara, Bari, Cassano Murge, Mariotta, Palombara, Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Rutigliano, Mola, Capurso, Triggiano, Canneto, Noicattaro, Cellamare, Valenzano, Montrone, Gioja del Colle, Alberobello, Locorotondo, Noci, in provincia di Bari; Martina Franca, Villa Castelli, Grottaglie, San Giorgio, Montejasi, Montemesole e Taranto, in provincia di Lecce;

b) fornire, per il 31 dicembre 1915, l'acqua, compresa la distribuzione urbana, fino a Lecce, in provincia di Lecce;

c) Ultimare interamente l'acquedotto ed aprirlo all'esercizio per il 6 agosto 1916, come dal contratto, ed anticipare il termine assegnato per il completamento delle reti urbane dei comuni di 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria, il quale termine viene fissato al 31 dicembre 1918.

Art. 2. — Qualora uno dei termini indicati nell'articolo 1º venga protratto, anche per un solo comune o frazione di comune indicati nel contratto, la Società concessionaria incorrerà nella penale di lire mille al giorno per i primi sei mesi di ritardo, e di lire diecimila al giorno per i successivi sei mesi. La somma corrispondente a tale penale, sarà prelevata dai pagamenti in acconto, ed, in mancanza, dalla cauzione.

Qualora, per uno dei detti termini, il ritardo si protragga per un anno, si avrà per risoluto il contratto, senza bisogno di pronunzia del magistrato, e la Società incorrerà nella decadenza e nelle penali e perdite indicate nel successivo articolo 4.

Qualora uno dei termini indicati nell'articolo 1º venga anticipato per tutti i comuni, ai quali si riferisce, sarà corrisposto alla Società il premio di lire duemila per ogni giorno di anticipazione.

Art. 3. — La Società concessionaria si obbliga di presentare entro quattro mesi dalla firma della presente convenzione il programma dei lavori da eseguire per ciascun anno, a tutto il 31 dicembre 1918, in relazione agli obblighi assunti con il contratto e con la presente convenzione, al

quale programma dovrà attenersi, salvo le modificazioni che si riconosceranno opportune per la migliore distribuzione e per l'acceleramento dei lavori.

In ogni caso, però, e fin da ora, la Società si obbliga di dare ultimati, al 31 dicembre 1912, almeno sessanta chilometri di canale principale in galleria e cinquanta chilometri dello stesso canale in trincea, comprese le parti sino ad ora eseguite; ed al 31 dicembre 1913 dare ultimati settanta chilometri di detto canale in galleria e 115 in trincea.

In caso di inadempienza di queste ultime condizioni, la Società concessionaria incorrerà nella decadenza e nelle penali e perdite indicate nel successivo articolo 4°.

Art. 4. — La decadenza della concessione nei casi di che nei precedenti articoli, sarà dichiarata, mediante decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, ad iniziativa del Ministero dei lavori pubblici.

Dichiarata la decadenza, la Società perderà la parte della cauzione non ancora restituita ai termini dell'articolo 25 del regolamento, le ritenute effettuate sui pagamenti, ed i crediti di ogni sorta che potesse vantare per lavori, espropriazioni, impianti, mezzi d'opera, provviste di materiali a piè d'opera, spese generali, di compilazione dei progetti e diverse, che non fossero state pagate con le rate del contributo consorziale, da corrispondersi come al successivo articolo 5.

Quindi il Ministero dei lavori pubblici, senza corrispondere alcuna indennità, o riconoscere alcuna passività della Società concessionaria, e senza che l'azione giudiziaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 76 del regolamento, possa impedire e sospendere gli effetti della pronuncia di decadenza, entrerà in possesso di tutte le opere eseguite, nonchè degli impianti, mezzi d'opera, provviste di materiali a piè d'opera e dei suoli espropriati, per i quali la Società dovrà consegnare gli atti indicati nell'articolo 19 del regolamento.

In tal caso pei materiali in provvista si terrà conto soltanto della pietra da taglio, dei mattoni, dei tubi e del ferro, per le sole quantità che si potranno utilizzare e che non siano soggette a deperimento.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per la constatazione di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza, da redigersi in molti punti contemporaneamente, con l'in-

tervento di semplici delegati della Società o di testimoni, in modo da essere compiuto nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Le disposizioni contenute nel presente articolo, sostituiscono quelle della parte « A » dell'articolo 77 del regolamento, dell'ultimo capoverso dello stesso articolo, nonchè le disposizioni del successivo articolo 78, che, per patto espresso, restano annullate e di nessun effetto. Quando la decadenza della concessione avvenga dopo l'apertura completa dell'Acquedotto all'esercizio, rimangono in vigore le disposizioni attuali.

Art. 5. — Rimanendo per ogni effetto, fermo in 124 milioni di lire il contributo consorziale per la costruzione dell'opera, le somme stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici fino a tutto l'esercizio 1910-1911, che, compresi i residui, ammontano a 32 milioni di lire, saranno accresciute di altri tre milioni, durante l'esercizio corrente e saranno stabilite negli esercizi successivi come appresso:

lire 15,000,000	per l'esercizio	1911-12
» 15,000,000	»	» 1912-13
» 15,000,000	»	» 1913-14
» 11,000,000	»	» 1914-15
» 11,000,000	»	» 1915-16
» 10,000,000	»	» 1916-17
» 4,000,000	»	» 1917-18
» 4,000,000	»	» 1918-19
» 4,000,000	»	» 1919-20

Art. 6. — Dopo la scadenza di ciascun bimestre, la Società concessionaria dovrà trasmettere all'Ufficio di sorveglianza i prospetti relativi all'avanzamento dei lavori, quali sono prescritti nell'articolo 73 del capitolato.

In seguito alla presentazione di tali prospetti, una apposita Commissione tecnica, in precedenza nominata dal Ministero dei lavori pubblici, determinerà l'ammontare dei lavori eseguiti, in base agli accertamenti relativi alla scadenza del bimestre, applicando ai lavori la tariffa del capitolato, modificata da quella unita alla presente convenzione. Soltanto per le opere non ultimate si introdurranno le convenienti riduzioni, tenendo conto dell'oro stato di avanzamento. Si avrà poi equo riguardo ai mezzi d'opera ed alle provviste dei materiali a piè d'opera nonchè alle spese fatte per le espropriazioni, gli impianti, la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza dei lavori, ed a quelle generali, sostenute dal Concessionario, per quella parte di tali spese che



non sia ammortizzata col progresso dei lavori.

A tutti gli effetti del contratto, questa tariffa, composta di 19 numeri, sostituisce quella allegata al capitolato della concessione, dai numeri 1 a 36, restando immutato tutto il resto.

Sull'ammontare dei lavori e delle spese così determinate, non verrà praticata nessun'altra ritenuta, oltre quella del 5 per cento per garanzia e, quando ne sia il caso, dall'ammontare stesso saranno prelevate le somme corrispondenti alle penali nelle quali la Società concessionaria sia incorsa.

In ogni caso, le somme da liquidarsi per il pagamento delle rate del contributo consorziale, salvo l'applicazione delle dette ritenute, e salvo la verifica delle lunghezze reali non potranno superare quelle qui appresso indicate, che si riferiscono alle diverse parti dell'opera, ai prezzi di tariffa, a lavoro finito:

canale principale da Caposele alla diramazione per Fasano, con le opere accessorie e con quelle di presa e misurazione delle sorgenti di Caposele (circa chilometri 216), lire 60,600,000;

diramazione primaria per la provincia di Foggia dal canale principale presso Venosa sino alla diramazione per Ortona alla posta Alessandro, (circa chilometri 46), lire 4,000,000;

diramazioni secondarie per i diversi comuni della provincia di Foggia, lire 7,500,000;

reti di distribuzione urbana nei centri abitati della provincia di Foggia (chilometri 100), lire 2,000,000;

diramazioni nella provincia di Bari, lire 12,400,000;

reti di distribuzione urbana nei centri abitati della provincia di Bari (chilometri 350), lire 9,300,000;

diramazione primaria per la provincia di Lecce, in prolungamento del canale principale, dalla diramazione per Fasano ai pressi di villa Castelli (circa chilometri 29), lire 2,500,000;

diramazioni secondarie per tutti i comuni della provincia di Lecce, lire 28,200,000;

reti di distribuzione urbana nei centri abitati della provincia di Lecce (chilometri 300), lire 7,500,000;

diramazioni per Calitri, Ripacandida, Venosa, Lavello, Montemilone e Matera; reti di distribuzione urbana (chilometri 50) in questi centri abitati, lire 1,000,000.

Delle liquidazioni bimestrali verrà sempre rilasciato certificato alla Società concessionaria, ma i pagamenti verranno fatti soltanto nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 5.

Art. 7. — Fermo restando, per ogni effetto, il contributo consorziale della costruzione dell'opera, in 124 milioni di lire, la Società concessionaria si obbliga di estendere i benefici dell'Acquedotto, entro il 31 dicembre 1918, ad altri comuni, o frazioni di comuni pugliesi, che ne presentino domanda fino al 31 dicembre 1914, e per i quali vi sia parere favorevole del Consorzio, e sia riconosciuta la possibilità tecnica, e la convenienza economica della relativa diramazione.

In caso di contestazione con la Società, la controversia sarà decisa dal Collegio arbitrale indicato nell'articolo 29 del capitolato.

In caso di inadempienza, la Società incorrerà nella penale di lire 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni comune o frazione di comune, che non sia fornito di acqua nel termine suindicato del 31 dicembre 1918. Resta inoltre in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di procedere all'esecuzione dei lavori di ufficio a spese della Società concessionaria, rivalendosi sulle somme da corrispondersi alla Società stessa e sulla cauzione.

Art. 8. — In corso di costruzione dell'opera, al concessionario sarà, a sua domanda, gradualmente restituita la cauzione, per rate non minori di lire 500 mila, o multiple di detta somma ed equivalenti al 10 per cento dell'importo dei soli lavori eseguiti, senza però oltrepassare la somma di lire 5 milioni.

Non saranno computate nell'importo dei lavori le provviste, i mezzi d'opera, gli impianti, le espropriazioni, le spese generali e tutte quelle altre spese che non si riferiscono ad essi.

Terranno quindi luogo di cauzione, oltre le opere e gli impianti eseguiti, le somme da corrispondersi al concessionario a titolo di contributo, sulle quali il Consorzio potrà prelevare l'importo delle penali indicate nel capitolato di concessione delle spese per esecuzioni di ufficio e per gli effetti della garanzia decennale, di cui all'articolo 1639 del Codice civile o per le mancanze riscontrate nel caso di riscatto, o potrà anche ritenerle nei casi di decadenza e risoluzione di contratto.

La restituzione parziale della cauzione sarà ordinata con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

La somma residuale della cauzione per la costruzione, di un milione di lire, resterà a garanzia dell'esercizio e sarà convertita in rendita sul debito pubblico col vincolo a favore del Consorzio fino al termine della concessione.

Sarà poi nel primo decennio dell'esercizio prelevata annualmente dagli utili annuali, una somma di 200,000 lire, fino a costituire un'ulteriore cauzione di 2 milioni per l'esercizio.

Art. 9. — Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, dal Ministero dei lavori pubblici saranno dichiarate urgenti ed indifferibili tutte le opere relative alla costruzione dell'Acquedotto pugliese.

Art. 10. — I progetti di varianti, di che all'articolo 9 del capitolato, potranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, udito soltanto l'ispettore superiore compartimentale, quando l'importare di esse, valutata all'occorrenza in base ai prezzi della tariffa, non superi lire 500 mila e quando le varianti stesse non portino modificazioni sensibili nei tracciati, nei tipi, e nelle modalità di costruzione, ed, in generale, nei criteri tecnici di massima adottati nei progetti esecutivi già approvati sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11. — Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente convenzione, tutte le disposizioni del regolamento e capitolato approvati col regio decreto 17 novembre 1904, n. 619, e delle leggi a cui questi si riferiscono e le modificazioni del regolamento stesso approvate con regio decreto 24 dicembre 1908, n. 826, e 15 aprile 1909, n. 257.

Anche i lavori eseguiti dall'inizio dell'opera fino all'approvazione del presente atto saranno liquidati secondo la nuova tariffa, con la sola ritenuta del 5 per cento.

Art. 12. — Alla Società è accordata una proroga fino al 30 marzo 1912 per la presentazione dei progetti esecutivi e le saranno restituite le lire 50 al giorno tratteneute a titolo di penale.

Art. 13. — L'approvazione del presente atto importa espressa rinuncia, da parte della Società, alla lite pendente innanzi alla Corte di appello di Roma.

\*\*\*

Elenco che sostituisce quello del capitolato approvato col regio decreto 17 novembre 1904, n. 619, dai numeri 1 al 36.

*N. Indicazione delle categorie dei lavori unità misura, prezzo dell'unità misura.*

I. Tronco da Caposele alla diramazione per la provincia di Foggia:

1° canale in trincea o su manufatti, metro lineare, lire 165 (centosessantacinque);

2° canale in galleria di prima categoria, metro lineare, lire 700 (settecento);

3° canale in galleria di seconda categoria, metro lineare, lire 520 (cinquecentoventi).

II. Tronco dalla diramazione per la provincia di Foggia alla camera di carico del sifone Locone:

4° canale in trincea o su manufatti, metro lineare, lire 160 (centosessanta);

5° canale in galleria a metro lineare, lire 300 (trecento);

6° acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi e comprese le opere accessorie a metro lineare, lire 300 (trecento).

III. Tronco dalla camera di carico del sifone Locone alla diramazione per Corato ed Andria:

7° canale in trincea o su manufatti, a metro lineare, lire 120 (centoventi);

8° Canale nella galleria delle Murge a metro lineare, lire 450 (lire quattrocentocinquanta);

9° Canale in tutte le altre gallerie, a metro lineare, lire 290 (lire duecentonovanta);

10° Acquedotto in sifoni di qualsiasi numero di tubi, comprese le opere accessorie, a metro lineare, lire 290 (duecentonovanta).

IV. Tronco dalla diramazione per Corato ed Andria a quella per Bari.

11° Canale in trincea o su manufatti o in gallerie, a metro lineare, lire 100 (lire cento).

V. Tronco dalla diramazione per Bari a Gioja del Colle:

12° Canale in trincea o su manufatti o in galleria, a metro lineare, lire 85 (ottantacinque).

VI. Tronco da Gioja del Colle alla diramazione per Fasano:

13° Canale in trincea o su manufatti od in gallerie minori di metri 200, a metro lineare, lire 80 (ottanta);

14° Canale in gallerie superiori a metri 200, a metro lineare, lire 220 (duecentoventi).

VII. Acquedotto per le diramazioni primarie:

1ª Diramazione primaria per la provincia di Foggia:

15° Acquedotto in canale praticabile in trincea o su manufatti, o in gallerie inferiori a metri 200 o in sifoni di qualsiasi numero di tubi esclusi i sifoni dell'Ofanto, di Venosa, di Posta Carrera, a metro lineare, lire 60 (sessanta);

16° Acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a metri 200, a metro lineare, lire 145 (lire centoquarantacinque);

17° Acquedotto nei sifoni dell'Ofanto, di Venosa e di Posta Carrera, compresa qualsiasi opera accessoria e per qualsiasi numero di tubi, a metro lineare, lire 120 (centoventi).

II.ª Diramazione primaria per la provincia di Lecce:

18° Acquedotto in canale praticabile in trincea, o su manufatti, od in gallerie inferiori a metri 200, od in sifoni di qualsiasi numero di tubi, a metro lineare, lire 65 (sessantacinque);

19° Acquedotto in canale praticabile in gallerie superiori a metri 200, a metro lineare, lire 200 (duecento).

*Note.* Si indicano con il nome di 1ª categoria le gallerie dell'Appennino, Croce Del Monaco e Ginestra, e col nome di 2ª categoria tutte le altre del primo tronco del canale principale.

Nei prezzi riportati in questo elenco si intendono comprese e compensate tutte le espropriazioni ed i lavori di terra, di muratura e diverse, nonchè le provviste, i magisteri, i mezzi d'opera e gli accessori occorrenti per dar completo il canale stesso, col riempimento soprastante ed i drenaggi adiacenti, coi relativi scoli per tenerne asciutta la sede, con i pozzetti di accesso e di scarico, e soltanto verranno valutati a parte i ponti per la sola parte di sostegno al canale, i lavori di consolidamento e di difesa nei terreni adiacenti, le vie di servizio e le case cantoniere con le linee telefoniche.

Per l'applicazione dei prezzi, saranno considerate come gallerie le tratte di canale in cui il profilo del terreno soprastante alla parte muraria dello stesso canale abbia un'altezza non inferiore a metri cinque, per una lunghezza nel 1°, 2° e 3° tronco, non

inferiore a 50 metri, e negli altri tronchi e diramazioni primarie, non inferiore a 200 metri.

Roma, 9 giugno 1911.

Società anonima italiana Ercole Antico e Soci, concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

*Il presidente*

*del Consiglio di amministrazione*  
BOMBRINI.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'allegato che ne fa parte integrante e del quale è stata data lettura.

*(È approvato).*

Art. 2.

« Alla spesa di lire 3,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-11 per effetto dell'articolo 5 dell'atto approvato con la presente legge, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria consentiti dalle vigenti leggi.

« Allo stesso modo il ministro del tesoro provvederà ai maggiori pagamenti da farsi negli esercizi dal 1911-12 al 1916-17 in dipendenza dell'articolo 5 della citata convenzione rispetto agli stanziamenti autorizzati per gli esercizi medesimi dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 381.

« Delle anticipazioni come innanzi eseguite il tesoro sarà reintegrato colle disponibilità risultanti per gli esercizi dal 1917-18 al 1923-24 fra le iscrizioni stabilite dalla cennata legge 8 luglio 1904, n. 381, e le somme indicate all'articolo 5 della ripetuta convenzione ».

*(È approvato).*

Art. 3.

« Ad integrare a tutto l'esercizio 1910-11 le assegnazioni fissate per l'Acquedotto pugliese dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, è autorizzato il maggiore stanziamento della somma di lire 4,800,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio al capitolo 168 « Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo ».

*(È approvato).*

## Art. 4.

« Sono abrogate le disposizioni di legge, regolamento e capitolato contrarie a quelle della presente legge.

« Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel regolamento e nel capitolato le altre modificazioni ed aggiunte che riterrà opportune, in relazione alle disposizioni della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata ».

Se ne dia lettura.

**BASLINI, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 899-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Io credo necessario, anche per la serietà della discussione, di dichiarare a proposito di questo disegno di legge che riguarda l'aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata, che il Governo non può in nessuna maniera accettare ordini del giorno o emendamenti che implicino la costruzione di altre linee non comprese in questo disegno di legge, o modi diversi di esercizio di linee, perchè questi sono due argomenti completamente estranei al presente disegno di legge.

Questo ho creduto bene di dire anche per riguardo ai proponenti di questi emendamenti, aggiunte e ordini del giorno, affinché non avvenga che essi svolgano lungamente una tesi alla quale poi il Governo non possa far altro che opporre la pregiudiziale, che qui non è la sede opportuna.

Questo ho creduto mio dovere di dire sin da principio. (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Mi associo pienamente alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio.

Ed ora do facoltà di parlare al primo dei sedici iscritti (*Oh! Oh!*), l'onorevole Venceslao Amici.

**AMICI VENCESLAO.** Onorevoli colleghi. L'argomento che sto per trattare meriterebbe un'ampia ed esauriente discussione; ma non essendo certo questo il momento di abusare della cortesia della Camera, mi limiterò ad esporre solo alcune considerazioni.

Nello splendido ed esauriente discorso pronunciato in occasione del bilancio dei lavori pubblici, il ministro espose la grande richiesta che vi è di nuove linee ferroviarie, tramviarie e di servizi automobilistici; richiesta che se da una parte impensierisce le finanze dello Stato, dall'altra ci deve riuscire di compiacimento, perchè dimostra che la nazione tutta è in piena attività, in progresso.

Senza ricordare tutta la legislazione ferroviaria, tanto bene riassunta dall'onorevole ministro Sacchi in un suo magnifico, chiaro e preciso opuscolo pubblicato nel 1906, fermiamoci solo all'ultima fase della legislazione e precisamente a quella che ha introdotto la nuova idea di concedere la costruzione ed esercizio delle ferrovie all'industria privata mediante sovvenzione chilometrica per un determinato numero di anni. Questo concetto delle concessioni ferroviarie con sovvenzioni chilometriche fece il passo decisivo colla legge del 2 luglio 1897 che portava il sussidio a lire cinquemila a chilometro e per 70 anni alle ferrovie da concedersi all'industria privata.

Questa legge aprì la via a ferrovie non comprese fra le complementari per le quali tante precedenti leggi si erano votate dal '79 in poi; ed è da rammaricarsi che questo genere di concessioni ferroviarie non fosse stato introdotto prima in Italia, poichè avrebbe evitato la costruzione di linee che non hanno corrisposto ai bisogni locali e lo sperpero del danaro più volte lamentato.

Difatti le concessioni ferroviarie domandate da enti locali o da privati e che debbono essere concesse ed esercitate da industria privata, dati gli interessi che suscitano, non può essere a meno che non siano costruite con la massima economia pur ottenendo la massima potenzialità della linea; e che non seguano il tracciato che dà il maggior traffico.

Essendosi questa legge addimostrata insufficiente molte altre ne furono approvate e tutte vennero man mano aumentando il sussidio chilometrico correggendo i difetti riscontrati nella pratica applicazione e introducendo nuove facilitazioni a favore di concessioni di grande importanza, quali l'inter-

vento dello Stato per garantire i sovventori del capitale necessario per l'attivazione delle concessioni, l'autorizzazione della creazione di obbligazioni con garanzia dello Stato, la divisione delle linee in tronchi per rispetto all'emissione dell'obbligazioni, ecc. fino ad arrivare alla importantissima legge del 1908.

Questa legge porta il massimo sussidio a lire 8,500 per chilometro e per cinquanta anni e introduce i certificati da rilasciarsi dallo Stato durante la costruzione delle linee, mano mano che avanzano i lavori, a garanzia dell'operazione di credito che il concessionario è costretto a fare per la provvista di fondi.

Ma nella pratica applicazione riesce difficile lo sconto delle sovvenzioni chilometriche non ostante che il tasso d'interesse dei certificati relativi si metta generalmente del 4 per cento e i certificati stessi siano garantiti dallo Stato.

Ciò obbliga il concessionario di linee ferroviarie a dare a mediatori ed a Banche, quasi sempre estere, forti provvigioni per il collocamento di titoli che pur rispecchiano la solidità del suo paese il quale oggi si trova in condizioni finanziarie tanto floride da destare l'invidia di altre nazioni.

Eppure questo inconveniente si potrebbe eliminare senza aggravio dell'erario dello Stato.

Già l'onorevole ministro Tedesco, col progetto di legge presentato nel dicembre 1904, si proponeva di eliminare le difficoltà per la ricerca del capitale occorrente per le concessioni ferroviarie oltre a riunite in un sol ente la capacità della costruzione e del relativo esercizio.

Per raggiungere lo scopo l'onorevole ministro si proponeva di costituire una società nazionale, a simiglianza della società Belga per le ferrovie vicinali, alla quale società avrebbero partecipato il capitale privato, gli enti (comune e provincia, ecc.) e lo Stato stesso in prevalenza.

A mio modo di vedere è un peccato che quella legge non sia andata in porto perchè sono fermamente convinto che più che con la statizzazione dei servizi i quali hanno carattere industriale, simili problemi si devono risolvere con la combinazione dell'energia pubblica con quella privata, formando enti che possano riunire in sé tutti i vantaggi di una amministrazione di Stato per la tutela ed il rispetto dei diritti del pubblico e i benefici economici industriali di una impresa puramente commerciale.

E tornando all'argomento principale, lei vede facilmente, onorevole ministro, che per risolvere il problema della costruzione di nuove ferrovie è necessario provvedere alla importantissima parte della provvista dei fondi occorrenti, le raccomando perciò di riprendere in esame il sopra citato disegno di legge e vedere se non è il caso di tradurlo in atto.

Che se anche non si credesse opportuno formare la progettata società nazionale per non fare entrare lo Stato in complicazioni industriali, è indispensabile per lo meno di creare un Istituto finanziario per il collocamento delle sovvenzioni chilometriche accordate dallo Stato.

Del resto basterebbe anche autorizzare uno degli Istituti finanziari che si trovano sotto la vigilanza dello Stato, a fare da intermediario nello sconto di dette sovvenzioni per fare opera veramente utile alla nazione e togliere quello sciupio di danaro che oggi, per necessità, si verifica in conseguenza delle operazioni per il finanziamento ferroviario privato.

Difatti se vi fosse un forte istituto che si occupasse del collocamento delle obbligazioni ferroviarie garantite dallo Stato, il tasso d'interesse potrebbe essere anche al disotto del 4 per cento e si risparmierebbe tutto quel danaro improduttivo per provvigioni, mediazioni, ecc., e lo Stato se ne avvantaggerebbe non poco col risparmiare nella misura del sussidio chilometrico.

Come potrebbe, per esempio, l'Istituto italiano di credito fondiario concedere mutui al solo 3 e mezzo per cento se non provvedesse da sé stesso a creare ed a collocare cartelle fondiarie?

L'Istituto, operando su vasta scala, coprirebbe le spese che deve sostenere con una piccola percentuale sugli affari che cura, piazzerebbe facilmente i titoli per i rapporti esistenti colle forti case di credito italiane e straniere, avrebbe i mezzi sufficienti per poter attendere il momento più opportuno per la loro emissione, darebbe ogni affidamento per la sua potenzialità materiale e morale, elementi tutti che mancano ad una società nascente o ad un privato.

Ed ora passando all'articolo primo del presente progetto di legge, mi consentano, onorevoli colleghi, mettere in rilievo quanto appresso.

Le concessioni ferroviarie, in base alle leggi vigenti, possono essere accordate per la durata massima di anni 70, la sovvenzione chilometrica invece viene limitata alla

durata massima di anni 50; ne deriva di conseguenza che restano 20 anni di concessione senza sussidio.

L'assuntore della concessione ferroviaria compila i suoi piani finanziari come se la concessione stessa durasse solo 50 anni, perchè non ha modo di tradurre, al momento attuale, in una forma materiale e finanziaria i 20 anni di concessione senza sovvenzione.

Al contrario lo Stato viene a riavere il patrimonio dopo i 70 anni e solo allora quindi viene a risentire i benefici degli anticipi fatti.

Con l'emendamento da me proposto di portare la durata del sussidio a 60 anni riducendo pure a 60 anni la durata della concessione, l'erario, per ora, non ne risentirebbe alcun aggravio, e dei dieci anni in più di sovvenzione verrebbe compensato coll'entrare in possesso della linea dieci anni prima, mentre avvantaggerebbe il concessionario col dargli modo di ammortizzare il capitale in 60 anni anzichè in 50.

Si obietterà subito: ma se queste ferrovie saranno passive, lo Stato invece di guadagnarci ci perderà.

Ma, onorevoli colleghi, dopo sessanta anni di esercizio quale sarà quella linea che non darà un reddito attivo? Basta guardare il crescente sviluppo del traffico sulle nostre ferrovie, basta dare uno sguardo alle statistiche per assicurarsi che ogni ferrovia dopo 60 anni deve essere attiva.

Se si considera poi il mirabile sviluppo del nostro paese in questi ultimi anni, sviluppo che, come dobbiamo augurarci, dovrà indubbiamente andar sempre crescendo, non può essere messo in dubbio quanto ho detto.

Una parola ancora concedetemi, onorevoli colleghi. Vi sono nuove ferrovie da costruire le quali, per la loro natura, non possono essere esercitate che dalle ferrovie dello Stato perchè trattasi di brevi tronchi, racchiusi in mezzo ad esse.

Le spese di esercizio chilometro, per la loro brevità, verrebbero ad essere troppo elevate in rapporto al traffico che, di necessità, deve riuscire basso per la stessa ragione della poca ampiezza del tronco.

Le ferrovie di Stato poi, oltre ad imporre alle ferrovie private oneri vessatori per i servizi cumulativi, preferiscono eseguire i trasporti delle merci con perdite pur di non inoltrarle sulle linee private.

E così, invece di esservi quella solidarietà d'interessi per cui anche le ferrovie dello Stato dovrebbero sopportare gli oneri come ne godono i vantaggi, non si vede che la guerra alle ferrovie private.

Le concessioni di linee che si trovano in simili condizioni non trovano il loro piazzamento, mentre spesse volte riescirebbero di somma utilità all'esercizio ferroviario statale per l'abbreviazione dei percorsi, per l'eliminazione dei circoli viziosi.

È perciò indispensabile estendere il principio ammesso, in casi speciali, dalla legge del 1908, di poter concedere la sola costruzione di linee ferroviarie regolandone l'esercizio allo Stato. Solo così si potrà avere il completamento di certe maglie ferroviarie che altrimenti rimarrebbero aperte con danno dell'esercizio e del traffico delle ferrovie statali e con delusione delle popolazioni interessate che ne reclamano con insistenza la realizzazione.

Non posso fare a meno di spendere anche una parola sui capitolati con cui vengono concesse le ferrovie con sussidio chilometrico.

Vi sono patti che addirittura urtano con la logica; basta citarne un esempio: s'impone al concessionario una partecipazione, a favore dello Stato, del 20 ed anche del 30 per cento sugli introiti lordi al disopra di una cifra iniziale stabilita nell'atto di concessione.

Praticamente avviene che raggiunta questa cifra il concessionario non ha più interesse di facilitare il traffico, ma anzi d'ostacolarlo; difatti si sa che oramai le spese di esercizio delle nostre ferrovie superano l'80 per cento degli introiti, quindi per dare la partecipazione allo Stato, il concessionario dovrebbe rimettere di sua tasca.

Onorevole ministro, queste ed altre simili incoerenze dei capitolati è necessario eliminarle, è necessario abbandonare i vecchi gretti sistemi e ispirarsi a criteri pratici e che rispondono alla realtà.

PRESIDENTE. Ma che cosa c'entra questo con la legge?

AMICI VENCESLAO. E poichè siamo in materia di sovvenzioni a linee di trasporto non posso fare a meno di rilevare come il massimo sussidio che può essere accordato alle tramvie è troppo esiguo.

Non dobbiamo dimenticare che la massima parte delle strade ordinarie, nelle quali vanno installate le tramvie, sono molto accidentate perchè accidentato è il suolo italiano, quindi hanno bisogno di rettifiche, allargamenti, ecc.

Ne viene di conseguenza, che se il sussidio massimo di lire 2,000 può essere sufficiente in alcuni casi di tramvie su strade comode e di intenso traffico, riesce assolu-

tamente inadeguato nella maggior parte dei casi.

Basterebbe aumentare di poco tale sussidio chilometrico, portarlo a sole lire 3,000, per poter rendere realizzabili gran parte delle tramvie necessarie.

E aumentare tale sussidio sarebbe opera altamente saggia, onorevoli colleghi, perchè si eviterebbero tante richieste di ferrovie che oggi si è costretti a domandare come l'unica soluzione possibile a raggiungersi per avere un mezzo di trasporto su guide di ferro.

Ed evitando concessioni ferroviarie si eviterebbero i conseguenti forti sussidi con un immenso vantaggio delle finanze dello Stato.

Lo sviluppo tramviario dovrebbe essere curato in special modo dallo Stato, perchè, non facciamoci illusioni, oggi ogni piccolo centro sente potente il bisogno del primo coefficiente di civiltà e di progresso ch'è dato dalle vie di ferro.

Vie necessarie per lo sviluppo delle industrie e del commercio, oggi più che mai si resero indispensabili, perchè la nazione tutta è in piena attività, in pieno risveglio.

E sarebbe grave errore e follia voler sperare di comprimere questo sviluppo negando i mezzi di trasporto; necessita provvedere perciò e un saggio Governo deve saper provvedere a tempo e colla minima spesa.

E le linee tramviarie meglio utilizzando il patrimonio delle strade ordinarie, pur venendo a costare meno di un terzo delle ferrovie, danno modo di formare quella rete di rigagnoli che promuove il traffico verso le arterie principali.

L'Italia deve avere fiducia in sè stessa, nel suo avvenire economico e provvedere in maniera che non si abbiano a ripetere i dolorosi errori del passato.

Onorevoli colleghi, vorrei poter mostrare quanto il mio cuore anela allo sviluppo del nostro paese, vorrei poter mostrare come ogni mio pensiero è rivolto al progresso della patria nostra, per farmi scusare di aver troppo abusato della vostra cortesia e chiedere agli onorevoli ministri di prendere sotto la loro tanto intelligente protezione le mie proposte, onde tradurle in leggi al momento opportuno. (*Approvazioni*).]

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

CALLAINI. Concedetemi non più di dieci minuti. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Se ella intende di parlare sulla sua proposta di sostituzione al-

l'articolo primo, aspetti, chè le darò a suo tempo facoltà di parlare.

CALLAINI. Rinunzio a parlare sull'articolo primo, facendo, se me lo consente, in una diecina di minuti soltanto delle osservazioni di indole generale. Non dubiti che due volte non parlerò.

PRESIDENTE. Parli pure.

CALLAINI. Le ferrovie, alle quali il nuovo disegno, più particolarmente intende di provvedere, importano un costo chilometrico rilevante. Se fin'ora coi sussidi concessi si poterono (come si dice) finanziare ferrovie che importavano una spesa di lire 200,000 al chilometro, un sussidio maggiore di lire 1,000 od anche di lire 1,500 in più non basterà a finanziare ferrovie che nel loro insieme costeranno lire 300,000 e in talune località anche 400,000 al chilometro. In tali condizioni si trovano le ferrovie di regioni montuose, e, come accenna il disegno di legge, destinate al collegamento di regioni isolate, le quali ferrovie non furono in passato costruite, per quanto dimostrate utilissime, per l'unico motivo che la sovvenzione chilometrica era insufficiente.

È da considerarsi che i contributi degli enti locali non potranno esser proporzionati al costo delle linee, perchè in quelle regioni montuose e isolate, gli enti locali sono più poveri di quel che non lo siano in regioni di pianura, dove inoltre le ferrovie si costruiscono con spese minime, anche al disotto di 100 mila lire al chilometro.

È necessario che lo Stato intervenga con equi criteri di giustizia distributiva e quindi con un sussidio più elevato, proporzionato al costo, all'importanza e all'accertata utilità della linea. Non è questa l'ora più propizia per dimostrare con dettagliate descrizioni la necessità di ferrovie, fra l'altre, reclamate in talune località della Toscana. Basterà accennarle.

Fra la ferrovia litoranea Livorno-Grosseto-Civitavecchia e la centrale Firenze-Arezzo-Chiusi, vi sono due importantissime zone non ancora solcate da un metro di ferrovia; a nord di Siena tra colline e monti, si distende tutto il vasto e classico « Chianti » ornato di vigne e di oliveti, suscettibile ancora di notevole incremento agricolo-industriale specialmente in fatto d'industria zootecnica. Tale regione situata nel centro della Toscana, montuosa, segregata, non è servita da alcuna ferrovia, e attende la provvidenza del Parlamento e del Governo.

A Sud di Siena, tra Follonica e Grosseto tra monti ed altipiani si distende un'assai

più vasta zona, conosciuta sotto il nome di vallata del Merse, la quale non saprei dire se più ricca sia nel suo sottosuolo o nel soprassuolo. Vigne, oliveti, campi pieni di messi, vaste pendici coperte di secolari castagni (*Clamori — Segni d'impazienza*), di annose piante di alto fusto, terre adatte ad un progressivo allevamento del bestiame. Nel sottosuolo ogni specie di minerali, marmi colorati, antimonio, rame, ferro, mercurio, sal borace, caolino, calce, materiali ottimi da costruzioni, lignite, acque termali varie nella loro abbondanza.

Ma tutti questi prodotti della natura non poterono essere messi in valore, nè lo potranno, se la mano potente e provvida dello Stato non intervenga ad agevolarne la lavorazione, colla facilità dei trasporti. Esperimenti arditissimi non mancarono, si scavarono miniere, si coltivarono, ma appena colto il fior fiore del prodotto, si abbandonarono, per coltivarne altre più vergini e redditizie. Ogni anno che trascorre inoperoso, è una perdita per la ricchezza nazionale.

Basterebbe quel poco che ho detto a dimostrare l'importanza delle linee reclamate da popolazioni che vivono nel bel centro d'Italia, ma sono segregate dal suo movimento da varie decine di chilometri.

Le condizioni dall'articolo 13, legge 9 luglio 1905, prescritte per ottenere la sovvenzione, basterebbe una, ma tutte insieme ricorrono per le linee a cui ho fatto allusione: 1. attraversano regioni montuose e isolate; 2. richiedono notevoli spese di costruzione non meno lire 300,000 al chilometro; 3. sono destinate a ricongiungere capiluoghi di provincie, come Siena, Pisa, Grosseto; 4. collegherebbero comuni con 100,000 abitanti; 5. unirebbero trasversalmente la grande longitudinale Firenze-Arezzo-Chiusi, coll'altra Pisa-Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

Le Alpi nei punti più importanti sono già valicate e ferrovie di prim'ordine ci mettono in diretta comunicazione colla Francia, colla Svizzera, Germania, Austria-Ungheria. (*Rumori — Segni d'impazienza*). Il mare, che le nostre varie regioni circonda, consente ad esse facile comunicazione tra loro e coi mercati del mondo. Ma nei principali centri d'Italia, quelle comunicazioni sono ostacolate dalle molteplici ed aspre diramazioni dell'appennino, che divide regione da regione, provincia da provincia, quasi come ai tempi in cui la patria veniva chiamata una espressione geografica. Non m'indugio ad enumerare i vantaggi di talune ferrovie, da

più lustri invano reclamate da popolazioni laboriose in nome di vitali interessi. Quello che si può con certezza affermare, senza timore di smentita è questo, che vi sono vaste regioni, situate in località montuose e isolate, poste in condizioni tali da non poter concorrere all'incremento della ricchezza nazionale, sol per la ragione delle distanze. Urge provvedere nell'interesse della democrazia e della giustizia, democrazia perchè è popolo tanto quello che lavora nelle officine e nei campi, tanto quello che lavora nelle ubertose pianure, o fatica nelle aspre giogaie dei monti; nell'interesse della giustizia, a cui hanno diritto quelli che abitano nelle città e sobborghi, o nelle remote campagne.

Io penso che la soluzione del problema delle comunicazioni, agevolerà la soluzione di altri problemi sociali, che nello stato presente, sarebbe un sogno lo sperare di risolverli. Quando le varie regioni, saranno tra loro collegate con una vasta e spessa rete ferroviaria, automobilistica, telegrafica, telefonica, quasi da rendere l'Italia come una sola, grande, città, l'annoso problema del decentramento, senza indebolire la compagine e l'autorità dello Stato, potrà avviarsi alla sua soluzione, per ogni servizio di carattere sanitario, scolastico, amministrativo, giuridico, e in ogni altro servizio di opera pubblica e di difesa nazionale. Sicchè come oggi si hanno utili cattedre ambulanti d'agricoltura, potremo avere analoghe scuole di cultura popolare, ambulatori di sanità e igiene pubblica, ed anche istituire Magistrature delegate alla risoluzione delle più gravi controversie: l'assenteismo dei grandi proprietari dalle loro terre scomparirebbe, e adagio adagio diminuirebbe l'urbanismo.

La facilità e la maggior frequenza dei contatti fra le popolazioni delle varie provincie, fonderebbe sempre più gli interessi e i sentimenti della nazione. (*Segni d'impazienza*).

PRESIDENTE. Ma onorevole Callaini, i dieci minuti sono passati! (*Ilarità*).

CALLAINI. Concludo. (*Rumori vivissimi*). È cosa che fa dispiacere? Abbiamo ascoltato tanti altri discorsi! Si tratta di regioni abbandonate che io intendo difendere. (*Rumori*).

È cosa ormai accertata che il costo delle ferrovie, di cui si tratta, è così alto, che se lo Stato non concede una sovvenzione maggiore al chilometro, od altrimenti la proposta sovvenzione non protrae ad un maggiore numero di anni, la invocata co-



struzione delle ferrovie rimarrà un pio desiderio !!

Diceva recentemente l'onorevole Giolitti... (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Callaini... la prego!

CALLAINI. Io ripeto le parole dell'onorevole presidente del Consiglio. (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Non ne è questa l'ora!

CALLAINI. Diceva recentemente l'onorevole Giolitti a proposito del suffragio universale:

« Finchè la maggior parte dei cittadini non partecipi, non assuma la responsabilità di ciò che nel paese avviene, noi avremo la base del Governo in una minoranza, che può in momenti difficili non avere sufficiente autorità nel paese ». Sottoscrivo queste parole.

Ma perchè la maggior parte di quei cittadini, che sarà costituita dai milioni di nuovi elettori, che verranno dal suffragio universale, possa partecipare a ciò che avviene in paese, è necessario sottrarli all'isolamento in cui ora sono, e facilitar loro il contatto con i centri popolosi, dove ferve la vita del lavoro, dell'industria, della cultura, e dove meglio si agitano le correnti illuminatrici della pubblica opinione. (*Approvazioni — Applausi — Rumori*).

PRESIDENTE. Ora spetta di parlare all'onorevole Zaccagnino.

Devo far presente però agli onorevoli deputati che a me dispiace questo sistema di rumoreggiare che può apparire violenza. Ma è un fatto che, quando anche uomini di valore, come l'onorevole Callaini, non vogliono riconoscere che in certi momenti non è possibile escir fuori del seminato, nemmeno si può impedire alla Camera di protestare. (*Approvazioni*).

CALLAINI. Ma come fuori del seminato? (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Onorevole Callaini, le ho fatto un complimento! (*ilarità*).

CALLAINI. La ringrazio. Soltanto mi preme dichiarare che io ero nel tema. (*Rumori vivissimi*). E se tali importanti disegni di legge non si portassero in discussione in questi momenti agitati dalla furia del finire, si avrebbe maggior libertà di parola. (*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di parlare.

ZACCAGNINO. Non è lusinghiero il dover parlare di argomenti così importanti, nello stato in cui si trova attualmente la Camera. (*Approvazioni*).

Ed io perciò, facendo anche eco al richiamo dell'onorevole presidente del Consiglio, preferirò, anzichè svolgere ciò che avea nella mia mente, enunciarlo soltanto per sommi capi. (*Rumori*).

E dirò che, essendo uno dei firmatari dell'articolo 16, il quale fu accettato dal Governo nella legge delle calabro-lucane, io, contrariamente a quello che afferma nella relazione l'onorevole ministro ed ha affermato anche l'onorevole relatore, ritengo che l'attuale disegno di legge non sciolga totalmente l'impegno che con quell'articolo si era assunto.

Ciò non dimostro, ma enuncio solamente.

Un secondo argomento voleva ancora svolgere, vale a dire: quale concezione potrebbe darsi ad un istituto di credito ferroviario il quale potesse con la raccolta dei capitali agevolare la esecuzione delle nostre concessioni ferroviarie.

Questo secondo argomento, l'enuncio e non lo svolgo nemmeno; (*Bravo!*) poichè, dato lo stato psicologico in cui si trova la Camera, e dato il desiderio che hanno i nostri fratelli siciliani, di vedere approvato questo disegno di legge, il quale soddisfa i loro interessi e risolve i loro problemi ferroviari, (*Approvazioni*) credo meglio di rinunciare a parlare, rimettendo a novembre lo svolgimento di questi argomenti e di queste mie idee. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Rinuncerei volentieri a parlare, (*Rumori*) se non fosse mio preciso dovere di fare osservare al presidente del Consiglio come l'articolo 3, riguardante la ferrovia Aulla-Lucca, abbia un'importanza particolare, in quanto rende impossibile la costruzione del proseguimento Lucca-Saline, pel quale quelle popolazioni da lungo tempo aspettano ed hanno ottenuto il sussidio chilometrico.

Questo ripeterò a tempo opportuno; e spero che il presidente del Consiglio vorrà tenermi conto di non avere io oggi insistito e d'aver dichiarato che ritiro il mio comma aggiunto che concerneva appunto questo argomento. (*Approvazioni ed applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami, il quale ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a migliorare la sovvenzione chilometrica, con cifra ancora superiore a quella concordata colla Commissione, alle costruzioni ferroviarie in

genere ed in ispecie a quelle delle linee congiungenti ferroviarie internazionali — come la Pallanza-Fondotoce-Locarno — aumentando la somma annua del sussidio chilometrico o la durata del sussidio stesso e riducendo, se del caso, la durata della concessione».

L'onorevole Beltrami ha facoltà di parlare.

BELTRAMI. Il mio ordine del giorno, come vedesi, si occupa dell'aumento del sussidio chilometrico in genere ed in specie di quello per le linee internazionali, fra le quali in modo particolare la linea Pallanza-Fondotoce-Locarno.

Debbo riconoscere che il Governo, mantenendo la promessa fattaci di migliorare il sussidio chilometrico, si è col presente disegno di legge, avviato per una buona strada; perchè mentre porta il sussidio a lire 10 mila per chilometro, dichiara nella sua relazione, che se ciò non ostante, qualche linea necessaria non potrà essere costruita per eccezionali condizioni di spesa e di traffico, intervengono leggi speciali.

Per ora, di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che coll'attuale legge non si può consentire, per ragioni di bilancio, nulla più di quanto fu concesso, non mi resta che convertire il mio ordine del giorno in una viva raccomandazione; in quanto con un lieve aumento degli anni di durata del sussidio, e con una lieve diminuzione nella durata della concessione, il Governo può assicurare un aumento di sussidio, senza scompaginare in alcun modo le condizioni attuali del bilancio.

E date le condizioni d'impazienza della Camera per la stagione avanzata e per la tarda ora della discussione, non mi indugierò su questo punto, il quale d'altronde è di speciale competenza del Governo; in quanto i rappresentanti della nazione nell'adattare i bisogni del Paese possono indicare delle soluzioni, sulle quali il Governo deve richiamare i suoi studi, ma comunque deve soddisfare tali bisogni quando li riconosce legittimi.

E, per la legittimità della mia domanda a favore della sponda destra del lago Maggiore, mi basta rilevare la grande importanza della linea Fondotoce-Pallanza-Locarno che è di interesse non solo locale — e gli enti locali hanno già fatto perciò il loro dovere con larghi stanziamenti — ma d'interesse nazionale ed internazionale, per cui il Governo deve assolutamente intervenire con

un contributo tale da assicurare al più presto possibile il compimento dell'opera.

Di fronte adunque, come dissi, alla dichiarazione del presidente del Consiglio, che non può consentire ad emendamenti che vengano a vulnerare l'attuale disegno di legge, mi limito a raccomandare alla benevole attenzione del Governo il mio ordine del giorno; il quale, indipendentemente da qualsiasi emendamento all'attuale disegno di legge, può essere l'indice di una soluzione prossima.

Richiamo, a sostegno della mia richiesta, un solo fatto che non è di carattere locale, ma di carattere nazionale ed internazionale; perchè tale è appunto il carattere della Pallanza-Fondotoce-Locarno.

Si tratta, cioè, che la Svizzera ha già deliberato di subsidiare efficacemente per parte sua la costruzione della ferrovia Locarno-Fondotoce, data l'importanza di unire i valichi del Sempione e del Gottardo. E notisi che la linea si svolge, per un tratto, sul territorio svizzero; e, per l'altro, sul territorio italiano.

Ora, mentre il tratto sul territorio svizzero è già completamente finanziato e si potrebbe tosto costruire, noi ci troviamo nella condizione umiliante di non potere fare altrettanto, per quanto concerne il tratto italiano.

Ecco perchè affermo, senza tema di smentita, che si tratta di ferrovia non di interesse locale, ma di interesse nazionale ed internazionale. E badate bene alla gravità di ciò che dico; perchè, quando vi rivolgerete alla Svizzera, per chiederle l'assenso ed il contributo in ordine alla soluzione del problema ferroviario, riguardante il nuovo valico alpino attraverso la Svizzera orientale, essa vi potrà rispondere: cosa venite a parlarci di questo grave problema, quando non siete stati ancora capaci di assolvere il vostro dovere per il congiungimento del Sempione col Gottardo?

Nutro, pertanto, fiducia che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà darmi una parola di sicuro affidamento; la quale è attesa, non dalla sola regione che ho l'onore di rappresentare, ma da tutta l'Italia e dalla vicina Svizzera, per un interesse appunto, non solo nazionale, ma anche internazionale. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ginori-Conti ha facoltà di parlare.

GINORI-CONTI. Tenuto conto delle condizioni della Camera, sarò brevissimo e quello che volevo dire lo dirò con una sem-

plice domanda. Chiedo al Governo se, usciti dal concetto nel quale si era prima di presentare alla Camera, come se ne era preso impegno, l'elenco delle ferrovie che dovevano ottenere questo aumento di sovvenzione, ed entrati in quello di stabilire dei concetti generali per i quali le ferrovie stesse si potessero raggruppare, io domando se le linee ferroviarie della Maremma, per le quali la Commissione speciale emise già un voto che trasmise per il tramite dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, a quello dei lavori pubblici, se saranno comprese nel disegno di legge presente ed avranno i caratteri necessari per poter fruire dei relativi vantaggi.

E poichè mi trovo a parlare, faccio una raccomandazione, ed ho finito. La raccomandazione è questa. Per il fatto della costruzione per parte dello Stato della ferrovia Aulla-Lucca, la linea Lucca-Saline si troverà in una condizione speciale, ed io chiedo e raccomando al Governo che, appena la Aulla-Lucca sarà costruita, si assuma per parte dello Stato l'esercizio di codesta linea, poichè essa rientra nell'articolo 2 della legge dell'esercizio di Stato, il quale stabilisce che le linee, che sono in continuazione di quelle esercitate dallo Stato, potranno essere esercitate dallo Stato stesso.

Mi auguro che il Governo possa dare, per bocca del ministro dei lavori pubblici, un affidamento in un senso o nell'altro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

*(Non è presente).*

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo alla sollecita compilazione d'un piano regolatore tecnico-finanziario delle ferrovie secondarie del Molise, per le comunicazioni interne ed interprovinciali, disponendo fin da ora le provvidenze per la concessione della Bojano-Vasto ».

**PIETRAVALLE.** Continuerò col sistema delle enunciazioni, e prego vivamente la Camera di concedermi soltanto cinque minuti... *(Rumori)* ...almeno tre!...

La prima enunciazione è questa: con questa legge si è inteso principalmente dal Governo di poter perequare la grave sperequazione che esiste per le costruzioni ferroviarie fra le varie regioni e specialmente nel Mezzogiorno d'Italia.

Seconda enunciazione. Per quanto riguarda il Mezzogiorno questa legge si può dire che è una eccezione ad altre leggi eccezionali e mi spiego: mentre la legge ha ritenuto fare una eccezione per la Sicilia; mentre abbiamo leggi speciali per le Calabria-Lucane, rimarrà addirittura tagliato fuori da qualsiasi beneficio l'Abruzzo-Molise.

Terza enunciazione. Le condizioni di costruzione delle ferrovie dell'Abruzzo-Molise sono tali che in quella regione costano più che nella Basilicata, nelle Calabrie e in Sicilia. *(Interruzioni).*

E qui mi sia permessa una parola di risposta ad una interruzione di un competente, l'onorevole Cutrufelli.

La costruzione delle strade ordinarie, che ha importato 58 mila lire al chilometro nell'Abruzzo-Molise, ha costato 50 mila lire nella Sicilia. Ma vado innanzi e concludo.

Onorevole ministro, con questa legge nell'Abruzzo e nel Molise non sarà possibile di costruire un palmo di ferrovie secondarie, appunto perchè questo sussidio, visto il comma secondo della legge del 13 luglio 1905, non alletterà nessun capitalista ad impiegare i propri capitali nell'Abruzzo-Molise.

Sotto questo punto di vista ho presentato un ordine del giorno che raccomando agli studi dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale ha dimostrato di saper concepire eccellenti piani organici per la costruzione delle ferrovie nel Mezzogiorno d'Italia. *(Bene!)*

**PRESIDENTE.** Onorevole Paniè, ella ha chiesto di parlare, ma io non trovo un ordine del giorno sottoscritto da lei.

**PANIÈ.** Svolgo l'ordine del giorno dell'onorevole Daneo, che anch'io ho sottoscritto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Daneo:

« La Camera richiamando le dichiarazioni e gli impegni del Governo per lo studio comparativo delle proposte relative ad una comunicazione direttissima tra Torino e Savona passa alla discussione degli articoli.

« Daneo, Astengo, Rebaudengo, Paniè, Curreno, Ferrero di Cambiano ».

L'onorevole Paniè ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

**PANIÈ.** Sarò discreto nel parlare, come è discreto l'ordine del giorno. Non demandiamo nuove costruzioni, nè nuove spese. Semplicemente richiamiamo il Governo agli

affidamenti dati in passato e attendiamo che esso ci enunci le sue risoluzioni. Quando si discusse l'ultimo *omnibus* ferroviario nel giugno e luglio 1909, la Deputazione ligure-piemontese mise in evidenza la necessità della direttissima Torino-Savona.

L'onorevole Bertolini, ministro del tempo, riconobbe la gravità e l'urgenza del problema, la necessità di dare la dovuta soddisfazione alle popolazioni, che da anni e anni protestavano contro le deficienze e le deprecabili condizioni della linea attuale.

Ma vi erano diversi progetti per la più diretta congiunzione tra Torino e Savona.

L'onorevole Bertolini disse allora di non avere tutti gli elementi per addivenire ad una scelta fra questi progetti, ma dichiarò di avere dato ordini precisi all'Amministrazione ferroviaria perchè nel più breve tempo possibile (sono sue parole testuali) fossero fatti gli studi comparativi tra i diversi progetti.

All'autorevole parola del ministro faceva riscontro quella del relatore della Giunta del bilancio.

Anch'egli (l'onorevole Pozzi che mi piace di vedere qui vicino) riconosceva solennemente la necessità che quegli studi fossero compiuti con tutta sollecitudine.

Ora io comprendo che nelle cose dello Stato, e massime in tema ferroviario la promessa del più breve termine ha (pur troppo) sempre un valore molto relativo. Ma da allora sono ormai trascorsi due anni, tempo più che sufficiente per lo studio di qualsiasi linea, per quanto completo lo si voglia desiderare.

Nel frattempo nuovi progetti si sono elaborati, esecutivi perfino. Il traffico tra Torino e Savona va sempre aumentando, rendendo così sempre più necessaria la nuova linea.

Non è immodesto, non è indiscreto il chiedere che il Governo riassuma finalmente il risultato degli studi; che prenda una deliberazione, che in una parola soddisfaccia i voti di popolazioni, le quali da tanto tempo aspettano! Questa è la portata del nostro ordine del giorno, che appunto perchè modesto spero troverà favorevoli la Camera e il ministro. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Fraccacreta non è presente.

L'onorevole Agnesi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere alla costruzione della ferrovia Garesio-Oneglia-Portomaurizio, che è il com-

pletamento naturale della Fossano-Mondovì-Ceva, o direttamente a spese dello Stato, o concedendola all'industria privata mediante un conveniente aumento nella sovvenzione chilometrica portata dal presente disegno di legge.

« Agnesi, Celesia, Calleri, Nuvoloni, Giaccone, Falletti, Canepa ».

L'onorevole Agnesi ha facoltà di parlare.

AGNESI. Date le condizioni della Camera e sentite le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ritiro l'ordine del giorno che io aveva presentato in unione ad egregi colleghi in favore della ferrovia Garesio-Oneglia, cinquantenaria aspirazione della Liguria occidentale, e che rappresenta il naturale prolungamento della Fossano-Mondovì-Ceva, ferrovia che presto si costruirà a spese dello Stato.

Ma io mi riservo di ritornare in momento più propizio su questo argomento, augurandomi che il Ministero frattanto maturerà i provvedimenti necessari onde finalmente quelle popolazioni, che io ho l'onore di rappresentare, possano avere quella ferrovia che attendono da tanti anni, e che è voluta con unanime consenso dalla Liguria e dal Piemonte, come ne fanno fede le firme degli egregi colleghi che hanno voluto onorare colla loro adesione il mio ordine del giorno ed i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone, che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà tener presenti, nell'applicazione della presente legge, i voti espressi nella relazione della Commissione parlamentare pel miglioramento delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e il Molise e passa alla discussione degli articoli ».

CICCARONE. L'onorevole Pietravalle, con precisa e chiara parola, ha enunciato qual sia il principale bisogno dell'Abruzzo: strade e comunicazioni ferroviarie. Quelle due regioni, vastissime e ricche di prodotti naturali, non hanno modo come smerciarli, e vivono in uno stato di perfetto isolamento l'una verso l'altra. Basti dire che, per un lungo tratto del loro confine, non hanno che un ponte solo e una sola linea ferroviaria; linea mal costruita e peggio esercitata. Io non voglio aggiungere altre parole anche perchè le condizioni di questa provincia sono molto note al ministro, al modo stesso come la stessa provincia conosce quanto sia solerte e vigile l'opera sua, e gliene è grata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari, che insieme con gli onorevoli Raineri, Manfredo Manfredi, Canepa, Macaggi, Carcassi, Giacobone, Fabrizi, Agnesi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a sistemare il problema ferroviario della Liguria orientale, sia per quanto concerne la linea interna Genova-Spezia, che la Genova-Piacenza, nello interesse del traffico, della difesa nazionale e della continuità e sicurezza delle comunicazioni ».

**CAVAGNARI.** Non volendo ritardare l'approvazione del presente disegno di legge, rinunzio a svolgere il mio ordine del giorno, il quale trova nei precedenti della Camera una motivazione che non ha bisogno di essere ripetuta.

Mi riservo ad un altro momento più indicato e più opportuno, nel caso che il Governo non se ne voglia occupare e preoccupare, di ritornare sull'argomento. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

**BORSARELLI.** Ho troppo grande rispetto verso la Camera per potermi permettere in questo momento di tediare con un discorso.

E vi rinunzio, perchè ho presentato un emendamento che verrà a suo tempo in discussione, e spero potrà essere anche accettato dal Governo, perchè mi è parso che le dichiarazioni del presidente del Consiglio non mi togliessero ogni speranza al riguardo. (*Bene!*)

Mi sia permesso però di lamentare, onorevoli colleghi, che una legge di questa mole, di tanta importanza, sia per coloro cui giova, sia per coloro che esclude, venga discussa in questo momento (*Oh! oh!*) in cui l'impazienza della Camera è più che legittima. E tanto io la trovo legittima che tralascio subito di parlare, riservandomi di pregare il Presidente di darmi la facoltà di parlare agli articoli.

**PRESIDENTE.** Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Nofri.

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. E lo prego, se crede, di esprimere anche la sua opinione sugli ordini del giorno presentati, che però in buona parte sono già stati ritirati.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Questo disegno di legge non è altro che l'a-

dempimento di un preciso dovere imposto al Governo dalla legge sulle ferrovie calabro-lucane, che all'articolo 16 stabiliva l'obbligo di presentare una legge nuova per aumento della sovvenzione chilometrica.

È un altro passo sulla via dell'aumento, via percorsa già dalla legge del 1908, ed iniziata anzi dal 1899. Non si tratta ora di stabilire la costruzione diretta di ferrovie nuove; o di aumentare la rete dello Stato o di stabilire in qualche modo un nuovo principio sulle costruzioni ferroviarie; è una legge questa che non fa altro che inquadarsi nella legislazione organica che si riferisce alle ferrovie concesse all'industria privata aumentandone il sussidio chilometrico.

Che se in essa sono comprese due linee delle quali viene stabilita la diretta costruzione, è solamente perchè vi erano precedenti impegni legislativi già assunti dallo Stato. Infatti per una si tratta del ripristino di una disposizione della legge del 1908, per l'altra dell'adempimento di una promessa legislativa che rimonta al 1879.

È questa la ragione per la quale l'onorevole presidente del Consiglio, fin dal principio della discussione, logicamente ha dichiarato che non poteva accettare alcuna aggiunta, alcun emendamento, o alcun ordine del giorno che si riferisse alla costruzione diretta di nuove linee; ed io soggiungo che, attesi gli studi finanziari fatti per la preparazione di questa legge, ed attese le dichiarazioni fatte dal Governo in seno alla Commissione parlamentare, non si può assolutamente accettare alcun aumento alla sovvenzione chilometrica quale è stabilita dalla legge; che anzi questa sovvenzione era stata primitivamente proposta nella somma di lire 9,500 e poi, dietro le osservazioni della Commissione, venne portata a 10 mila.

Ed è questa cifra sufficiente per fare, come ho già detto, un altro passo in quella politica di aiuti allo svolgimento della industria della costruzione e dell'esercizio delle linee secondarie, industria che deve svolgersi accanto alle costruzioni ed all'esercizio di Stato.

L'una forma di attività non deve assorbire l'altra, ma deve esservi tra esse opportuna divisione ed integrazione di lavoro.

Venendo agli ordini del giorno non posso accettarne alcuno che implichi la costruzione di nuove linee.

E poichè sono a parlare di ordini del giorno, debbo intrattenermi su quello pre-

sentato dalla Commissione. Quest'ordine del giorno risponde a un giustissimo concetto, quello cioè di completare la concessione delle viabilità ferroviarie con le concessioni automobilistiche e tranviarie in modo da poter avvicinare le ferrovie ai comuni ed ai centri abitati. Dichiaro quindi, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno, ma come una raccomandazione per l'attuazione di un concetto che è insito nelle disposizioni di questa legge. Non posso invece assumere un impegno assoluto, come avverrebbe se quest'ordine del giorno venisse approvato, anche perchè l'ordine del giorno potrebbe nuocere in qualche caso alla stessa sua finalità potendo verificarsi qualche evenienza nella quale potrebbe essere di ostacolo alle concessioni da farsi, l'imporre delle condizioni come quelle che con l'ordine del giorno si stabiliscono.

Confido pertanto che la Commissione, appagandosi di queste mie dichiarazioni esplicite, non vorrà insistere a che il suo ordine del giorno venga messo in votazione.

Quanto all'onorevole Beltrami, il quale si occupa da tempo e con grande amore della ferrovia Pallanza-Fondotoce-Locarno, egli sa che questa ferrovia è in corso di istruttoria e non sarebbe ora possibile determinare quale sussidio possa esserle assegnato.

Riconosco l'importanza di una linea di comunicazione tra due valichi alpini ed io non mi ricuso di esaminare a suo tempo con ogni benevolenza la questione, ma non posso assumere oggi impegni formali.

L'onorevole Pietravalle si è occupato del Molise, raccomandando il suo ordine del giorno ed ha parlato anche della Boiano-Vasto. Rispondendo a lui rispondo anche all'onorevole Ciccarone, che si è occupato dello stesso argomento.

Ad ambedue dico che sono perfettamente conscio delle conclusioni e delle proposte che sono fatte per la viabilità ferroviaria dell'Abruzzo, del Molise nell'apposita relazione della Commissione del Mezzogiorno, dovuta all'illustre collega Cappelli. Io condivo pienamente quest'ordine d'idee.

Gli onorevoli colleghi ne hanno già avuto una prova non solo nell'impulso da me dato per la costruzione di linee a scartamento ridotto in altre regioni d'Italia, ma anche nel fatto che io stesso ho mandato con sollecitudine alla istruttoria la Boiano-Vasto, facendo esaminare un piano di massima, e cercando di risolvere preliminarmente tutte le eventuali difficoltà.

Vedono dunque i colleghi che mi trovo nell'ordine delle loro idee e delle loro aspi-

razioni, benchè per il momento non possa prendere impegni formali.

All'onorevole Paniè, che svolse l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Daneo, per le comunicazioni fra Torino al mare, rispondo che fino dal 1908 il mio predecessore, il ministro Bertolini, promise di studiare, però senza limiti di tempo. Non si può dire che si sia venuti meno all'impegno, che io mantengo pienamente.

Allo stesso argomento, ma non con identici intenti, si riferiscono gli onorevoli Agnesi, Celesia ed altri che si sono occupati della linea Garesio-Oneglia-Porto Maurizio ed hanno riconosciuto la convenienza di non insistere per ora e di rimandare la soluzione della questione ad altra occasione, corrispondendo così alle giuste osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Assicuro i colleghi che ho esaminato quanto si riferisce alla Garesio-Oneglia e specialmente l'interessante studio fatto dall'onorevole Agnesi e che egli mi ha favorito.

Anche l'onorevole Cavagnari ha dato prova di grande bontà. Egli, che aveva presentato un ordine del giorno, che avrebbe potuto portare una lunga discussione, per favorire...

*Voci.* Bravo Cavagnari! (*Applausi*).

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. ...l'approvazione della legge, ha preferito tacere. Io lo ringrazio sentitamente. L'argomento, come egli sa, è gravissimo e merita riposata e tranquilla discussione.

Non posso consentire con l'onorevole Borsarelli il quale ha lamentato che la legge venga discussa in questo momento. Trattasi di argomento (per quelli compresi nel disegno di legge) già da lungo tempo meditati, e pienamente maturi. Tutto sta a non voler allargare la discussione ad altri punti invece che non sono maturi. Debbo poi dirgli che questa legge gioverà a molti, e non esclude nessuno.

Essa darà grande impulso alla costruzione delle linee, specialmente per la Sicilia, non perchè si determinino date linee per la Sicilia, ma unicamente perchè si sono dettate alcune disposizioni speciali in vista delle condizioni speciali, eccezionali, di quella regione, specialmente nell'interno dell'isola, che deve a questa mancanza di comunicazioni la impossibilità in cui finora si è trovata di assurgere ad un grande sviluppo, il quale avverrà certamente quando l'estensione interna della Sicilia sarà solcata da strade ferrate e da vie normali... E non faccia cenni l'onorevole Congiu, che io dimentichi la Sardegna, perchè non l'ho dimen-

ticata e vi sono anche per la Sardegna disposizioni speciali.

Ben sanno i colleghi che tanto per la regione sicula quanto per la regione sarda, per queste due nobili isole che hanno bisogno assoluto di viabilità ferroviaria ed ordinaria, noi provvediamo. (*Applausi*).

CONGIU. Era per ringraziarla.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma se gioverà specialmente alle due isole, gioverà anche a tutta l'Italia, perchè tutta l'Italia ne potrà approfittare. E stia sicura la Camera che molte saranno le linee che si potranno costruire in base a questa legge mentre non sarebbe prudente allargare troppo i limiti e mettere troppa carne al fuoco in una materia in cui si deve proseguire a gradi. Noi possiamo essere tutti d'accordo che questa legge risponde ad un grande bisogno nazionale, che questa legge risponde non solo ad un impegno preso positivamente dal Governo nelle leggi anteriori, ma risponde anche alle necessità di quella politica di lavori pubblici, e specialmente di costruzioni ferroviarie, che si può dire ha fatto la gloria delle tradizioni del Ministero dei lavori pubblici in Italia, senza distinzione di persone o partiti che vi possano essere rappresentati. Lunga è la serie di queste leggi, serie che manifesta quanto sia stato in tutti vivo il desiderio, sicuro il convincimento, che il rendere possibile l'estensione della rete ferroviaria a tutte le regioni d'Italia è valido modo per assicurarne il risorgimento completo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANTANO, *relatore*. Seguirò l'esempio dei miei colleghi e non farò che una semplice e breve dichiarazione; del resto le risposte date dall'onorevole ministro ai vari oratori mi dispensano dal darne in nome della Commissione, perchè riflettono responsabilità di Governo che sono all'infuori dello stretto limite del progetto di legge su cui la Commissione fu chiamata a pronunziarsi.

Un punto solo mi preme di mettere in evidenza. L'onorevole Callaini da un lato, ed indirettamente anche altri, per linee speciali, hanno sollevato la questione dell'aumento del sussidio al di là delle 10 mila lire concordate tra Governo e Commissione. (*Conversazioni animate al banco del Governo*).

Quando il banco del Governo non sarà più un banco di conversazioni private seguirò a parlare. (*Commenti*).

Mi preme di chiarire questo punto, che è molto delicato, imperocchè potrebbe sembrare che la Commissione si sia adagiata sulla somma delle 10 mila lire, trascurando la possibilità di un sussidio più alto e meglio rispondente ai bisogni reclamati da molti colleghi.

Ora la verità, e questo a discarico di ogni responsabilità individuale o collettiva dei rappresentanti delle varie regioni, è che noi avevamo avanzata al Governo la domanda di un sussidio che per lo meno arrivasse alle 10,500 lire, vivamente e reiteratamente caldeggiandola.

Ma di fronte al rifiuto categorico del Governo e ai suoi convincimenti profondi espressi in seno alla Commissione che le 10,000 lire sono sufficienti ad affrontare la soluzione della maggior parte, se non della totalità, delle ferrovie costruende; e poichè l'invincibile dissidio avrebbe potuto ritardare e compromettere la discussione di questo disegno di legge che ha carattere di urgenza e la cui approvazione è legata soprattutto ai concordi propositi del Governo e della Commissione, così anche quelli fra noi che eravamo delle provincie più montuose e più travagliate di bisogni, abbiamo dichiarato lealmente al Governo che, purchè la riforma passasse e venisse rapidamente in porto, eravamo disposti su questo punto a non insistere.

Saranno realizzate realmente le previsioni ottimistiche del Governo? Certamente è questo l'augurio che noi facciamo per noi e per tutti; ma il giorno in cui esse si dichiarassero insufficienti, il Parlamento ritornerebbe indubbiamente sui suoi passi a colmare le lacune. (*Approvazioni*).

Questa è la situazione!

Ora permettetemi una parola a nome dei miei colleghi della Sicilia. Parole cortesi sono partite da vari banchi e dal banco del Governo, piene di affetto per la nostra isola natia, come per la sorella Sardegna; parole di cui serberemo il più grato ricordo; ma io vorrei che in pari tempo dall'animo dei nostri colleghi fosse fugata l'idea che con questo progetto di legge si risolve senz'altro il ponderoso problema della viabilità in Sicilia.

Il Governo, compreso delle complesse peculiari difficoltà che hanno reso fin qui per la Sicilia lettera morta le maggiori agevolanze man mano votate dal Parlamento alle ferrovie concesse alla industria privata, è venuto, con pensiero veramente geniale, a farci delle concessioni, le quali, date le con-

dizioni speciali della Sicilia, sono per noi preziose, inquantochè ci consentono di raggruppare le varie forze sparse dell'isola, nelle zone più deserte, e ci permettono, opportunamente coordinate fra loro, di tentare con probabilità di successo il contemporaneo sviluppo di mirabili energie singolarmente impotenti ad uscire dal loro fatale letargo.

Ed è questo un passo notevole di cui noi siamo vivamente grati al Governo; ma l'aumento del sussidio chilometrico a 10,000 lire ci lascia nelle identiche condizioni delle altre regioni d'Italia per quel che concerne l'incognita finanziaria del problema da risolvere, temperato soltanto in parte dai provvedimenti speciali ai quali ho accennato.

In conseguenza, nel rendere vivamente grazie al Governo e ai colleghi, all'uno per ciò che ha fatto e agli altri per la simpatia con cui circondano i suoi provvedimenti, anche noi a nostra volta esprimiamo l'augurio che la presente legge possa raggiungere i suoi fini indistintamente per tutti, senza bisogno di dover ritornare dinanzi al Parlamento a chiedere nuovi aumenti e nuovi soccorsi.

Un'ultima parola all'onorevole Beltrami ed ho finito.

All'onorevole Beltrami — che sia nelle riunioni parlamentari che condussero a questo disegno di legge, sia oggi alla Camera si è fatto caloroso interprete di bisogni che riflettono interessi nazionali in diretto rapporto con quelli del suo collegio — rispose con parole acconcie l'onorevole ministro dei lavori pubblici; ma io debbo aggiungere che delle linee internazionali, ci siamo in questa legge preoccupati anche noi. L'articolo 13 della legge 1905 ha speciale riguardo alle linee internazionali, le quali sono assolutamente esenti da tutti i vincoli delle altre linee per usufruire del maggior sussidio.

Ma noi abbiamo voluto fare di più: abbiamo voluto far entrare in questo circolo, diremo quasi di privilegio, anche tutte le linee dirette al confine, per quel sentimento di utilità pubblica collettiva che io non ho bisogno di analizzare in questa Camera, ma che tutti comprendono, perchè risponde ai più delicati interessi e ai più intimi sentimenti della vita nazionale.

Con queste dichiarazioni io spero che la legge sarà approvata, senza che i colleghi possano, insistendo in emendamenti già dal Governo dichiarati inaccettabili, prolungare la discussione, il che non sarebbe utile nè

per noi, nè per loro, ma dannoso, al successo comune al quale aspiriamo. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Una sola parola perchè avevo dimenticato di rispondere all'onorevole Ginori-Conti. Egli mi perdonerà perchè, nel desiderio di affrettare, mi era sfuggito l'appunto che avevo preso per dargli risposta.

Non è che con questa legge si sia entrati in un sistema diverso dai precedenti, nel senso di stabilire dei criteri, anzichè di determinare date linee. Questa legge è conforme alle leggi precedenti, anzi si riferisce ai criteri che sono determinati in quelle leggi e non fa che applicarli, salvo l'eccezione per la Sicilia e per la Sardegna, per le ragioni che ho detto.

L'onorevole Ginori mi domanda se saranno comprese nella applicabilità di questa legge le linee da lui accennate della Maremma.

Non potrei rispondere ora in modo preciso ed assoluto; ma mi auguro che possano essere comprese, perchè questo dipende dagli esami e dalle istruttorie che devono essere fatte.

Lo stesso onorevole Ginori mi raccomanda fin da ora che dopo la costruzione della Aulla-Lucca, possa essere assunto l'esercizio della Lucca-Salina.

A questo si è riferito anche l'onorevole Toscanelli, il quale però, per quanto abbia affermato il suo desiderio e le sue preoccupazioni per questa linea, ha molto convenientemente rimandato la questione ad altra occasione.

Non posso ora dare affidamenti. È questione da studiarsi, ed io la esaminerò insieme con le ragioni che furono dette dall'onorevole Toscanelli e dall'onorevole Ginori e quelle che possono essere esposte in seguito. Certo oggi è prematuro, perchè in sostanza si chiede di adottare il sistema della concessione di sola costruzione, mentre non si hanno ancora gli elementi tassativamente richiesti dalla legge del 1908; ed in ogni caso si deve far riserva di qualsiasi decisione in merito ad un eventuale estendimento della rete di Stato.

PANTANO, *relatore*. Onorevole Presidente, ho dimenticato di rispondere all'onorevole ministro per quanto riguarda l'ordine del giorno della Commissione. Chiedo



perciò che mi sia consentita una breve dichiarazione (*Rumori*).

PRESIDENTE. Parli!

PANTANO, *relatore*. La Commissione ha udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali sono per noi un impegno morale e formale nel senso che egli accetta tutto il pensiero dell'ordine del giorno, soltanto riservando al Governo quella libertà che caso per caso è bene esso abbia. Con queste dichiarazioni e questi intendimenti, che equivalgono virtualmente per noi alla votazione dell'ordine del giorno, non insistiamo nella sua accoglienza formale. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami insiste nel suo ordine del giorno?

BELTRAMI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, mi dichiaro completamente soddisfatto, e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Paniè?...

PANIÈ. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Agnesi?...

AGNESI. Ringrazio l'onorevole ministro e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari?

CAVAGNARI. Ho già dichiarato che non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccarone non è presente. L'onorevole Fiamberti?...

FIAMBERTI. Il mio ordine del giorno è uguale a quello presentato dall'onorevole Cavagnari e lo ritiro, a patto però di non avere la lode di soverchia bontà fatta all'onorevole Cavagnari, perchè non intendo di essere soverchiamente buono. E se l'onorevole ministro non attuerà qualcuno dei suoi intendimenti durante le vacanze, ci rivedremo a novembre! (*ilarità*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Finora però non ho io il potere legislativo!

PRESIDENTE. L'onorevole Astengo?...

ASTENGO. L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Paniè, ha già risposto favorevolmente al mio ordine del giorno; quindi non mi resta che ritirarlo, ringraziando l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle?...

PIETRAVALLE. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame degli articoli. Debbo però avvertire gli onorevoli deputati che degli emendamenti ve ne è una parte stampata ed un'altra parte manoscritta; e nemmeno ne è scarso il numero.

Per conseguenza l'esame di questi arti-

coli non credo possa procedere con grandissima sollecitudine.

La legge poi sui provvedimenti pei danneggiati dal terremoto consta di più che sessanta articoli; e vi sono anche molte proposte. Le altre leggi tornate dal Senato credo che potranno essere approvate speditamente.

Ma intanto la Camera ieri sera stabilì, su proposta del presidente del Consiglio, e per ragioni ovvie, di votare insieme tutti i disegni di legge approvati nella seduta pomeridiana di oggi.

Ciò essendo, che cosa intende di fare la Camera? Continuare nella seduta fino all'esaurimento dell'ordine del giorno? Ma io non ne vedo la ragione. Perchè, dopo aver dato un meraviglioso esempio di assiduo lavoro, si dovrebbe far credere (ciò che non è) che si discuta affrettatamente, per non tenere una seduta di più! (*Benissimo!*)

Quindi io personalmente sarei di opinione di continuare domani. Naturalmente la Camera può deliberare come vuole. (*Vive approvazioni — Commenti*).

*Voci*. A domani! a domani!

*Altre voci*. Andiamo innanzi! Passiamo alla discussione degli articoli!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io non ho affatto proposto di togliere ora la seduta. Ho soltanto avvertito che su questo, e sul disegno di legge che segue nell'ordine del giorno, vi sono oratori iscritti, e proposte di non pochi emendamenti e di varie aggiunte; ed ho anche espresso la mia opinione personale sulla opportunità di continuare domani.

*Voci*. A domani! a domani!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Presidente non ha proposto di rimettere a domani la discussione di questo disegno di legge, come forse qualche collega ha creduto: egli ha solo manifestato l'opportunità di tener seduta anche domani per la discussione del disegno di legge a favore delle regioni colpite dal terremoto (*Bravo!*). Se questo disegno di legge non fosse approvato, non si potrebbe procedere a nessuna delle costruzioni che sono indispensabili: e se la Camera non si trovasse in numero per la votazione dei provvedimenti a favore delle due disgraziate città, il Paese ne riceverebbe senza dubbio una cattiva impressione. (*Benissimo!*)

Quindi la preghiera del Presidente ed anche la mia è che oggi si proceda innanzi, più rapidamente che è possibile, e si tenga seduta domani per completare lo svolgimento dell'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

**Art. 1.**

« Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è portato a lire 10,000 per cinquant'anni ».

A questo articolo l'onorevole Agnesi, insieme con gli onorevoli Beltrami, Celesia, Calleri, Nuvoloni e Giaccone, propone la seguente aggiunta:

« Quando però si tratti di ferrovie di grande importanza commerciale, il cui costo di costruzione sorpassi le lire 400,000 al chilometro, il massimo della sovvenzione si potrà portare a lire 12,000 ».

L'onorevole Agnesi ha facoltà di parlare.

**AGNESI.** Rinunzio alla mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Vi era l'altra aggiunta dell'onorevole Scorciarini-Coppola, sottoscritta pure dall'onorevole Patrizi, della quale do lettura:

« Indipendentemente dalle condizioni prevedute dal detto articolo 13 della legge 1905, può essere accordato il massimo delle sovvenzioni a quelle ferrovie che congiungano dall'uno all'altro versante dell'Appennino linee in esercizio o che attraversino estesi territori sprovvisti di linee.

« Con decreto reale saranno determinate le condizioni alle quali tali estesi territori devono soddisfare ».

L'onorevole Scorciarini-Coppola non è presente e quindi s'intende che vi abbia rinunziato.

L'onorevole Callaini, insieme con l'onorevole Beltrami, propone di sostituire all'articolo 1 il seguente:

« Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è portato a lire 11,000 per cinquant'anni ».

L'onorevole Callaini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**CALLAINI.** Ho già svolto il mio emendamento. Non mi rimane che pregare il ministro di darmi una risposta al riguardo.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Le ho già risposto!

**CALLAINI.** L'onorevole ministro ha finito il suo primo discorso dicendo che questo disegno di legge mira al risorgimento di varie regioni d'Italia, specialmente di quelle isolate e lontane dai grossi centri.

Ora è certo che per alcune ferrovie montuose, che costano circa 300 mila lire a chilometro, il sussidio proposto non sarà sufficiente.

Quindi mi auguro che l'onorevole ministro vorrà, a suo tempo, proporre congrui provvedimenti. Una delle due: o consentire in qualche aumento...

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Non è possibile.

**CALLAINI.** ...del sussidio chilometrico, oppure protrarre di almeno dieci anni...

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Neppure questo è possibile; l'abbiamo già detto fin dal primo momento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Amici Venceslao, che ha presentato il seguente emendamento:

« In fine, alle parole « per 50 anni » sostituire: per anni 60, portando ad anni 60 la durata massima della concessione ».

**AMICI VENCESLAO.** Ho già svolto questo emendamento, e rinunzio quindi a parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Canepa insieme con l'onorevole Agnesi ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere: ...direttamente o per mezzo d'altre linee esistenti a cui si innestino nel territorio di provincie di confine, semprechè sul territorio stesso abbiano il loro svolgimento ».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

**CANEPA.** Vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Buccelli insieme con altri colleghi ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere:

« Nel citato articolo 13 del disegno di legge 5 luglio 1905, n. 413, dopo le parole: *o importanti capoluoghi di distretto*, si aggiungano le parole: *o capoluoghi di mandamento*.

« Buccelli, Carlo Ferraris, Devecchi, Ciartoso, Baldi, Buonvino, Montauti, Cesare Nava, Fazi, Faustini, Goglio, De Luca, Ciappi, Leonardi, Dell'Acqua, Tovini, Agnini, Natale Gallino, Bignami, Abbiate, Fiamberti, Casalegno, Romussi, Ciccarone ».

L'onorevole Buccelli ha facoltà di svolgerlo.

BUCCELLI. Io volevo chiedere all'onorevole ministro se era possibile, poichè col presente disegno di legge non si favorisce che la Sicilia e la Sardegna...

PANTANO, *relatore*. Si favorisce tutta l'Italia, non la Sicilia e la Sardegna soltanto!

BUCCELLI. Mi sembrava che fosse fatto soltanto per la Sicilia e la Sardegna.

Io propongo dunque che nell'articolo si aggiunga:

« Nel citato articolo 13 del disegno di legge 5 luglio 1905, n. 413, dopo le parole: *o importanti capoluoghi di distretto*, si aggiungano le parole: *o capoluoghi di mandamento* ».

E allora si potrebbe, invece di dare un sussidio di lire diecimila, dare soltanto un sussidio di lire settemila.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo ebbe già occasione di dichiarare in seno alla Commissione che gli è impossibile di accettare anche questa proposta di sostituire mandamento a circondario o di aggiungere mandamento a circondario. E d'altra parte, anche in principio di questa discussione, l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato, ripetendo le spiegazioni date in seno alla Commissione, che non è possibile accettare tali emendamenti.

BUCCELLI. Ringrazio e mi riservo di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Borsarelli ha presentato il seguente emendamento:

« Avranno diritto al sussidio nella stessa misura anche le ferrovie destinate a congiungere fra loro capoluoghi di mandamento ».

« Borsarelli, Di Cambiano, Di Saluzzo, Negrotto, Gazelli, Miari, Calleri, Ciartoso, Capece-Minutolo Gerardo, Arrivabene, Giaccone, Curreno, Artom, Di Robilant ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BORSARELLI. Non credevo di dover perdere ogni speranza per l'accoglimento del mio emendamento aggiuntivo, imperocchè le parole dell'onorevole presidente del Consiglio suonavano così: che egli non poteva accettare altre linee nè altri modi di esercizio diversi da quelli contenuti nel presente disegno di legge. Non credevo, dico, che il mio articolo aggiuntivo fosse condannato

con queste dichiarazioni; ma poichè l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dato lui l'interpretazione alle parole del presidente del Consiglio, e con questa interpretazione verrebbe ad essere eliminata la portata del mio articolo, così, visto che non lo accetta il Governo nè la Commissione, io lo ritiro e lo converto in una semplice raccomandazione all'onorevole Sacchi.

Ma, onorevole ministro, mentre noi c'interessiamo grandemente ed auspichiamo volentieri al progresso sempre maggiore di quelle nobilissime regioni sorelle, alle quali ci uniscono tanti vincoli di simpatia e di affetto, non possiamo non constatare la differenza che vi è tra regione e regione e che noi abbiamo fatto le stesse linee, che colà si faranno, con la metà del sussidio attuale.

Ora noi non chiediamo la retroattività della legge per le linee che ci mancano che sono poche, ma molto importanti, ma chiediamo che si posi anche su di noi la mano benefica del Governo. Ma dal momento che il presidente del Consiglio prima e l'onorevole ministro dei lavori pubblici dopo ci hanno escluso da questa terra promessa, rivolgo preghiera all'onorevole Sacchi perchè almeno si conceda il massimo del sussidio, quando le circostanze lo richiedano e i comuni e le provincie dimostrino coi loro voti che quelle linee sono veramente necessarie e reclamate dallo sviluppo del commercio e della civiltà.

Auguro il bene alle altre regioni sorelle, ma chiedo che questo bene non sia precluso alle regioni che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole Callaini e agli altri avevo già risposto che non è possibile aumentare il sussidio chilometrico. Ma all'onorevole Borsarelli il quale, ritirando la sua proposta, raccomanda che si procuri di concedere il massimo del sussidio con particolare riguardo alle regioni delle quali egli parla, rispondo che, in quanto ciò sia possibile (e credo che sarà possibile) accolgo la sua raccomandazione e che sarò ben lieto, quando ciò sia reso indispensabile dalla importanza di queste linee, di concedere anche per esse il massimo sussidio chilometrico.

BORSARELLI. Prendo atto di questa promessa di benevola considerazione e ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Callaini mantiene o ritira il suo emendamento?

CALLAINI. Non insisto. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e specialmente di ciò che è scritto nella sua relazione.

Quando l'onorevole Sacchi si sarà persuaso della necessità di queste linee, anche tenendo conto del loro elevato costo, presenterà i necessari provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Venceslao Amici mantiene o ritira il suo emendamento?

AMICI VENCESLAO. Non insisto, ma avrei desiderato una risposta.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto. Permetta, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Parli!

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto forse in una forma non regolare, con una interruzione.

Ho osservato però che, quando i capitali privati finanziano una ferrovia, non tengono conto, non danno valore, non valutano i sussidi oltre i 50 anni.

E d'altra parte i sussidi non si valutano, oltre i 50 anni in nessun modo. Quindi sarebbe perfettamente inutile l'aumentare i sussidi oltre i 50 anni, ai 60.

PRESIDENTE. L'aveva già detto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Appunto, credevo di avere già risposto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici non accetta dunque l'emendamento. L'onorevole Venceslao Amici vi insiste?

AMICI VENCESLAO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non vi sono altre proposte. Pongo quindi a partito l'articolo primo.

(È approvato).

#### Art. 2.

« La concessione di linee nell'interno della Sicilia a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, può essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore al massimo stabilito nell'articolo precedente, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

« Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della sovvenzione anche per linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

« Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilo-

metri 500 nel primo quinquennio e di altri 300 nel secondo quinquennio.

« Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione, in uno o più gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo è autorizzato ad anticiparne la concessione, con che però agli effetti della Convenzione questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio ».

(È approvato).

#### Art. 2-bis.

« A misura che verranno fatte le concessioni di cui agli articoli precedenti saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti ».

(È approvato).

#### Art. 2-ter.

« Nulla è innovato per le ferrovie della Sardegna alle quali saranno applicate le disposizioni della presente legge con le norme e condizioni stabilite dall'articolo 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444 ».

(È approvato).

#### Art. 2-quater.

« Prima dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sono aggiunte, dopo la parola « internazionali », queste altre: « o a raggiungere il confine ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Fusinato.

Ne ha facoltà.

FUSINATO. A proposito di questo articolo, che accetto come è, io vorrei provocare dalla cortesia dell'onorevole ministro una dichiarazione.

Non mi sembra dubbio che nella frase aggiunta alla legge 9 luglio 1905, di ferrovie che servono « a raggiungere il confine » devono intendersi comprese non soltanto quelle che materialmente toccano il confine, ma anche quelle che giungono a breve distanza dal confine, ovvero che, sempre a breve distanza dal confine, raggiungano un altro tronco ferroviario già esistente, il quale a sua volta giunge materialmente al confine.

Ripeto che questa interpretazione non mi pare dubbia secondo lo spirito e la lettera della legge. Ma sarò grato all'onorevole ministro se vorrà, con una sua autorevole dichiarazione, confermare questa mia interpretazione. (Bravo! — Commenti).

**PRESIDENTE.** Vi è anche un altro emendamento firmato dall'onorevole Tovini e dagli onorevoli Celesia, Buccelli, Coris, Nunziante, Cesare Nava, Montresor, Agnesi, Frugoni e Bonicelli, col quale si chiede che in luogo delle parole « o a raggiungere il confine », si dica « o ad avvicinare il confine ». (*Commenti*).

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Tutte avvicinano! (*Si ride*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Tovini, svolge lei questo emendamento?

**TOVINI.** Io in sostanza non intendeva altro che esprimere il concetto già manifestato dall'onorevole Fusinato. Quindi non posso che associarmi alla domanda che l'onorevole Fusinato ha rivolto all'onorevole ministro dei lavori pubblici nel senso che non si dia una portata letterale alla frase « raggiungere il confine ».

**PRESIDENTE.** Ella però propone di sostituire alla parola « raggiungere » la parola « avvicinare ».

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Io credo che i colleghi Fusinato e Tovini converranno che è meglio lasciare la dizione proposta.

**FUSINATO.** Ma io non voglio toccar nulla.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Sarebbe pericoloso improvvisare formule che non sappiamo che portata possano avere. Mentre poi io credo che nella interpretazione vi possa essere una certa conveniente e ragionevole larghezza nel consentire l'applicazione della norma di cui si tratta, perchè sia salvo lo scopo di servire alle comunicazioni di confine. Ad esempio quando si tratti di avvicinare moltissimo, di portarsi quasi al confine, quando per qualsiasi contingenza non si possa materialmente toccare il confine, ma virtualmente adempiere allo scopo della norma, io ritengo che si potrà ammettere una benevola interpretazione...

**FUSINATO.** Ma io facevo un'altra ipotesi di una ferrovia che si congiunga...

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Fusinato, mi faccia il piacere!...

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Anche nell'ipotesi che faceva l'onorevole Fusinato, di una ferrovia che si svolga nelle regioni di confine e si congiunga al confine ed alle linee internazionali mediante un tronco intermedio, l'interpretazione ragio-

nevole e proporzionata può trovare posto nella dizione della legge, sempre però che si tratti di vicinanza immediata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fusinato, insiste?

**FUSINATO.** Prendo atto della cortese dichiarazione dell'onorevole ministro, il quale crede che l'interpretazione da me data alla dizione della legge sia conforme al pensiero di lui, e lo ringrazio.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Purchè sia ragionevolmente intesa!

**PRESIDENTE.** Onorevole Tovini?

**TOVINI.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2-*quater*. (*È approvato*).

### Art. 3.

« Il Governo è autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento delle ferrovie Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'articolo 1.

« L'atto di concessione dovrà essere approvato per legge.

« Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sarà provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini, che ha il seguente emendamento:

« *Aggiungere:*

« Il Governo del Re è pure autorizzato a provvedere con le norme stabilite in questo articolo alla costruzione del tronco di raccordo fra la stazione di San Miniato-Fucecchio e la stazione di Altopascio ».

**GUICCIARDINI.** Rinunzio, senza rammarico, a svolgere il mio emendamento, perchè il tronco di raccordo contemplato in esso è documentato negli atti della Camera, negli atti della Commissione reale per l'ordinamento delle ferrovie ed in quelli della Commissione d'inchiesta sull'esercito. E, tenendo conto delle dichiarazioni fatte in principio di questa discussione dall'onorevole presidente del Consiglio, ritiro il mio emendamento, confidando che a tempo opportuno l'onorevole ministro dei lavori pubblici terrà conto delle ragioni che assistono alla linea contemplata nell'emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Artom ha facoltà di svolgere i seguenti emendamenti:

*Nel primo comma, dopo le parole: Aulla-Lucca, aggiungere: e relativo raccordo con Fivizzano.*

Artom, D'Oria.

*Nel secondo comma sostituire:*

Ove tale limite massimo di sovvenzione dovesse oltrepassare le lire 25,000 per 70 anni, l'atto di concessione dovrà essere approvato per legge.

Artom.

**ARTOM.** Rinunzierei a parlare, se non credessi mio dovere di dire almeno una parola di ringraziamento all'onorevole presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro Sacchi, i quali hanno, con l'articolo terzo, attuato il completamento della linea Aulla-Lucca, vale a dire dell'unica linea complementare rimasta ancora incompiuta, e se non credessi del pari mio dovere di dare lode all'onorevole ministro dei lavori pubblici per la coerenza dimostrata, attuando da ministro le idee efficacemente difese da deputato.

Io spero che egli vorrà coronare l'opera, attuando al più presto la concessione, in conformità delle idee espresse nei miei emendamenti.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo terzo.

*(È approvato).*

Ora viene l'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Pasqualino-Vassallo ed altri deputati, del quale do lettura:

« Il tronco ferroviario Canicattì-Riesi-Piazza Armerina, destinato a congiungere le due linee complementari a sezione ridotta in corso di costruzione e da esercitarsi dallo Stato, Castelvetro-Canicattì e Piazza Armerina-Assoro, potrà essere assunto in esercizio dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quando sia stato costruito dall'industria privata col sussidio chilometrico consentito dalla presente legge ».

**PASQUALINO-VASSALLO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Art. 4.

« Ultimata la costruzione della linea Fossano-Mondovì-Ceva, sarà costruito a cura diretta dello Stato il raccordo a S. Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui.

« La spesa indicata all'art. 1 lettera f) della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà in-

scritta in bilancio a cominciare dall'esercizio 1913-14 ».

A questo articolo l'onorevole Astengo ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« A cura diretta dello Stato sarà costruito il raccordo a Santo Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui.

« La spesa indicata all'articolo 1, lettera f, della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà iscritta in bilancio a cominciare dall'esercizio 1912-13 ».

**ASTENGO.** La mia proposta non modifica sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4.

Il raccordo Santo Stefano-Belbo è opera di urgente costruzione, perchè tende a rimuovere le deficienze attuali della linea Savona-Torino. Quindi non comprendo il perchè si sia subordinata la costruzione di questo raccordo a quella della linea Fossano-Mondovì-Ceva.

E ripeto che non comprendo il perchè, dal momento che nello stesso articolo si fanno gli stanziamenti opportuni.

Prego quindi l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volere rinunciare a questa condizione, che, secondo me, è inutile e dannosa. È inutile aspettare ad eseguire questo raccordo, dal momento che fra due o tre anni vi saranno i fondi sufficienti.

Quindi spero che il ministro vorrà accettare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Agnesi ed altri colleghi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Modificare il primo comma come segue:*

« Ultimata la costruzione della linea Fossano-Mondovì-Ceva sarà costruita a cura diretta dello Stato la linea Garessio-Oneglia-Porto Maurizio ed il raccordo a Santo Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui ».

Agnesi, Nuvoloni, Celesia, Marsaglia, Tassara, Canepa, Agnetti, D'Oria, Carcassi, Macaggi, Costa-Zenoglio, Fiamberti, Brizzolesi, Bettolo, Negrotto, Chiesa Pietro, Gallino, Cavagnari, Calleri, Giaccone, Di Saluzzo, Falletti, Ciartoso, Daneo, Paniè, Compans, Di Cambiano, Montù, Nofri, Casalini, Rossi Cesare, Di Robilant, Gazelli, Rizzetti, Buccelli, Margaria, Casalegno, Goglio, Grosso-Campana, Calvi, Borsarelli, Pinchia, Abbiate, Devecchi, Soulier, Pistoja, Viazzi, Artom, Cosentini, Sighieri.

**AGNESI.** Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

(Non è presente).

Onorevole ministro dei lavori pubblici, non resta che la proposta dell'onorevole Astengo.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Astengo credo che non insisterà nel suo emendamento. Tenendo conto dei precedenti legislativi, egli vedrà che, in relazione appunto ad essi, si doveva adottare questa dizione la quale risponde al rispetto di leggi preesistenti. Nè vi ha motivo di preoccupazione, tanto più che si può ritenere che tra non molto la Fossano-Ceva potrà essere finita. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio! Non mi riesce di capire neppure una parola di quel che dice il ministro! Eppure non si tratta che di un articolo sostitutivo!

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. I due anni sono necessari per lo studio dei progetti. Quindi l'onorevole Astengo vede che, essendo già stabilito nell'articolo 4 che la spesa sarà iscritta in bilancio, a cominciare dall'esercizio 1913-14, è questo che costituisce la sostanza del termine.

Nè vi è contraddizione alcuna con la prima parte dell'articolo che, ripeto, è in relazione coi precedenti legislativi. E mi pare che l'onorevole Astengo potrebbe riconoscere come sia stata opera utile il ripristinare in questo disegno di legge quella disposizione che era stata da un altro disegno di legge cancellata.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Riconosco che l'onorevole Sacchi ha fatto opera di giustizia e di riparazione, ripristinando gli stanziamenti per raccordo; ma, francamente, non arrivo a comprendere perchè si sia voluta subordinare la costruzione della Santo Stefano a quella di Fossano. Ad ogni modo, stante il rifiuto dell'onorevole ministro e le condizioni attuali della Camera, non insisto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

L'onorevole Edoardo Giovanelli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

« Il disposto dell'articolo 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è esteso alle ferrovie concesse alla industria privata di pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

GIOVANELLI EDOARDO. Rinunzio a svolgerlo.

PANTANO, *relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, lo metto a partito.

(È approvato).

Onorevole relatore, il Governo propone che, prima dell'articolo 5, che diventerà 6, s'introduca l'articolo seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, siano estese anche alle ferrovie che verranno concesse all'industria privata, senza sovvenzione dello Stato ».

PANTANO, *relatore*. Noi non lo comprendiamo.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Lo articolo 77 della legge sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato dispone che, per le espropriazioni, debba essere applicata la legge di Napoli, e, nell'ultimo comma, estende alle ferrovie concesse all'industria privata e sovvenzionate dallo Stato questa disposizione. Ora è noto che la massima parte delle linee concesse all'industria privata sono sovvenzionate dallo Stato, ma vi possono essere, e vi sono, delle linee, non sovvenzionate dallo Stato, a cui è utile estendere queste disposizioni.

Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Questo rappresenterebbe l'articolo 5.

Ne do lettura:

« La disposizione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono estese anche alle ferrovie che verranno concesse all'industria privata senza sovvenzione dallo Stato ».

Ossia le disposizioni della legge di Napoli sono applicate anche a queste linee.

Metto a partito quest'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 5 che diventa 6:

« È data facoltà al Governo di fare un testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica ed automobili ».

Il Governo però chiede che sia ripristinato l'articolo ministeriale il quale è così concepito:

Art. 6.

« È data facoltà al Governo di comprendere nel testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica ed automobili le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, dell'articolo 1<sup>o</sup>, penultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, dell'articolo 55 invece dell'articolo 53 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e della legge 21 luglio 1910, n. 580, provvedendo al loro coordinamento ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. La Commissione aveva adottata questa formula:

« È data facoltà al Governo di comprendere nel testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata tramvie a trazione meccanica ed automobili ». Senonchè il testo unico è già stato fatto in virtù di una legge del 1909, che dava apposita facoltà al Governo. Anzi invece di dire che si dava facoltà di fare il testo unico di tutte le leggi e di tutte le disposizioni che riguardavano l'industria privata, la legge del 1909 ha fatto l'elenco di tutte le leggi e di tutte le disposizioni; e nel fare quell'elenco, che tutti sanno quanto sia vasto, perchè si risale al 1862 e quanto sia aspra la selva delle leggi ferroviarie e delle concessioni ferroviarie, nel fare quest'elenco, dico, si sono dimenticate le disposizioni che sono ora nell'articolo 5 del testo ministeriale ora indicato. Quindi queste disposizioni non si possono legalmente comprendere nel testo unico. Questo infatti osservò la Corte dei conti, quando si trattò di approvare il testo unico preparato; e non si è potuto pertanto pubblicare ancora un lavoro di tanta importanza come questo testo unico. Si tratta di materiali ommissioni. Ad esempio si era incorsi in un errore di stampa nel citare un certo articolo 55, perchè nel testo approvato dalla Camera dei deputati si cita l'articolo 55, mentre in quello approvato dal Senato si cita l'articolo 53.

Ecco dunque la ragione della dizione di questa disposizione fatta in questi termini e non nella forma generica che è stata proposta dalla Commissione e perciò domando che si ritorni al testo primitivo.

PANTANO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro la Commissione non ha nessuna difficoltà di ridurre la portata dell'articolo 5, diventato 6, formulando l'augurio, che dopo la votazione di questo articolo, questo benedetto testo unico venga fuori una buona volta, perchè serva di guida al pubblico e allo stesso Parlamento in questa selva selvaggia delle disposizioni ferroviarie.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho detto la ragione per la quale non è ancora pubblicato. Nell'articolo (non so che numero avrà) invece degli articoli 1 e 2, bisogna dire: « 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto a partito quest'articolo 6 ed ultimo nel testo ministeriale con questa modificazione indicata dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

(È approvato)

Il disegno di legge sarà votato ascrittivo segreto.

**Discussione del disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti a favore delle regioni medesime.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

Voci. A domani! a domani!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che sarebbe meglio continuare adesso, e per domani proporrei fin d'ora di tenere una seduta che cominci al tocco senza interrogazioni nè interpellanze. (*Benissimo!*)

DE FELICE-GIUFFRIDA. È meglio continuare stasera e votare.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 910-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

Voci. Vi rinunzi! Vi rinunzi!

(Non è presente).



**PRESIDENTE.** Il Governo ha nulla da dire?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Non ho nulla da dire.

**PRESIDENTE.** Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### TITOLO I.

#### Proroga della tassa dell'addizionale e impiego dei relativi proventi.

##### Art. 1.

« Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogato di 10 anni.

« I relativi proventi saranno destinati dal 1° gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dagli onorevoli Casolini, Fera, Joele. In fine del primo comma, alle parole: « 10 anni », sostituire: « quindici anni ».

Però non essendo presente l'onorevole Casolini, questo emendamento s'intende ritirato, e se niuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

##### Art. 2.

« Sui provvedimenti di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di:

a) Lire 39,500,000 in aggiunta a quella già disposta coll'articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) Lire 6,000,000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;

c) Lire 2,000,000 per la costruzione in Messina di case economiche, ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della presente legge;

d) Lire 2,275,000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'Amministrazione della guerra, perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

« Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro ».

A questo articolo secondo è proposto un emendamento dall'onorevole Giovanni Alessio: al comma e), dopo le parole « Reggio di Calabria », aggiungere « Palmi ».

Intende svolgerlo, onorevole Alessio?

**ALESSIO GIOVANNI.** Io non ho che da dire una sola parola. Palmi è uno dei paesi dove fu ordinata la demolizione. Quindi gli uffici di quella città non possono non essere menzionati espressamente, specialmente il Palazzo di Giustizia.

Chiedo quindi che Palmi sia espressamente indicata.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Debbo dichiarare che non è possibile improvvisare degli emendamenti. Noi non sappiamo che cosa significhi questo che viene proposto. Se la proposta fosse stata fatta a suo tempo, si poteva esaminarla. Ma il Governo non può accettare emendamenti di cui ignora completamente la portata.

Il collega onorevole Alessio comprenderà che non è possibile.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati oggi soltanto, questi emendamenti.

**DE NAVA, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE NAVA, relatore.** Io convengo con l'onorevole presidente del Consiglio che non è possibile discutere emendamenti presentati all'ultima ora, ma osservo all'onorevole Alessio che non occorre inserire nell'articolo Palmi, perchè vi è compreso.

Poichè abbiamo detto: « gli uffici giudiziari della provincia di Reggio », s'intende che vi sono compresi anche quelli di Palmi. (Commenti).

**ALESSIO GIOVANNI.** In seguito a questa dichiarazione non insisto.

**PRESIDENTE.** Vi è poi all'articolo 2 un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Casolini:

*Aggiungere dopo il comma d) il seguente comma*

e) La rimanente somma servirà a garantire i mutui ai comuni danneggiati della Sicilia e della Calabria dal terremoto del 1905, e compresi nel regio decreto 18 aprile 1909, a favore dei quali sono estese le norme relative ai piani regolatori e di ampliamento, contemplate nella presente legge ed in quella del 13 luglio 1910.

I termini per i piani suddetti saranno stabiliti come è prescritto dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Casolini, Fera, Joele, De Novellis, Conflenti, Stagliandò.

L'onorevole Casolini non c'è. È presente nessuno dei proponenti?

FERA. Vi rinunziamo.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

« La somma di lire 39,500,000, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sarà assegnata per lire 31,100,000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per lire 8,400,000 a quello della guerra, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare, e per la costruzione di case per l'abitazione e degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

« Parimenti sarà assegnata al bilancio del Ministero della guerra la somma di lire 2,275,000, di cui alla lettera d) dell'articolo medesimo.

« Saranno rispettivamente assegnate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro le somme di cui alle lettere b) e c) ».

(È approvato).

#### Art. 4.

« Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'articolo 2, lettera b), sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici. Le case saranno consegnate al demanio dello Stato, che le affitterà agli aventi diritto con le norme da stabilirsi dal regolamento.

« Le case costruite dal Ministero della guerra saranno amministrate dall'ufficio del Genio militare, ed assegnate od affittate a funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi dal regolamento suddetto ».

(È approvato).

#### Art. 5.

« Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonchè per quella delle case di cui ai

numeri b) e c) dell'articolo 2, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, province e consorzi.

« Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'art. 1°, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro ».

(È approvato).

#### Art. 6.

« Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonchè per la costruzione delle case, di cui agli articoli 2 lettera b) e c) e 3 della presente legge, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. Corpo del Genio civile e dell'arma del Genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite ».

(È approvato).

#### Art. 7.

« I fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sotto prefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località saranno, dopo costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, ceduti in proprietà alle provincie. Lo Stato avrà diritto di ottenerne la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese, di cui al n. 12 dell'articolo 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) cessassero di essere obbligatorie per le provincie ».

(È approvato).

#### Art. 8.

« I mutui, di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1910, num. 466, potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione per il riparto dell'addizionale medesima, alla assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico

del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale ».

« In tal caso, il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una, corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del comune, sarà estinta in tanti anni, quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.

« La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condotture d'acqua potabile e per opere igieniche, e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

« I mutui previsti nel citato art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo ».

(È approvato).

#### Art. 9.

« Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che, incominciando dall'articolo 10, vi sono vari emendamenti.

E poichè l'onorevole presidente del Consiglio aveva prima accennato all'idea che si arrivasse almeno a chiudere la discussione generale, essendo questo limite non solo raggiunto, ma anche sorpassato con l'approvazione di nove articoli, mi pare che sia opportuno rimettere la discussione a domani.

Voci Alle 9!

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevoli colleghi; bisogna anche tener conto delle condizioni del personale che lavora da questa mattina alle 9.

Il redattore poi del processo verbale ha dovuto cominciare l'opera sua questa mattina alle 6 per preparare appunto il verbale della seduta antimeridiana di ieri, che doveva essere approvato in principio della seduta mattutina d'oggi.

Bisogna dunque rimettere il seguito di questa discussione a domani. Propongo piuttosto che la seduta di domani incominci al tocco... (*Approvazioni — Commenti*).

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PANTANO. Desidero fare semplicemente una osservazione; poichè la stagione è inoltrata e l'incalzare dell'ultim'ora fa partire molti deputati, non credo che sarebbe fuor d'opera tenere una seduta antimeridiana, perchè così molti deputati potrebbero approfittare dei treni dell'una e mezzo per lasciare Roma.

Voglio augurarmi che domani la Camera, come giustamente osservava il presidente del Consiglio, sia in numero perchè sarebbe una macchia vergognosa sul Parlamento italiano se leggi di questa natura, solo per la fretta di andar via e per la pressione della canicola, non si potessero votare.

Ad ogni modo, onorevole Presidente, noi faremo appello al personale, che con ciò aggiungerebbe un nuovo titolo alla nostra gratitudine, se per domani, che sarebbe l'ultimo giorno, la Camera si potesse riunire alle ore 10 in seduta unica per continuare fino all'esaurimento dell'ordine del giorno già prefissato e alle relative votazioni.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pantano, ci son dopo le votazioni, che debbono essere regolarmente fatte; eppoi ella si contraddice quando propone di far venir qui i deputati così per tempo perchè possano andarsene alle due, se hanno paura della canicola! (*Si ride*) Credo che potranno partire più comodamente la sera alle sei... per il fresco. (*Approvazioni — Ilarità*). Di più, onorevole Pantano, io non ho eccessiva fede nelle sedute mattutine, quando si debbono discutere leggi di carattere finanziario, perchè i deputati intervengono in numero molto limitato. È vero che si potrebbe anche domandare la verifica del numero legale...!

PANTANO. Dinanzi a questo ultimo argomento ritiro la mia proposta.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

BASLINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere se e quando voglia presentare un disegno di legge, che corregga la stridente differenza di trattamento creata tra farmacisti militari e farmacisti di marina con l'approvazione del disegno di legge n. 695.

« Camera ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della marina, per sapere quali provvedimenti intenda di prendere in seguito dei gravi risultati della inchiesta che sette mesi or sono veniva ordinata dal Comando militare marittimo del primo dipartimento alla farmacia principale di Spezia.

« Francica-Nava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se in attesa che il Parlamento modifichi la legislazione vigente in materia di diffamazione, intenda provocare finalmente un'amnistia per i condannati per diffamazione a mezzo della stampa, rimuovendo così le conseguenze di giudicati in contrasto con la coscienza pubblica.

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se intenda mantenere il disegno di legge sul reato di diffamazione, iscritto all'ordine del giorno della Camera.

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se creda sufficienti due sportelli per l'accettazione dei telegrammi nell'ufficio telegrafico centrale di Torino e se, riconoscute l'insufficienza, intenda provvedere secondo le esigenze del servizio.

« Ciartoso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste, per sapere se e quali risoluzioni vorrà prendere, per rimediare, con tutta sollecitudine, al grave disservizio dell'ufficio dei pacchi postali in Palermo, a causa specialmente di deficienza dei locali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Pecoraro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro se in occasione del desiderato assetto finanziario delle Ferrovie meridionali dell'Austria, il Governo intenda, in base alle convenzioni vigenti, tutelare gli interessi dei portatori italiani di obbligazioni. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Maggiorino Ferraris ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, sulla

grandinata sterminatrice dalla quale fu colpito il tenimento di Valle Agricola e di qualche altro vicino comune il giorno 4 del corrente mese e sui provvedimenti opportuni che intendano adottare. (Il sottoscritto chiede la risposta scritta).

« Scorciarini-Coppola ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

#### Presentazione di una proposta di modificazione al Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Eugenio Valli ha presentato una proposta di modifica al regolamento, che sarà trasmessa alla speciale Commissione.

#### Sull'ordine dal giorno.

PRESIDENTE. Domani per primo argomento avremo la verifica dei poteri...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo che non si metta altro all'ordine del giorno, oltre ciò che vi è già scritto; considerando quella di domani come continuazione della seduta di oggi. Perchè, se entriamo in nuove discussioni, non si finisce più. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ma la iscrizione della verifica dei poteri era stata già deliberata.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Trattandosi di una seduta straordinaria, dobbiamo mettere all'ordine del giorno soltanto ciò che ha carattere di urgenza, e già iscritto nell'ordine del giorno.

Propongo quindi che rimanga puramente e semplicemente l'ordine del giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora domani seduta al tocco per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è levata alle 20.

#### Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 13.

1. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge

17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati (958).

Provvedimenti per la città di Roma (887).

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (3-D).

Provvedimenti per l'Acquedotto Pugliese (908).

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata (899).

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime (910).

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi di servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo (930).

4. Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (*Modificato dal Senato*) (727-B).

*Discussione dei disegni di legge:*

1. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

2. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

3. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

4. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

5. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

6. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

7. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

8. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

9. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per speralità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

10. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

11. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

12. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*) (53-B).

13. Aggregazione del comune di S. Domenica Vittoria al mandamento di Franca-villa Sicilia (483).

14. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

15. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

16. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

17. Ordinamento del Consiglio Coloniale (755).

18. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

19. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

20. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

21. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

22. Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).

23. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

24. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*) (741).

25. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

26. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

27. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

28. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo Ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli Ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

29. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

30. Tombola a favore della Congregazione di Carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

31. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti Comuni (789).

32. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dell'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (768).

33. Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 (868).

34. Accettazione delle dotazioni per professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della regia Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo (*Approvato dal Senato*) (882).

35. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

36. Modificazione ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari (*Approvato dal Senato*) (961).

37. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

38. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (956).

39. Circolazione degli automobili (824).

40. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

41. Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).

42. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

43. Elezione contestata del Collegio di Gerace Marina (Documento VIII, n. 72).

44. Per la difesa del paesaggio (496).

*Seguito della discussione sui disegni di legge:*

45. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

46. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Documento VIII-bis).

47. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (*Approvato dal Senato*) (684).

48. Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di Assicurazione (881).

49. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

---

Roma, 1911 — Tip. della Camera dei Deputati.